

- Intesa tra Stato e Regioni 11.6.91 - G.U. 17.2.92
- Accordo tra Stato e Regioni 16.1.03 - G.U. 3.3.03
- D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
- Cassazione penale sez. I 09/02/2005 n. 8101
- Trib. Ferrara 28 dicembre 1999
- Nota Ministero dell'Interno Prot. N. 990605195714 dell' 1/6/99
- dossier Regione Veneto LA SALUTE NELLE PISCINE norme d'igiene e sicurezza degli impianti natatori "PROGETTO PISCINE"
- Cass. n. 20334 del 15 ottobre 2004
- Cass. n. 22807 del 28 ottobre 2009



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1605 del 16 gennaio 2003

**CONFERENZA STATO REGIONI
SEDUTA DEL 16 gennaio 2003**

Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

VISTO gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;

VISTA la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la Segreteria di questa Conferenza;

VISTO il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota del 11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;

RILEVATO che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e Regioni, il provvedimento inerisce alla materia "tutela della salute", ricadente nella potestà concorrente delle Regioni;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

CONSIDERATO che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e Regioni relativa agli aspetti igienico – sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1995, n. 39, per le difficoltà applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto legislativo. 26.maggio.1997, n.155;

VISTE le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n.1265; il DPR 24.luglio.1977 n.616 e il DPR 22.aprile.1994 n.425, il R.D 18.luglio.1931 n.773 e successive modifiche;

RILEVATO il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazione all'agibilità ed allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo;

Si conviene nei termini sottoindicati:

Punto 1) DEFINIZIONE

1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Punto 2) CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica.

Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:

a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);

a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.

a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.

b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti.

c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:

a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

- c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:

- a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
- b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
- c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
- d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
- e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
- f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
- g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
- h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Punto 3) CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico - sanitaria e della sicurezza.

3.2 Le Regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.

3.4 Gli impianti di cui all'art.2 possono essere alimentati con:

- a) acqua dolce (superficiale o sotterranea),
- b) acqua marina,
- c) acqua termale.

Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.

Punto 4) DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI

4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle Regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.

Punto 5) CONTROLLI

5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Punto 6) CONTROLLI INTERNI

6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico - sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:

- a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
- b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
 - b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH;
 - b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
 - b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
 - b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
 - b5) Il numero dei frequentatori dell'impianto.

6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico - sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all' Azienda unità sanitaria locale.

6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.

Punto 7) CONTROLLI ESTERNI

7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna Regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.

7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

Punto 8) SANZIONI

8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle Regioni.

8.2 Le Regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

Punto 9)

9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico – recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia

ALLEGATO N.1

1. REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

1.1 CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE

Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

- acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari.
- acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti.
- acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

1.2 REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

1.3 REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA

L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.

I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.

Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.

Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

1.4 SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.

1. Disinfettanti

- Ozono,
- cloro liquido,
- ipoclorito di sodio,
- ipoclorito di calcio,
- dicloroisocianurato sodico anidro,
- dicloroisocianurato sodico biidrato,
- acido tricloroisocianurico.

2. Flocculanti

- solfato di alluminio (solido),
- solfato di alluminio (soluzione),
- cloruro ferrico,
- clorosolfato ferrico,
- polidrossicloruro di alluminio,
- polidrossiclorosolfato di alluminio,
- alluminato di sodio (solido),
- alluminato di sodio(soluzione).

3. Correttori di ph

- acido cloridico,
- acido solforico,
- sodio idrossido,
- sodio bisolfato,
- sodio bicarbonato.

Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro,
- Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro)
- Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro)

L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della Salute.

1.5 PUNTI DI PRELIEVO

Acqua di approvvigionamento	campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca	campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua in vasca	campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca

1.6 REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m³/h per metro quadrato di vasca.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) Il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C .

1.7 REQUISITI ILLUMINOTECNICI

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

1.8 REQUISITI ACUSTICI

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec, I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

Tabella A Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca

PARAMETRO	ACQUA DI IMMISSIONE	ACQUA DI VASCA
Requisiti fisici		
Temperatura: ➤ Vasche coperte in genere ➤ Vasche coperte bambini ➤ Vasche scoperte	24°C - 32°C 26°C - 35°C 18°C - 30°C	24°C - 30°C 26°C - 32°C 18°C - 30°C
PH Per disinfezione a base di cloro. Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante.	6.5 – 7.5	6.5 – 7.5
Torbidità in Si O₂	≤ 2 mg/l SiO ₂ (o unità equivalenti di formazina)	≤ 4 mg/l Si O ₂ (o unità equivalenti di formazina)
Solidi grossolani	Assenti	Assenti
Solidi sospesi	≤ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)	≤ 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)
Colore	Valore dell'acqua potabile	≤ 5mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici		
Cloro attivo libero	0,6÷1,8 mg/l Cl ₂	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl ₂
Cloro attivo combinato	≤ 0,2 mg/l Cl ₂	≤ 0,4 mg/l Cl ₂
Impiego combinato Ozono Cloro: Cloro attivo libero Cloro attivo combinato Ozono	0,4 ÷ 1,6 mg Cl ₂ ≤ 0,05 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01 mg/l O ₃	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl ₂ ≤ 0,2 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01mg/l O ₃
Acido isocianurico	≤ 75 mg/l	≤ 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato)	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di immissione.
Nitrati	Valore dell'acqua potabile	≤ 20 mg/l NO ₃ oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)
Requisiti microbiologici		
Conta batterica a 22°	≤ 100 ufc/1 ml	≤ 200 ufc/1ml

Conta batterica a 36°	≤ 10 ufc/1 ml	≤ 100 ufc/1ml
Eschericchia coli	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Enterococchi	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Staphylococcus aureus	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml

ACCORDO TRA LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
SULLA “DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE“
IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO STATO – REGIONI E PP.AA.
DEL 16 GENNAIO 2003

CONFERENZA DEI PRESIDENTI
SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2004

Oggetto: Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla
“Disciplina interregionale delle piscine”.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

PREMESSO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 16 gennaio 2003 ha sancito l’Accordo sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2003;

RILEVATO che l’Accordo fissa i principi generali rinviando alle Regioni/Province Autonome l’adozione dei provvedimenti di disciplina della materia, in attuazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

CONSIDERATO che le Regioni/Province Autonome, attraverso il Coordinamento Prevenzione nell’ambito del coordinamento interregionale alla Sanità, hanno ritenuto di costituire un gruppo di lavoro con il compito di sviluppare ed elaborare una disciplina interregionale, anche in risposta alle sollecitazioni delle Associazioni degli operatori del settore;

PRESO ATTO che il gruppo interregionale, riunitosi nelle date 26 febbraio, 23 marzo, 29 e 30 aprile, 27 e 28 maggio 2004, ha elaborato la “Bozza di disciplina interregionale sulle piscine”;

CONSIDERATO che il documento è stato approvato il 14 luglio 2004 dal Coordinamento interregionale degli Assessori alla Sanità;

**Sanciscono l’Accordo in oggetto nei termini di cui
all’allegato documento “Disciplina interregionale delle piscine“**
in attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003

Roma, 16 dicembre 2004

“DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE”

**In attuazione dell’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome
del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 3 marzo 2003)**



PREMESSE

Il gruppo interregionale, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha preliminarmente concordato di prevedere una disciplina interregionale sulle piscine articolata in due parti distinte.

- **Disciplina comune che verrà recepita dalle Regioni (con legge regionale o con altro atto)**
per raccogliere e sviluppare in modo organico i principi enunciati dall'Accordo del 16 gennaio 2003: la classificazione, la definizione, le responsabilità, i controlli interni ed esterni, le sanzioni, i provvedimenti dell'autorità, le procedure autorizzative e i confini temporali per la fase transitoria.
Sono questi gli aspetti più rilevanti dal punto di vista giuridico e i limiti ritenuti essenziali per individuare in modo inequivocabile i vari livelli di responsabilità.

- **Disposizioni Tecniche o Regolamenti**
per la definizione dei dettagli tecnici che, per quanto possano essere articolati e complessi, costituiscono sviluppo dei principi già definiti dalla legge (o comunque dall'atto di disciplina della materia).
I regolamenti possono essere distinti secondo le diverse categorie di piscine per le quali sono prevedibili requisiti strutturali ed organizzativi diversi, rispondendo in questo modo anche all'esigenza enunciata al punto 9 dell'Accordo.

Il gruppo ha altresì concordato i seguenti punti:

1. *Orientare la nuova normativa regionale nella direzione della **semplificazione** amministrativa, già avviata da diverse disposizioni statali e regionali.*

2. *Tenere sempre in evidenza il campo d'azione di questa nuova normativa cioè la **tutela della salute degli utenti delle piscine**, per evitare il sovrapporsi ad altre disposizioni nazionali o regionali che disciplinano altri aspetti (ad esempio: la sicurezza dei lavoratori è già tutelata dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626).*

3. *L'Accordo non è un atto normativo, **ma un atto politico-istituzionale che impegna i Presidenti delle Regioni** a sviluppare le discipline regionali sulla scorta dei contenuti dell'Accordo sottoscritto il 16.1.2003. Peraltro l'Accordo non è esaustivo in quanto vi sono alcuni aspetti, lasciati all'autonomia regionale, che le regioni intendono sviluppare per trovare definizioni condivise (requisiti strutturali e di gestione, controlli, frequentatori...).*

4. *Le premesse, il testo dell'Accordo e l'Allegato 1 con relativa Tabella A, vanno considerati con diverso peso e significato:*
- *le premesse: non sono state oggetto di accordo tecnico, ma sono state aggiunte nella stesura finale dalla Segreteria della Conferenza Stato Regioni;*
 - *Il testo dell'accordo: contiene solo i principi generali e le definizioni vanno considerate tenendo conto che sono il frutto di una mediazione tra le stesse regioni e tra regioni e Ministero della salute;*
 - *L'Allegato 1 e la relativa Tabella A: fanno parte dei Livelli essenziali fissati dal Ministero della Salute e sono modificabili solo con un nuovo accordo Stato – Regioni – Province Autonome in quanto già oggetto di accordo.*
5. *L'obiettivo finale, una volta condiviso il testo tra regioni e province autonome, è di sottoporre il documento all'approvazione del Coordinamento Interregionale Prevenzione e successivamente all'approvazione definitiva della Conferenza degli Assessori e dei Presidenti delle regioni in modo da raggiungere un "Accordo interregionale sulle Piscine".*

Punto 1) Definizione di piscina

1.1 - Si definisce “*piscina*” un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.¹

Altre definizioni:²

1.2 - Per “*piscina ad uso terapeutico*”: la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli articoli 193 e 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n.1265;

1.3 - per “*piscina termale*”: la piscina destinata ad attività disciplinate dall’art.194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n.1265, che utilizza acque definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n.323 “Riordino del settore termale” e per gli scopi dalla stessa legge consentiti;³

1.4 - per “*vasca di piscina*”: il bacino artificiale, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall’Allegato 1 (o nelle diverse condizioni previste dalla specifica autorizzazione nel caso delle piscine di Categoria C) mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all’utilizzo del bacino stesso.

1.5 - per “*vasca di piscina termale*”: il bacino artificiale la cui acqua, rispondente alla specifica normativa vigente, viene utilizzata tal quale per gli scopi previsti e viene mantenuta nelle condizioni prescritte mediante continua immissione di nuova acqua termale, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso e all’utilizzo.

1.6 - per “*bacino di balneazione*”: il bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa.⁴

In detti bacini l’acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.

Altre definizioni ai fini della classificazione della Categoria B:

1.7 – Si intende per “*condominio*”: edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal TITOLO SETTIMO, CAPO II del Codice Civile.⁵

1.7.1 - È assimilato a “*condominio*” l’edificio o complesso residenziale costituito da più di quattro unità abitative ancorché appartenente ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà *pro indiviso*);⁶

1.8 – Si intende per “*unità abitativa*”: l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio.

1.8.1 - È assimilata a “*unità abitativa*” l’unità commerciali o artigianale o direzionale ubicata nel condominio, purché l’uso della piscina sia limitato ai titolari dell’attività e ai loro dipendenti o collaboratori;

1.9 – Si intende per “*singola abitazione*”: l’edificio residenziale costituito da un’unica unità abitativa.

1.9.1 - È assimilato a “*singola abitazione*” l’edificio residenziale fino a quattro unità abitative appartenente ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà *pro indiviso*).⁷

1.9.2 - È assimilata a “*singola abitazione*” l’unità abitativa, ancorché in condominio, che disponga di piscina in area privata riservata all’uso esclusivo dell’unità abitativa stessa, sotto diretta responsabilità del condomino.⁸

Punto 2) - Classificazione delle piscine

Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.⁹

2.1 - In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie e relativi gruppi:

2.1.1 - CATEGORIA A - Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.

In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo a1) - Piscine pubbliche propriamente dette (tipicamente: piscine comunali);

Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:

a2.1 - pubblici esercizi;

a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche;

a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.;

a2.4 - palestre, centri estetici e simili;

a2.5 - circoli, associazioni;

Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.

Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

2.1.2 - CATEGORIA B - Piscine facenti parte di condomìni e destinate esclusivamente all’uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti.

In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:¹⁰

Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.

Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomini, fino a quattro unità abitative.

Per maggior chiarimento nella classificazione delle piscine di categoria B si fa riferimento allo Schema esplicativo Categoria B"

2.1.3 - CATEGORIA C - Piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da normativa specifica.

2.2 - In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono le seguenti tipologie ¹¹:

- Tipologia 1** Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- Tipologia 2** Piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
- Tipologia 3** Piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- Tipologia 4** Piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.3 - In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche ¹²:

- Tipo a** Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
- Tipo b** Vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
- Tipo c** Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
- Tipo d** Vasche per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤ 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
- Tipo e** Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
- Tipo f** Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.
- Tipo g** Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario;

Tipo h Vasche per usi termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.

2.4 - Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.¹³

Punto 3) – Campo di applicazione

3.1 - La legge si applica alle piscine rientranti nella classificazione di cui punto 2).

3.2 - Sono escluse dall'applicazione della legge le piscine costituenti pertinenza di singole abitazioni.¹⁴

3.3 - In riferimento al punto 3.3 dell'Accordo si precisa quanto segue:

3.3.1 - Alle piscine alimentate con acque termali, come definite dalla Legge 24 ottobre 2000 n. 323 e classificate in categoria C, i parametri di cui all'Allegato 1 si applicano limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8 (requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle disposizioni regionali ogni riferimento agli altri parametri dell'Allegato 1 deve intendersi sostituito con il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa sulle acque termali.

3.3.2 - Alle piscine costituite da “bacini di balneazione”, come definiti al punto 1.6, i parametri di cui all'Allegato 1 si applicano limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8 (requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle disposizioni regionali ogni riferimento agli altri parametri dell'Allegato 1 deve intendersi sostituito con il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa sulle acque di balneazione.

Punto 4) – Dotazione di personale

4.1. – Il titolare dell'impianto, ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine nomina il responsabile della piscina, ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.¹⁵

4.2 - Il responsabile della piscina deve:

4.2.1 - assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;

4.2.2 - assicurare il rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall'ALLEGATO 1;

4.2.3 – assicurare la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste (dai successivi articoli);

4.2.4 – assicurare che siano eseguite la pulizia quotidiana con l'allontanamento di ogni rifiuto e la disinfezione periodica, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali (es. regolamenti) e dalle procedure di autocontrollo.¹⁶

4.3 – Per le piscine di categoria B, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore¹⁷; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

4.4 - Per le piscine di categoria C il responsabile della piscina è il Direttore Sanitario della struttura.¹⁸

Punto 4bis – Dotazione di personale

4bis.1. - Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine devono essere individuate, ai sensi dell'Accordo, le seguenti figure:

- a) assistente bagnanti
- b) addetto agli impianti tecnologici.

4bis.2 - L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa.

4bis.3 - La presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche e al numero di bagnanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.

4bis.4 - L'addetto agli impianti tecnologici, che deve possedere competenza tecnica specifica, garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall'ALLEGATO 1. Tale compito può essere assicurato con appositi contratti anche da ditte esterne.¹⁹

4bis.5 – Per le piscine della categoria A, gruppo a2) e categoria B le funzioni del dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina, purché in possesso delle necessarie abilitazioni.

Punto 6) – CONTROLLI INTERNI²⁰

6.1 - Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'ALLEGATO 1 e il mantenimento delle condizioni di sicurezza igienico sanitaria a tutela degli utenti, ogni piscina deve essere dotata di un piano di autocontrollo che, mediante analisi e monitoraggio dei processi e dei punti critici,²¹ assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

6.2 - I controlli interni devono soddisfare l'esigenza della valutazione dei rischi presenti in ogni fase della gestione dell'attività.²² Il documento deve essere redatto secondo i seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico - sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

6.3 - Il piano di autocontrollo deve essere predisposto secondo le indicazioni delle disposizioni regionali; esso deve altresì contenere le misure correttive da adottarsi a seguito del mancato rispetto delle condizioni prefissate per ciascun punto critico.²³

6.4 - Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del piano di autocontrollo.

Punto 7) - CONTROLLI ESTERNI²⁴

7.1 - I controlli esterni competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale che procede all'esecuzione di ispezioni, verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi, secondo piani di controllo predisposti tenendo conto delle indicazioni programmatiche regionali e delle situazioni locali. I controlli esterni sono altresì eseguiti discrezionalmente sulla base di evidenze o segnalazioni di potenziale rischio per l'utenza.

7.2 - Per l'esecuzione di accertamenti tecnici di particolare contenuto tecnico scientifico l'Azienda ULSS può avvalersi dell'intervento diretto dell'ARPA_, secondo programmi concordati e ferma restando la competenza dell'Azienda Sanitaria Locale alla gestione dei relativi risultati e degli eventuali provvedimenti conseguenti.

7.3 - Le piscine delle categorie A e C sono soggette in qualsiasi momento ai controlli esterni finalizzati in modo particolare alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in tutte le fasi da essi previste.

7.4 - Le piscine di Categoria B sono soggette ai controlli esterni; a tale scopo il responsabile della piscina deve garantire l'accesso a tutte le aree e impianti della piscina stessa da parte degli organi di vigilanza, nei periodi ed orari di funzionamento.

Punto 7 bis) - PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI

7bis.1 - Il prelievamento di campioni, le misurazioni eseguite sul posto e le analisi di laboratorio, ai fini della verifica dei parametri igienico ambientali di cui all'Allegato 1, sono eseguiti con i metodi riconosciuti dal Ministero della Salute.²⁵

7bis.2 - In mancanza dei metodi di analisi e fino al riconoscimento degli stessi da parte del Ministero della Salute, per i parametri igienico ambientali di cui all'Allegato 1 i prelievi, le misurazioni in loco e le analisi sono eseguiti secondo metodi individuati dalle ARPA_ sulla base delle evidenze scientifiche ed adottati con apposita Delibera della Giunta Regionale previo accordo interregionale.

7bis.3 - Considerato che la deteriorabilità dei campioni per le analisi di laboratorio, finalizzate al controllo dei parametri stabiliti dall'Allegato 1, non consente la revisione delle analisi, a cura dell'organo precedente è dato, anche oralmente, avviso al responsabile della piscina del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. 26

Punto 8 – Sanzioni²⁷

In attesa di definire puntualmente gli elementi fondamentali da tutelare con sanzioni e le relative graduazioni si è convenuto sulla possibilità di procedere secondo le seguenti direttrici:

8.1 - Sanzioni amministrative pecuniarie definite per singolo comportamento illecito;

8.2 - Sanzioni accessorie quali ad esempio la chiusura temporanea della piscina in presenza di comportamenti di particolare gravità ai fini della prevenzione (es. superamento del numero massimo di frequentatori ammesso o in caso di recidiva);

8.3. - Possibilità di sospensione delle sanzioni, nell'ambito delle procedure di autocontrollo, condizionata all'attuazione delle prescrizioni date dall'organo di vigilanza (vedi ad esempio procedura prevista dal Decreto legs 155/97 in materia di autocontrollo degli alimenti).

IPOTESI DI SANZIONI

Illecito	RIFERIMENTI
SANZIONI PECUNIARIE	
Mancata registrazione / aggiornamento procedure di autocontrollo	Punto 6
Mancato rispetto requisito dei parametri della Tabella dell'Allegato 1 (commisurati a ciascun parametro significativo)	Punto 15 <ul style="list-style-type: none"> • Parametri microbiologici • Parametri chimici (laboratorio e da campo) • Parametri microclimatici
Mancata comunicazione di inizio attività	Punto 10
Mancato rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni tecniche regionali	Punto 14
Mancata applicazione prescrizioni imposte dall'Azienda Sanitaria Locale	Punto 8bis.2
Superamento numero massimo frequentatori ammissibili	Punto 13
Mancanza di personale di cui al .>>>	Punto 4
Mancata comunicazione variazioni degli elementi oggetto della comunicazione di inizio attività	Punto 10.2
Mancata esposizione o informazione agli utenti del regolamento interno	Punto 17
SANZIONI ACCESSORIE	
Superamento numero frequentatori oltre la soglia del 50% in più	Chiusura dell'attività per un numero massimo di 5 giorni lavorativi
Recidiva nella stessa tipologia di violazione	Chiusura dell'attività per un numero massimo di 10 giorni lavorativi

Punto 8 bis) - PROVVEDIMENTI D'AUTORITÀ ²⁸

Premesso che, in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, che non possono essere risolte rispettando il normale ordine delle competenze e i normali poteri, l'Autorità Sanitaria Locale può adottare Ordinanze contingibili urgenti ai sensi dell'art.54 T.U. enti locali, si individuano i seguenti possibili provvedimenti amministrativi conseguenti all'attività di vigilanza e controllo:

8.bis.1 - Provvedimenti di chiusura da parte degli Organi di vigilanza ²⁹

Gli organi di vigilanza dispongono la chiusura della piscina nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria *[ovvero previsti dalla legge e dalle disposizioni tecniche, nonché dalla documentazione essenziale presentata in caso di denuncia di inizio attività]*

Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

8bis.2 - Prescrizioni extra procedimento autorizzativo

L'Azienda Sanitaria Locale può in ogni momento impartire, con provvedimenti motivati, particolari prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico-sanitario a tutela della salute degli utenti.

Punto 9) Regime transitorio

9.1 - Le disposizioni tecniche regionali stabiliscono i criteri con cui intervenire per gli adeguamenti strutturali ritenuti necessari fissando un congruo tempo comunque entro il limite massimo di cinque anni.

10 - PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO CATEGORIA A ³⁰

10.1 – Premesso che, ai fini della concessione edilizia e della successiva agibilità (che rappresenta un pre-requisito per l'esercizio) sono rilasciati i prescritti pareri igienico sanitari ai sensi della normativa vigente in materia edilizia (DPR 380/2001), l'esercizio dell'attività di piscina di Categoria A è soggetto a comunicazione di inizio attività da presentare all'Azienda Sanitaria Locale, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali. Tale comunicazione è richiesta anche nel caso di piscina del gruppo a2) la cui struttura principale sia già autorizzata ai sensi dell'art.231 T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n.1265.

10.2 - Sono elementi essenziali della comunicazione:

- a) Ubicazione della struttura;
- b) Categoria, gruppo, tipologia della piscina classificata ai sensi del punto 2;
- c) Numero e tipo di vasche classificate ai sensi del punto 2;
- d) Numero massimo di utenti ammissibili;
- e) Responsabile della gestione della piscina;
- f) Documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua, completa di dichiarazione di un professionista iscritto

all'albo che attesti rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali.

La variazione di uno o più elementi sopra elencati comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

10.3 - Le piscine di Categoria A, gruppo a2), possono essere temporaneamente utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa specifica comunicazione da inviare all'Azienda Sanitaria Locale con le modalità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni regionali.

11 - COMUNICAZIONI CATEGORIA B

11.1 - L'esercizio dell'attività di piscina della Categoria B è subordinato a comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale nelle forme e modi previsti dalle disposizioni tecniche regionali.³¹

11.2 - Le disposizioni regionali possono prevedere per le piscine di Categoria B, gruppo b1), l'utilizzo temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito condominiale.

12 - AUTORIZZAZIONI CATEGORIA C

12.1 - L'esercizio delle piscine di cui alla Categoria C rientra nell'ambito autorizzativo di cui all'art.194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, in quanto costituiscono strumento terapeutico o riabilitativo della struttura stessa.

12.2 - Le attività rientranti nella Categoria A da svolgersi in una piscina di Categoria C, sono soggette a preventiva denuncia o autorizzazione ai sensi delle disposizioni regionali. Sono escluse utilizzazioni temporanee per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte al pubblico.

13 - UTENTI

13.1 - Gli utenti della piscina, si distinguono in "frequentatori" e "bagnanti".

13.2 - Sono "frequentatori" gli utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio.

13.3 - Sono "bagnanti" i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto.

13.4 - Il numero massimo di frequentatori ammissibili³² è determinato, in relazione alle diverse categorie di piscine, secondo i parametri definiti dalle norme tecniche regionali,

con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole.

13.5 - Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato, in relazione ai diversi tipi di vasche, secondo i parametri definiti dalle norme tecniche regionali, con i seguenti obiettivi:

13.5.1 - garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;

13.5.2 - garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

13.6 - In nessun caso il numero massimo di bagnanti ammissibili previsto dalle disposizioni tecniche regionali potrà superare i seguenti limiti:³³

13.6.1 – nelle vasche di tipo a, b, g, h come classificate al punto 2.3: un bagnante ogni 5 m² di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di questi tipi presenti nella stessa sezione.

13.6.2 – nelle vasche di tipo c, d, e, f come classificate al punto 2.3: un bagnante ogni 3 m² di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di questi tipi presenti nella stessa sezione..

13.7 - Nella definizione dei parametri per la determinazione del numero massimo di frequentatori ammissibili per la Categoria A, gruppo a2), per la Categoria B e per la Categoria C, le disposizioni tecniche regionali dovranno tener conto anche del numero massimo dei potenziali soggetti aventi titolo d'uso.³⁴

13.8 - Le piscine delle Categorie A e C devono essere dotate di sistemi o procedure atte a rilevare in ogni momento il numero di frequentatori presenti nelle aree di riferimento, nonché a limitare l'accesso di ulteriori utenti oltre il numero massimo consentito.

13.9 - In ogni piscina ed in ogni momento è consentito l'accesso ad un numero di frequentatori non superiore a quello massimo ammissibile come sopra definito.

13.10 - In ogni sezione vasche ed in ogni momento è consentito l'accesso ad un numero di bagnanti non superiore a quello massimo ammissibile come sopra definito.

13.11 – Nei casi in cui Licenza di P.S. eventualmente rilasciata ai sensi dell'art.86 del T.LL.PP.SS. 18 maggio 1931 n.773 stabilisca, per ragioni di pubblica sicurezza e ai fini dell'agibilità, un numero massimo ammissibile di frequentatori o di bagnanti diversi da quelli definiti ai sensi della presente legge e delle disposizioni tecniche, l'obbligo sancito rispettivamente dal punto 9.9 e dal punto 9.10 è riferito al numero inferiore.

14 - DISPOSIZIONI TECNICHE REGIONALI [Regolamenti]

14.1 - La Regione con propri atti emana uno o più documenti tecnici per la definizione delle caratteristiche strutturali, degli aspetti gestionali, delle procedure di comunicazione, dei tempi e modalità di adeguamento e di ogni altro aspetto che la [legge] espressamente rinvia a tali disposizioni. Le disposizioni tecniche regionali potranno articolarsi come di seguito specificato:³⁵

- 14.1.1** - Disposizione tecnica per la Categoria A, gruppo a1);
- 14.1.2** - Disposizione tecnica per la Categoria A, gruppo a2);
- 14.1.3** - Disposizione tecnica per la Categoria A, gruppo a3);
- 14.1.4** - Disposizione tecnica Categoria B (linee guida);
- 14.1.5** - Disposizione tecnica Categoria C (linee guida);

15 - Allegato A) - REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI

15.1 - I requisiti igienico-ambientali delle piscine, riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento, di immissione e contenute in vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, i punti di prelievo, i requisiti termoigrometrici e di ventilazione, i requisiti illuminotecnici e i requisiti acustici, sono specificati nell'ALLEGATO 1 dell'Accordo.³⁶

Esso potrà essere in tutto o in parte modificato o sostituito a seguito di nuovi Accordi Stato - Regioni - Province autonome mediante recepimento con deliberazione della Giunta regionale.

15.3 - Ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua sufficienti a mantenere la stessa costantemente entro i limiti previsti dall'ALLEGATO 1, in ogni condizione di utilizzo, salvo quanto stabilito per le "vasche di piscina termale" e per i "bacini di balneazione" al punto 3 (Campo di applicazione).

16 - REQUISITI STRUTTURALI

16.1 - I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, sono stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali, con i seguenti obiettivi:³⁷

16.1.1 - garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;

16.1.2 - garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

16.1.3 - garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;

16.1.4 - garantire che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

16.2 - La piscina deve essere mantenuta costantemente nelle condizioni strutturali previste dalle disposizioni tecniche regionali; gli spazi e i locali devono essere mantenuti e utilizzati per l'uso al quale sono stati destinati, quali risultano dalla documentazione presentata ai fini della autorizzazione, denuncia o comunicazione.

16.3 - Nel complesso piscina si individuano i seguenti possibili elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dalle disposizioni tecniche regionali, in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasche:

16.3.1 - sezione vasche (natatorie e di balneazione);

16.3.2 - sezione servizi;

16.3.3 - sezione impianti tecnici;

16.3.4 - sezione pubblico;

16.3.5 - sezione attività accessorie;

16.4 - Nella stessa sezione vasche la presenza di “vasche di piscina”, “vasche di piscina termale” e “bacini di balneazione” è mutuamente esclusiva.³⁸

16.5 – Le disposizioni regionali possono stabilire un rapporto limite tra la superficie delle vasche e quella totale a disposizione dei frequentatori.³⁹

17.6 - La sezione servizi, comprendente spogliatoi, servizi igienici e docce, deve essere ad uso esclusivo dei frequentatori della piscina.

17.7 - Le sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree nettamente separate dalla sezione vasche.

Quando il tipo di attività accessorie presenti prevedano che gli utenti debbano sottoporri alle stesse operazioni di preventiva pulizia personale e sottostare alle stesse regole comportamentali dei bagnanti, tali utenti possono usufruire della stessa area servizi della piscina; in tal caso essi sono equiparati ai “frequentatori” e concorrono al raggiungimento del numero massimo di frequentatori ammissibili.


17 - REGOLAMENTO INTERNO

17.1 - Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore - utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell'impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.

17.2 - Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.


18 – DISPOSIZIONI FINALI

- Per quanto riguarda le piscine delle strutture agrituristiche le Regioni potranno individuare peculiari modalità applicative, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica;
- Per quanto riguarda gli aspetti inerenti le attività sportive svolte in piscina si rinvia alla normativa regionale di settore;
- Per quanto riguarda le piscine termali si rinvia a quanto stabilito dall'Accordo tra Regioni e Federterme.



(PER MEMORIA)

**LICENZA COMUNALE di esercizio
piscine riconducibili alla definizione di “stabilimento di bagni”
di cui all’art.86 del T.U.L.L.P.S. e art. 19 DPR 616/77**



Gruppo Regione del Veneto - 05/2004

NOTE:

¹ E' stata considerata la possibilità di estendere la definizione prevedendo anche la presenza di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua. L'ipotesi è stata decisamente abbandonata in quanto avrebbe introdotto un ulteriore requisito necessario per poter definire una certa struttura come "piscina", escludendo per contro da tale definizione le strutture prive di impianti di trattamento, quindi rendendole non soggette alla legge. La definizione concordata comprende prudentemente tutte le possibili ipotesi strutturali: spetta alla normativa tecnica inquadrare le nuove realtà attraverso la definizione dei requisiti specifici richiesti (es. piscine prefabbricate).

² Le strutture terapeutiche - curative e riabilitative - e le termali si distinguono per i riferimenti normativi nazionali che le sottopongono a differenti vincoli. Definirle in via generale in modo distinto permette di adattare in modo più opportuno anche la materia riguardante le relative piscine, oggetto della presente bozza.

Conseguentemente a queste nuove definizioni si rende necessario adattare anche le definizioni dei tipi di vasche g e h che l'Accordo (riprendendo in modo acritico il testo della bozza di atto d'intesa) aveva diviso secondo un criterio non supportato giuridicamente.

³ La Legge 24 ottobre 2000 n.323 "Riordino del settore termale" (non sufficientemente tenuta in considerazione in fase di Accordo) stabilisce:

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "idromineraie", "thermae", "spa (salus per aquam)" sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).

E l'art. 3, recita:

Art. 3. (Stabilimenti termali)

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Da qui si ricava che le piscine che si fregino della qualifica di termali possono utilizzare solo acque che rispondano alla specifica normativa, senza alcun trattamento; pertanto alle stesse non possono essere applicati i parametri dell'Allegato 1. Per contro la stessa acqua potrebbe essere utilizzata anche in un impianto "parallelo" (in locali separati), ma in questo caso, come per l'estetista, non può essere utilizzata la terminologia "termale" e le caratteristiche dell'acqua devono sottostare ai parametri dell'Allegato 1.

⁴ DPR 08 giugno 1982 n. 470; modificato dall'art.18 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422

⁵ Questa definizione si differenzia solo apparentemente da quella dell'Accordo: il riferimento all'art 1173 del codice civile era stato a suo tempo introdotto solamente per l'urgenza di arrivare alla approvazione dell'accordo senza ritardarne la firma.

Il codice Civile in realtà non definisce la natura giuridica delle piscine, ma regola la proprietà negli edifici. La classificazione proposta dall'Accordo, in riferimento alla categoria B necessita quindi di una specificazione.

Infatti la categoria giuridica del "condominio" ai sensi del Codice Civile rappresenta la proprietà, per quote millesimali, delle parti comuni di un edificio ad uso civile (generalmente residenziale, direzionale o commerciale).

Questa definizione però non comprende in alcun modo l'edificio civile, ancorché costituito da numerose unità abitative, di cui sia proprietario un'unica persona fisica o giuridica. (È il caso di precisare che la proprietà di più persone pro indiviso, ad es. coniugi o eredi, equivale in tutto ad un unico proprietario, cioè un unico condomino).

È evidente che la definizione dell'Accordo non comprende la grande struttura abitativa di proprietà ad esempio di una compagnia di assicurazione (quindi non condominio), mentre comprende la villetta bifamiliare appartenente a due proprietari per quote millesimali (quindi condominio) anche se i proprietari sono membri di una stessa famiglia. Tale incongruenza non era certamente nelle intenzioni dei contraenti dell'Accordo.

Con le assimilazioni proposte si è tentato di porvi rimedio nel rispetto dello spirito dell'Accordo e nella direzione di una maggiore equità sociale.

⁶ Il numero delle quattro unità abitative è stato mutuato dal Codice Civile [art.1129] e sembra un limite ragionevole ed equo per le assimilazioni proposte. Il CC considera il numero di quattro "condomini" come limite entro il quale non è obbligatoria la nomina di un amministratore, lasciando evidentemente intendere che fino a quattro proprietari (che potrebbero però rappresentare un numero ben maggiore di unità abitative) l'amministrazione possa essere condotta in accordo tra i condomini secondo le regole della normale convivenza.

Anche dal punto di vista della tutela della salute degli utenti della piscina è plausibile ritenere che fino a quattro unità abitative (condominali o no) la problematica possa similmente essere gestita in forma privata, senza ingerenze della pubblica amministrazione e che, per contro, in un complesso con più di quattro unità abitative (anche non condominiali) la gestione della piscina cominci a diventare un problema igienico sanitario da tutelare.

D'altra parte però si avverte anche l'esigenza di poter distinguere le grosse strutture condominiali da quelle piccole, potendo in tal modo prevedere obblighi e prescrizioni meno "pesanti" per queste ultime.

⁷ Si ribadisce che questa fattispecie non rappresenta giuridicamente un condominio e il numero ridotto di unità abitative attenua l'importanza del bene pubblico da tutelare, tanto da poterla assimilare a singola abitazione ed escluderla dall'assoggettamento alla presente legge. Si tratta di una scelta proposta.

⁸ Questa riserva sembra opportuna dal momento che in particolari strutture condominiali (ad esempio case a schiera) è possibile che il singolo condomino possa realizzare una piscina per proprio uso esclusivo.

⁹ La classificazione riproduce quella dell'Accordo, per ragioni esclusivamente di chiarezza e per precisare meglio i dettagli si sono introdotti i "gruppi" all'interno delle tre categorie.

¹⁰ La suddivisione in due gruppi anche di questa categoria permette di modulare meglio i requisiti strutturali e gestionali in ragione della diversa rilevanza del bene pubblico da tutelare.

¹¹ per ragioni esclusivamente di chiarezza è stato introdotto il termine "tipologia" per descrivere le caratteristiche strutturali.

¹² per ragioni esclusivamente di chiarezza si è utilizzato il termine "tipo" per descrivere le vasche.

¹³ Ipotizzando che in una struttura di cura e riabilitazione si intenda esercitare anche attività di nuoto aperto al pubblico generico, non a scopo terapeutico, è necessario tutelare l'utente che accedendovi per scopi terapeutici, con prescrizione medica, ha diritto ad essere assistito da un professionista sanitario e non solo da un istruttore al nuoto o assistente bagnanti. Pur riconoscendo il legittimo interesse ad utilizzare al massimo rendimento gli impianti natatori, è necessario porre i limiti perché gli organi di vigilanza possano verificare e perseguire gli eventuali abusi di professione sanitaria. Quindi la promiscuità, ovvero contemporaneità dell'attività di nuoto e quella terapeutica, va senz'altro impedita.

¹⁴ L'Accordo prevede l'inclusione nella classificazione delle piscine condominiali; conseguentemente esclude tutte le piscine appartenenti ad edifici residenziali la cui proprietà non sia in condominio. La conseguenza è che l'edificio, anche se costituito da numerosi alloggi, che sia di proprietà di un unico soggetto, non potendo essere considerato "condominio" ai sensi del CC, dovrebbe essere escluso dalla classificazione. A sanatoria di questa che è certamente un'incongruenza non sufficientemente chiarita in sede di accordo si pone rimedio con le assimilazioni proposte nelle definizioni. Per quanto riguarda le singole abitazioni non può esserci alcun dubbio sul fatto che non siano, a maggior ragione, ricomprese nella classificazione. La suddivisione in gruppi consente inoltre di applicare normativa differenziata come è nello spirito dell'Accordo ai punti 3.1 e 3.2.

¹⁵ Il Responsabile della piscina è la figura che, avendone le capacità, viene incaricata della gestione in tutti i suoi aspetti funzionali ed organizzativi e che se ne assume la relativa responsabilità. Esso può in taluni casi coincidere con il "titolare" dell'azienda o società, ma resta comunque un soggetto giuridicamente distinto. Anche nel caso in cui il responsabile della piscina fosse lo stesso "titolare" andrà prevista da parte di questi l'esplicita assunzione dell'incarico di responsabile della piscina. A maggior chiarimento va ricordato che la licenza di PS o l'autorizzazione ai sensi del T.U.LL.SS., quando necessarie, sono sempre intestate alla ditta o società che diventa in tal modo Titolare del diritto all'esercizio dell'attività; in nessun caso le autorizzazioni sono rilasciate alla figura del Responsabile incaricato: a quest'ultimo caso, mai si chiede, come pre-requisito, una dichiarazione di accettazione dell'incarico e l'autocertificazione dei titoli professionali, quando richiesti.

¹⁶ Questa precisazione, forse ridondante in quanto non necessaria per la definizione dei compiti, permetterebbe però di sanzionare direttamente in caso di pulizie carenti, senza dover passare attraverso una procedura di verifica dell'autocontrollo.

¹⁷ Nel condominio l'amministratore è già la figura nominata dall'assemblea come responsabile della gestione delle parti comuni; la piscina è un impianto comune, a servizio dei condomini, così come l'ascensore, la caldaia o l'autoclave.

Nel caso in cui l'amministratore non sia nominato, proprio perché nel condominio la piscina non è che uno degli impianti comuni, la responsabilità deve rientrare nelle regole del Codice Civile, che la normativa regionale non può autonomamente cambiare.

¹⁸ Le considerazioni sono del tutto analoghe per le piscine della categoria C. Infatti il responsabile della struttura principale, autorizzata ai sensi del T.U.LL.SS. è il Direttore Sanitario, al quale tra l'altro viene chiesto una esplicita dichiarazione di assunzione di responsabilità. Se è vero che la piscina, in quelle strutture, è un mezzo terapeutico o riabilitativo (uno dei tanti) è anche vero che il responsabile non può che essere il direttore sanitario.

¹⁹ L'espressione "garantisce il corretto funzionamento..." qui usata deve essere interpretata come una declaratoria dei compiti assegnati a questa figura; l'espressione non va interpretata come spostamento della responsabilità del rispetto dei parametri dalla figura del Responsabile della piscina all'addetto agli impianti, in quanto quest'ultimo non avrebbe l'autonomia tecnico organizzativa ed economico-finanziaria che ne sono i presupposti. La stessa considerazione vale nel caso di affidamento a ditta esterna. Il contratto dovrà precisare i termini dell'incarico, ma in nessun caso potrà esonerare il Responsabile della piscina dalla sua responsabilità.

²⁰ Tra le novità più rilevanti introdotte l'Accordo vi è certamente quella dell'autocontrollo come strumento principale da porre in essere a tutela della salute degli utenti. Si tratta di una inversione di prospettiva di 180 gradi. Si abbandona infatti dalla visione "paternalistica" della Legge che dettava minuziosamente quali dovevano essere i controlli e i tempi degli stessi, inducendo i gestori alla convinzione che il mero rispetto di tali prescrizioni fosse sufficiente a scaricarli di ogni ulteriore responsabilità [impostazione anche abbiamo ritrovato anche nell'ultima bozza dell'atto di intesa abortito], per passare ad una più consapevole responsabilizzazione del gestore. A questo la legge assegna gli obiettivi di salute da garantire, lasciandolo però libero di organizzare il proprio sistema di controllo, richiedendogli nello stesso tempo l'adozione di una metodologia scientifica che conferisca al sistema adottato una effettiva credibilità rispetto all'obiettivo da raggiungere.

Si tratta di una modalità che si rifà alla metodologia di indagine HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point); questo è il senso della citazione del D.Lgs 26/05/1997 n.155 come riferimento di esempio normativo.

Pur essendo da anni adottato in campo alimentare, l'autocontrollo non è ancora universalmente riconosciuto come il nuovo corso dei rapporti tra attività privata e controllo pubblico e richiede una vera "riconversione culturale".

²¹ L'autocontrollo deve muoversi su due direttrici: la qualità dell'acqua per la tutela igienico sanitaria e gli altri rischi ambientali per la sicurezza rispetto alla possibilità di incidenti o altri eventi dannosi per l'utente.

²² L'autocontrollo deve muoversi su due direttrici: la qualità dell'acqua per la tutela igienico sanitaria e gli altri rischi ambientali per la sicurezza rispetto alla possibilità di incidenti o altri eventi dannosi per l'utente.

²³ Si è convenuto sul fatto che la legge deve raccogliere i principi dell'autocontrollo stabiliti dall'Accordo, mentre tutto il dettaglio procedurale può essere meglio affidato ai regolamenti.

²⁴ La "riconversione culturale", di cui si è accennato nella nota riguardante i controlli interni, diventa un passaggio cruciale e imprescindibile per l'attività di vigilanza e controllo pubblico.

Sono da ripensare e ridefinire molti degli elementi che [forse equivocando] costituivano i capisaldi dall'azione di controllo esterno.

Ad esempio per decenni si è enfatizzato il significato del dato analitico, valutandolo spesso di per se stesso, avulso dal contesto al quale si riferiva. Non di rado è stato scaricato il gestore della propria responsabilità, lasciando implicitamente e forse involontariamente credere che i veri e unici controlli necessari fossero quelli dell'Azienda sanitaria.

E' evidente che così, se mai è stato, ora non può più essere.

I controlli esterni, di cui il campione per l'analisi è solo uno degli strumenti ed è posto a valle di una serie di verifiche, assumono un nuovo significato: essi devono verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non sostituirlo. A questo scopo l'Ulss che dovrà fare i controlli esterni ha già una conoscenza sufficientemente completa dell'impianto fornita dalla comunicazione -denuncia)

In questa ottica bisogna compiere lo sforzo di sfrondare le normative che si vanno a disegnare da quegli adempimenti formali (ad esempio vidimazione di registri) che non aggiungono il benché minimo valore alle procedure di autocontrollo.

Particolare rilievo va dato alla certezza dei controlli e alla credibilità delle sanzioni, pena il fallimento di tutto il sistema.

²⁵ La definizione di questo paragrafo pone le basi perché i campioni vengano effettuati con tutti i crismi previsti per questo tipo di atti a forte impatto giuridico. Viene subito da osservare che questo esclude la possibilità, per gli organi di vigilanza, di prelevare campioni a scopo di indagine conoscitiva a sfondo di ricerca o epidemiologico. Non si può che confermare esplicitamente tale impostazione, in quanto la finalità dell'azione di vigilanza è quella di verificare la correttezza del comportamento del gestore, non tanto verso una teoria scientifica piuttosto che un'altra, bensì rispetto alla tutela della salute degli utenti.

Ammettere per legge la possibilità di campioni "esplorativi" significherebbe ammettere la possibilità di azioni di vigilanza prive degli elementi giuridici che ne costituiscono i presupposti e che rendono efficace l'azione stessa.

In altre parole dal punto di vista giuridico non esistono campioni "fiscali" e campioni "conoscitivi", ma solo campioni "regolari" e campioni irregolari.

Ciò è ancora più vero con l'introduzione del metodo dell'autocontrollo, in base al quale spetta al gestore e non agli organi di vigilanza compiere tutte le attività necessarie a conoscere e valutare i problemi, individuare le soluzioni e verificarne l'efficacia. Questi sì sono i veri campioni conoscitivi. Ancora una considerazione: supponendo di effettuare dei campioni e relative analisi conoscitive che dessero degli esiti irregolari, magari con risvolti penali, il campione sarebbe la dimostrazione di un illecito e non potrebbe essere utilizzato perché non regolare. Questo sarebbe un buon per un'azione disciplinare, ma sarebbe un assurdo giuridico se venisse proposto o anche solo ammesso dalla legge.

²⁶ Il punto ripropone tal quale la disposizione dell'art.223 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n.271 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale". Esistono sentenze della Corte Costituzionale che ne ribadiscono la validità e dichiarano incostituzionali le norme che non lo prevedono (es. sentenza 139 del 1/4/1993 su art.12 del DPR 236/88 – acque destinate al consumo umano).

Potrebbe essere obiettato che la norma regionale è prettamente amministrativa e che pertanto la disposizione dell'art.223 citato non si applica.

Va perciò precisato che il campione per analisi, è sempre un atto amministrativo, che può eventualmente dimostrare un illecito penale. Se ci si trovasse già in presenza di un reato, cadrebbe il presupposto stesso del campione per analisi e si entrerebbe nelle procedure del processo, dove le prove si formano con altre modalità, ancor più garantiste.

Si deve quindi concludere che la norma prevista dall'art. 223 del D.Lgs 271/89 riveste carattere generale e riguarda la generalità dei campioni per le analisi di laboratorio. La garanzia di difesa va sempre applicata, tanto in ambito amministrativo, quanto in ambito penale.

Si consideri la possibilità che l'analisi di un campione, ancorché eseguito per fini amministrativi, metta imprevedibilmente in evidenza elementi che trascendendo l'ambito amministrativo dimostrino la commissione di un illecito penale: in questa ipotesi solo il campione eseguito correttamente potrebbe diventare fonte di prova (anche a discolora) e potrebbe entrare nel processo penale.

Infine, la legge 24 novembre 1981 n.689, all'art.24 "Connessione obiettiva con un reato" prevede che quando l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione amministrativa, il giudice penale è competente anche per decidere su quest'ultima. A dimostrazione che nessun atto di accertamento amministrativo può essere considerato a priori svincolato dalle regole della legge penale.

²⁷ Il capitolo delle sanzioni costituisce un aspetto delicato di tutta la normativa e deve essere attagliato all'importanza delle norme definite e dell'interesse pubblico da tutelare, nonché all'efficacia che si ritiene ciascuna sanzione possa avere nello scoraggiare comportamenti illeciti. Si dovrà quindi procedere prima alla precisa definizione delle norme, verificandone i punti di forza e quelli di debolezza, le incongruenze e le contraddizioni.

²⁸ Questi provvedimenti non hanno le caratteristiche giuridiche delle sanzioni, infatti non hanno scopo afflittivo, ma di prevenzione.

²⁹ Si tratta di una possibilità già prevista dall'art.8 D.Lgs 30/12/1999 n.507 limitatamente alla materia degli alimenti e che pertanto per le piscine dovrebbe essere specificatamente introdotta dalla nuova disciplina regionale.

D'altra parte questa possibilità sembra configurarsi come logica conseguenza dell'introduzione dell'autocontrollo e quindi come bilanciamento delle forze in gioco tra privato imprenditore e pubblico controllore.

Quanto all'individuazione degli organi di vigilanza competenti, la ricognizione di innumerevoli norme che con tale espressione si riferiscono al personale di vigilanza e ispezione, unitamente alla recente sentenza TAR Abruzzo – L'Aquila n.12 del 27 gennaio 2004, non lasciano molti dubbi sul fatto che questi provvedimenti vanno adottati direttamente dal personale di vigilanza.

È il caso di sottolineare ancora una volta che questi provvedimenti non hanno carattere sanzionatorio, ma di prevenzione e sono basati non su valutazioni discrezionali di competenza dell'Autorità, ma piuttosto su rilevamenti tecnici di competenza del professionista sanitario (medico, tecnico della prevenzione).

³⁰ Le piscine pubbliche di Categoria A, gruppo a1) sono già soggette a licenza di Pubblica Sicurezza (art.86 del T.U.LL.PP.SS.) in quanto "stabilimenti di bagni", così definiti dal Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tale licenza ha evidenti la finalità di ordine pubblico.

Quando la struttura preveda l'accesso di pubblico si pone il problema dell'agibilità (commissione pubblici spettacoli o dichiarazione di professionista) secondo la specifica normativa.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari in un primo momento sembrava doverci orientare verso l'istituzione di una specifica autorizzazione sanitaria, in quanto sembrava la metodologia più rassicurante.

Successivamente, come accennato in premessa, si è preso atto che le normative nazionali e regionali sono orientate in modo deciso verso la semplificazione amministrativa i cui perni sono da una parte

l'assunzione di responsabilità del privato che intraprende l'attività e dall'altra la "riconversione" delle finalità e metodologie dell'azione di vigilanza e controllo.

In particolare va tenuto presente il disposto dell'art.19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che testualmente recita:

Art. 19 (Denuncia di inizio attività)

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Si può ben ritenere che una dichiarazione del titolare, corredata di documentazione sufficientemente descrittiva della situazione, sia del tutto sufficiente alla pubblica amministrazione per esercitare l'azione di vigilanza e controllo a tutela della salute degli utenti. Un atto formale di autorizzazione non sembra costituire una grossa garanzia aggiuntiva.

Piuttosto dovrà essere posta particolare cura nel modulare correttamente le sanzioni e gli altri provvedimenti accessori per rendere effettiva ed efficace l'attività di vigilanza e controllo da parte dell'Azienda ULSS.

³¹ Le piscine ad uso privato riunite nella Categoria B, anche per effetto delle assimilazioni proposte, rappresentano un interesse "pubblico" da tutelare di importanza certamente secondaria rispetto a quelle destinate ad una utenza pubblica. Che il legislatore si ponga l'obiettivo di farle emergere e prescrivere degli adempimenti a tutela degli utilizzatori (terzi rispetto all'insieme del condominio) è una scelta prudente e condivisibile da molti punti di vista. Va però considerato che, per la loro collocazione in ambito privato, sarebbe una forzatura richiedere a queste entità gli stessi obblighi delle piscine di Categoria A. Di qui la scelta di optare per una comunicazione dai toni più blandi, che però presuppone un'assunzione di responsabilità del condominio nei confronti di ciascun condòmino e nel contempo assicura agli organi di vigilanza la possibilità di svolgere la propria azione a tutela della salute dei cittadini.

³² La definizione del numero di frequentatori e il numero di bagnanti di una piscina riveste, dal punto di vista che interessa alla presente normativa, una duplice importanza. Infatti, da un lato bisogna assicurare che il carico inquinante determinato dall'attività dei nuotatori sia proporzionato alla massa d'acqua contenuta in vasca, in modo che, alle condizioni di effettivo esercizio, non si abbiano a determinare condizioni di sovraccarico igienico; dall'altro bisogna assicurare che il numero di persone potenzialmente presenti in acqua sia tale che l'attività dei nuotatori possa avvenire senza pericolo di incidenti e senza difficoltà per i sorveglianti.

Per quanto riguarda eventuali limiti diversi stabiliti ai fini della Pubblica Sicurezza si ritiene non sussista alcuna incompatibilità dal momento che spetta al Responsabile della gestione attenersi al numero più restrittivo.

³³ I limiti indicati sono stimati dal gruppo come congrui, essi trovano corrispondenza nelle norme DIN.

³⁴ Lo scopo di questo paragrafo è quello di far rilevare come in un albergo o un camping o un condominio ecc. il numero di frequentatori ammissibili non potrà in alcun caso superare il numero massimo di ospiti. Infatti solo questi hanno titolo d'uso; in caso contrario ci si troverebbe di fronte ad una forma di abusivismo rispetto ad un uso riferibile al gruppo a1).

³⁵ Prevedere l'adozione di normative tecniche distinte per ogni categoria e gruppo va nella direzione di una maggior chiarezza di impostazione e consente di evidenziare come per ciascuna categoria e gruppo (e forse anche sottogruppo) debba essere fatto lo sforzo di stabilire delle regole specifiche, evitando di formulare regole di compromesso che nella pratica non si adattano ad alcuna realtà.

³⁶ I requisiti igienico ambientali, per il loro forte impatto sulla salute degli utenti, si configurano come “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” - art 117 della Costituzione - pertanto parametri che rientrano nell’ambito della competenza legislativa esclusiva statale. Il Ministero della Salute, aderendo alla pressante richiesta del coordinamento interregionale ha rinunciato ad adottare provvedimenti autonomi, accettando in virtù del principio di leale collaborazione tra istituzioni che i parametri tecnici venissero inseriti come allegato dell’accordo. L’Allegato 1 dell’Accordo a questo punto diventa tal quale il documento di riferimento.

Per queste considerazioni si ritiene che la normativa regionale debba limitarsi a farne esplicito riferimento evitando una nuova definizione autonoma, anche se coincidente.

³⁷ È opportuno che anche rispetto alla definizione dei requisiti strutturali la legge definisca in modo chiaro gli obiettivi di igiene e sicurezza degli utenti, ponendoli allo stesso tempo quali vincoli per la definizione delle disposizioni tecniche. L’igiene e la sicurezza dei nuotatori in area vasche e in area servizi, ha tuttavia differenti esigenze che dipendono rispettivamente dalle modalità di svolgimento del nuoto e dalle modalità organizzative in cui si articolano i turni di accesso. È pertanto prudente che la legge apra la possibilità di individuare numeri e parametri diversi per le diverse aree e modalità.

³⁸ Ai tre tipi di acqua di alimentazione previsti corrispondono altrettante diverse situazioni sia sul piano giuridico, come sul piano tecnico e su quello igienico-sanitario; la mutua esclusività della presenza delle relative vasche nella stessa sezione mira a separare le tre situazioni a tutela dell’utente.

³⁹ Lo scopo del limite suggerito sarebbe di evitare che si instaurino situazioni abnormi di sproporzione tra la finalità natatoria della struttura piscina e quella delle altre aree accessorie, con la possibile conseguenza che la gestione ed il controllo delle attività possano risultare difficoltose.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (GU n.085 Suppl.Ord. del 11.4.96) concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

- VISTO** il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;¹
- VISTO** il regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;¹
- VISTE** le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;¹
- VISTA** la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'articolo 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;²
- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza";²
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio";¹
- VISTO** il decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;²
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante: "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001;²
- VISTA** la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n. 110 del 13 maggio 2005;²
- VISTA** la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale

tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 22/1 del 24 gennaio 2002;²

- VISTE** le disposizioni indicate nel *Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA*, recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;²
- RILEVATA** la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'Interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attività sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio;²
- RAVVISATA** l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;²
- ACQUISITO** il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 per gli aspetti di prevenzione degli incendi;²

¹ Così modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005

² Aggiunto dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

Decreta

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

ART. 2 DEFINIZIONI

Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni:

Spazio di attività sportiva

Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.

Zona di attività sportiva

Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto.

Spazio riservato agli spettatori

Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.

Zona spettatori

Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.

Spazi e servizi di supporto

Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.

Spazi e servizi accessori

Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.

Impianto sportivo

Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'impianto sportivo comprende:

- a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- b) la zona spettatori;
- c) eventuali spazi e servizi accessori;
- d) eventuali spazi e servizi di supporto.

Impianto sportivo all'aperto

Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.

Impianto sportivo al chiuso

Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto.

Complesso sportivo

Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.

Complesso sportivo multifunzionale

Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica ³

Area di servizio annessa

Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.

Area di servizio esterna

Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile. ⁴

Zona esterna

Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati.

Spazi di soccorso

Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.

Via d'uscita

Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna.

Spazio calmo

Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.

Percorso di smistamento

Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato.

Strutture pressostatiche

Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.

Capienza

Massimo affollamento ipotizzabile.

³ Inserito dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

⁴ Così modificato dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

ART. 3 NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

- 1) una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
- 2) piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
- 3) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
- 4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
- 5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;
- 6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni.
- 7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica⁵

Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.

Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi.

La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distruttive e funzionali dell'impianto o quando si verificano sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

⁵ Aggiunto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

ART. 4 UBICAZIONE

L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.

Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre di soccorso, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni 6.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982.

La separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna all'impianto.

Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere assicurata la possibilità dell'accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi:

- raggio di volta non inferiore a 13 m;
- altezza libera non inferiore a 4 m;
- larghezza: non inferiore a 3,50 m;
- pendenza: non superiore a 10%;
- resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni

stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:

- a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;
- b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 Kg/mq di legna standard equivalente;
- c) le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:
 - 1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonché a dispositivo di azionamento manuale;
 - 2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400°C;
 - 3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;
 - 4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;
 - 5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria;
 - 6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;
- d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.⁷

⁶ Così integrato dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

⁷ Aggiunto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

ART. 5

AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO

Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato. La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire

agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.⁸

Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche.

La disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido.

⁸ Così modificato dall'art. 5 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

ART. 6

SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Spazio riservato agli spettatori

La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.

Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e Numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.

Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.

Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori.

Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, è consentito prevedere posti in piedi.

Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.

Spazio di attività sportiva

La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive.

Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli

spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva.

ART. 6-BIS.

SISTEMI DI SEPARAZIONE TRA ZONA SPETTATORI 9 E ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA

La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:

- a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
- b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
- c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti.

Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta dal Questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo Operativo Sicurezza di cui al successivo articolo 19-ter.

Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal Questore della provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.

In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.

Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.

⁹ Articolo aggiunto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

ART. 7 SETTORI ¹⁰

Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.

Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:

- a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;
- b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.

La finalità di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti. La finalità di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:

- a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121- 2 o equivalenti;
- b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione degli

spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.

La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.

Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo.

¹⁰ Articolo così sostituito dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

ART. 8 SISTEMA DI VIE DI USCITA

Zona riservata agli spettatori

L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello della zona di attività sportiva.

Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore; qualora gli ingressi siano dotati di preselettori di fila la larghezza degli stessi non va computata nel calcolo delle uscite.

Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dall'impianto.

La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti consentiti, si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo.

Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non deve essere inferiore a 2.

Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17.

Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.

Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m.

Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di 15; i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.

Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le estremità di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso.

È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purchè questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due; per scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione Provinciale di Vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.

Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del 12% con piani di riposo orizzontali profondi almeno m 1,20, ogni 10 metri di sviluppo della rampa.

Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze, deve esistere nelle pareti per una altezza di 2 m dal piano di calpestio.

È ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita.

Zona di attività sportiva

Il sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di attività sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.

ART. 8-BIS. AREE DI SICUREZZA E VARCHI. ¹¹

Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate:

- a) "*Area di massima sicurezza*", comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in

materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 -2 o equivalenti;

- b) "*Area riservata*", realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna, di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 - 2 o equivalenti.

Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.

I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonché di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso.

I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalidabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.

I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'articolo 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata.

Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del Questore della Provincia.

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

ART. 9 DISTRIBUZIONE INTERNA

I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita.

I gradoni per posti a sedere devono avere una pedana non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra pedana ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.

Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo di 500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere realizzati in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore al 12% o su gradoni con alzata non superiore a 0,25 m.

I percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i gradini delle scale di smistamento devono essere a pianta rettangolare con una alzata non superiore a 25 cm e una pedana non inferiore a 23 cm; il rapporto tra pedana e alzata deve essere superiore a 1,2; è ammessa la variabilità graduale dell'alzata e della pedana tra un gradino e il successivo in ragione della tolleranza del 2%.

Tra due rampe consecutive è ammessa una variazione di pendenza a condizione che venga interposto un piano di riposo della stessa larghezza della scala di smistamento, profondo almeno m 1,20, fermo restando i limiti dimensionali dei gradini ed il rapporto tra pedana e alzata.

ART. 10 SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno; ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.

La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri casi la zona spettatori deve essere dotata di servizi igienici proporzionati in ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in quelli all'aperto.

I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 metri; l'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo del pubblico.

Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi, in caso contrario

deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi ambiente per ora.

I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona spettatori che nell'area di servizio annessa dell'impianto.

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono, di un lavabo, di acqua potabile, di un lettino con sgabelli, di una scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti dalla viabilità esterna all'impianto.

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori è necessario, in occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un presidio medico e l'ambulanza in corrispondenza di un pronto soccorso.

Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di pertinenza dell'impianto.

Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate nell'ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle caratteristiche dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato.

ART. 11 SPOGLIATOI

Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti o alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline previste nella zona di attività sportiva.

Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni ed i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva devono essere delimitati e separati dal pubblico.

ART. 12 MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

È ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.¹²

Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.

ART. 13 COPERTURE PRESSOSTATICHE

L'impiego di coperture pressostatiche è consentito negli impianti ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti e addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984; devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione; in alternativa possono essere installati dispositivi di allarme sonoro e luminoso che comunichino ai presenti eventuali anomalie, abbassamenti della pressione e/o carichi di vento o di neve superiori ai limiti di progetto della zona in esame.

Il sistema di illuminazione, ove sospeso alla copertura, deve essere munito di idonei dispositivi di protezione e sicurezza contro la caduta accidentale.

Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza non inferiore a m 1,20, detti varchi devono essere opportunamente intelaiati e controventati per evitare, in caso di caduta del pallone, l'ostruzione dell'uscita.

Deve essere prodotto annualmente al Comune, un certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato attestante l'avvenuta verifica del materiale di copertura e dei dispositivi di cui al comma precedente.

ART. 14 PISCINE

Lo spazio di attività sportiva di una piscina è costituito dalle vasche e dalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve essere realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in materiale antidrucciolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.

La densità di affollamento di una piscina deve essere calcolata nella misura di 2 m² di specchio d'acqua per ogni bagnante.

Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 m². Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m².

Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 m².

Per vasche oltre 1.000 m² dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m².

Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.

ART. 15 STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI

Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi dei suddetti materiali, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 sopracitata e nel Decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1986

"Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno".

Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le seguenti:

- a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);
- b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;
- c) ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).

Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attività sportive", all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.

Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettanti siano estese alle zone di attività sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è comunque necessaria.

Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali degli impianti sportivi.

Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di

reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti e dei materiali posti non

in aderenza agli elementi costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, e dei sedili per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM e 2.

I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al fuoco. È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.

ART. 16 DEPOSITI

I locali, di superficie non superiore a 25 m², destinati a deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano dell'impianto; le strutture di separazione e le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 Kg/m². La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A.

I locali, di superficie superiore a 25 m² destinati al deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o al 1 e 2 interrato. La superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve essere superiore a 1000 m² per i piani fuori terra e a 500 m² per i piani 1 e 2 interrato. Le strutture di separazione e le porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio deve essere limitato a 50 Kg/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 150 m² di superficie.

Per i depositi con superficie superiore a 500 m², se ubicati a piani fuori terra, e 25 m², se ubicati ai piani interrati, le comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI 60.

Qualora detto disimpegno sia a servizio di più locali deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente verso l'esterno.

I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

ART. 17 IMPIANTI TECNICI

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186, (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rilevazione;
- d) impianti di estinzione incendi.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per gli impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- segnalazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
- impianti idrici antincendio: 60 minuti.

Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

Impianti di riscaldamento e condizionamento

Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'Interno.

È vietato utilizzare elementi mobili alimentari da combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti. Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi

Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Impianto di allarme

Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio; il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, può inoltre essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

Estintori

Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

Impianto idrico antincendio

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
- dislocati in posizione accessibile e visibile;

- segnalati con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione a distanza

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare l'intervento dei Vigili del Fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 100 e fino a 1.000 devono essere almeno dotati di naspi DN 20; ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare, in ogni momento, contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi ubicati in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 30 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto descritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 1.000 e quelli all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000 devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile realizzata a regola d'arte.

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi

sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche dal fuoco.

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 min.

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico.

Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori e in quelli all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere prevista l'installazione all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno un idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min.

ART. 18 DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI

Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori.¹³

Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali e dell'Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'articolo 1-quater, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.¹⁴

¹³ Così come sostituito dall'art. 10 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

¹⁴ Aggiunto dall'art. 10 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

ART. 19 GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO¹⁵

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle

condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:

- a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
- b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
- e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- j) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

- a) delle scale e delle vie di esodo;
- b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
- f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
- g) degli spazi calmi.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:

- a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
- b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
- c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
- d) le procedure per l'esodo del pubblico.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all'articolo 4, comma terzo, ed all'articolo 19-ter, comma terzo, lettera a). Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico. Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario. All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo

del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria. Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.

¹⁵ Articolo così sostituito dall'art. 11 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

ART. 19-BIS
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DI COMPLESSI SPORTIVI
MULTIFUNZIONALI ¹⁶

I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività.

Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.

Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.

Il piano di emergenza generale di cui all'articolo 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.

¹⁶ Articolo aggiunto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

ART. 19-TER.
GESTIONE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ALL'INTERNO
DEGLI IMPIANTI DOVE SI DISPUTANO INCONTRI DI CALCIO ¹⁷

Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo Operativo Sicurezza, di seguito

denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal Questore e composto:

- a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
- b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva;
- c) da un rappresentante del Servizio sanitario;
- d) da un rappresentante dei Vigili urbani;
- e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio;
- f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
- g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.

Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avrà cura di:

- a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
- b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;
- c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della provincia.

Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:

- a) un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'Ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del Questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;
- b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un Posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;
- c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comporterà:
 1. l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;
 2. l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'Organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze

dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.

¹⁷ Articolo aggiunto dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

**ART. 19-QUATER.
GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 18**

Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

- a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;
- b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.
- c) Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.

Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

¹⁸ Articolo aggiunto dall'art. 14 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

**ART. 20
COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE
A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI**

L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo.

Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982; la separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.

Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi.

Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività.

I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186, (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.

Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno.

Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.

Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.

La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne.

Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 8.

Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14.

I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.

ART. 21 NORME TRANSITORIE

Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Gli impianti e complessi sportivi già agibili alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente alle presenti disposizioni.

ART. 22 DEROGHE

Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16 e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le procedure di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.

ART. 23 COMMERCIALIZZAZIONE CEE

I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originali di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno:

- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI ¹⁹

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, relative alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 entrano in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005 – 2006.

Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il Prefetto può autorizzare proroghe del termine di cui al precedente comma per un periodo non superiore a sei mesi. ¹⁹

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, unitamente al testo coordinato con le modificazioni e le integrazioni apportate con Decreto ministeriale 6 giugno 2005. ¹⁹

¹⁹ Articolo così integrato dall'art. 15 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005

Roma, 18 marzo 1996

Il Ministro

ALLEGATO

SPORT	FEDERAZIONE	APERTO	CHIUSO
VOLO A MOTORE E TURISMO			X
VOLO A VELA	Ae.C.I.	X	
PARACADUTISMO SPORTIVO			X
AEROMODELLISMO		X	
PARAPENDIO		X	
DELTAPLANO		X	
AUTOMOBILISMO *		X	
piste permanenti (circuiti)		X	
piste non permanenti (circ. cittadini)	A.C.I.	X	
RALLY *		X	
KARTING *		X	
ATLETICA LEGGERA		X	X
gare di corsa su pista		X	X
gare di corsa su percorso stradale *		X	
gare di corsa campestre *	F.I.D.A.L.	X	
gare di marcia		X	X
gare di salto		X	X
gare di lancio		X	X
ORIENTAMENTO (disciplina associata)*		X	
ARRAMPICATA SPORTIVA	F.A.S.I.	X	X
BASEBALL		X	
SOFTBALL	F.I.B.S.	X	
BOCCE *		X	X
BILIARDO	U.B.I.	X	
BOWLING		X	
CANOA *		X	
KAYAK *	F.I.C.K.	X	
CANOTTAGGIO *	F.I.C.	X	
CICLISMO		X	X
corse su pista (velodromi)		X	X
corse su strada *	F.C.I.	X	
corse campestri (ciclocross)*		X	
GINNASTICA			X
TWIRLING (disciplina associata)	F.G.I.	X	
TRAMPOLINO ELASTICO (disc.ass.)		X	X
GOLF *	F.I.G.	X	
CALCIO		X	
CALCIO A 5	F.I.G.C.	X	X
PALLAMANO		X	X
PALLONE ELASTICO (disciplina associata)	F.I.G.H.		X
HOCKEY SU PISTA		X	X
PATTINAGGIO		X	X
gare di corsa (percorso su pista o su strada)	F.I.H.P.	X	X
PATTINAGGIO ARTISTICO su pista		X	X
HOCKEY SU PRATO	F.I.H.Pr.	X	
HOCKEY INDOOR			X
LOTTA			X
SPORT	FEDERAZIONE	APERTO	CHIUSO
PESISTICA			X
JUDO	F.I.L.P.J.		X
KARATE (disciplina associata)			X

TAEKWONDO (disciplina associata)			X
MOTOCICLISMO *		X	
MOTOCROSS *	F.M.I.	X	
TRIAL *		X	X
MOTONAUTICA *	F.I.M.	X	
NUOTO		X	X
PALLANUOTO		X	X
TUFFI	F.I.N.	X	X
NUOTO SINCRONIZZATO		X	X
NUOTO PER SALVAMENTO		X	X
PALLACANESTRO	F.I.P.	X	X
PENTHATLON MODERNO *		X	X
equitazione *		X	X
scherma	F.I.P.M.	X	X
tiro *		X	X
nuoto		X	X
corsa *		X	X
TETRATHLON *		X	X
scherma; nuoto; tiro e corsa		X	X
TRIATHLON (disciplina associata)		X	X
scherma; nuoto e corsa		X	X
PESCA SPORTIVA *		X	X
ATTIVITÀ SUBACQUEE *	F.I.P.S.	X	X
NUOTO PINNATO		X	X
PUGILATO	F.P.I.	X	X
RUGBY	F.I.R.	X	
SCHERMA			X
KENDO (disciplina associata)	F.I.S.		X
SCI NAUTICO *	F.I.S.N.	X	
HOCKEY GHIACCIO		X	X
PATTINAGGIO SU GHIACCIO	F.I.S.G.	X	X
velocità – artistico		X	X
CURLING		X	X
EQUITAZIONE	F.I.S.E.	X	X
ASS. NAZ. TURISMO EQUESTRE (disciplina associata)		X	X
SCI *		X	
alpino e di fondo *		X	
SALTO CON GLI SCI *		X	
SLITTINO *		X	
BOB *		X	
TENNIS		X	X
BADMINTON (disciplina associata)			X
SQUASH (disciplina associata)	F.I.T.		X
PALLA TAMBURELLO (disciplina associata)		X	
TENNIS TAVOLO	F.I.Te.T.		X

SPORT

FEDERAZIONE APERTO CHIUSO

TIRO CON L'ARCO *	F.I.T.ARCO	X	X
TIRO A SEGNO *	U.I.T.S.	X	X
TIRO A VOLO *	F.I.T.A.V.	X	
VELA *	F.I.V.	X	
SCACCHI (disc. ass. al C.O.N.I.)	F.S.I.		X
FOOTBALL AMERICANO	F.I.A.F.	X	

(disc. ass. al C.O.N.I.) ARRAMPICATA SPORTIVA *	F.A.S.I.	X	X
(disc. ass. al C.O.N.I.) BRIDGE	F.I.G.B.		X
(disc. ass. al C.O.N.I.) DAMA	F.I.D.		X
(disc. ass. al C.O.N.I.) GARE DI TROTTO *			
GARE DI GALOPPO * (non è una F.S.N. riconosciuta dal C.O.N.I.)	U.N.I.R.E.	X	

* = sono previsti anche posti in piedi.

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale**Autorità:** Cassazione penale sez. I**Data:** 09/02/2005**n.** 8101**Classificazioni:** SICUREZZA PUBBLICA - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici - - in genereLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

	Dott. TERESI	RENATO	PRESIDENTE
1.	Dott. FABBRI	GIANVITTORE	CONSIGLIERE
2.	Dott. FAZZIOLI	EDOARDO	"
3.	Dott. CORRADINI	GRAZIA	"
4.	Dott. PIRACCINI	PAOLA	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO

TRIB. LIBERTÀ di PESARO

nei confronti di:

1) M. E. N. IL ..omissis..

avverso ORDINANZA del 30109/2004

TRIB. LIBERTÀ di PESARO

sentita la relazione fatta dal Consigliere FABBRI GIANVITTORE

sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO

rigetto del ricorso

Fatto

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30-9-2004 il Tribunale di Pesaro in sede di riesame annullava il sequestro preventivo della piscina con impianto di acquascivolo disposto dal G.I.P. di quello stesso tribunale il 13-8-2004 nei confronti di M. E., indagata per il reato di cui agli artt. 80 R.D. 773/1931 e 681 c.p. per avere mantenuto in esercizio la predetta piscina senza la prescritta licenza di agibilità, essendo stata dichiarata decaduta, con provvedimento del Comune di Fano del 21-3-2003, la licenza precedentemente rilasciata, a causa del mancato adeguamento alle prescrizioni del DM 18-3-1996, n. 61.

Il tribunale sosteneva che il provvedimento di decadenza dalla precedente licenza era illegittimo, perché erroneamente basato sul mancato adeguamento al predetto decreto ministeriale, che in realtà riguarda gli impianti sportivi, cioè le piscine nelle quali si svolgono attività sportive e non ricreative, come nell'acquascivolo. A conforto della predetta interpretazione rilevava che un Accordo Stato Regioni del 16-1-2003, rivedendo gli aspetti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio, aveva classificato vari tipi di vasche, distinguendo quelle per uso natatorio, e quelle per tuffi ed attività subacquee, da quelle ricreative, polifunzionali, per bambini e ricreative attrezzate, così evidenziando la differenza concettuale tra gli impianti soggetti alle norme delle federazioni nazionali sportive, riconducibili alla normativa di cui al DM 18-3-1996, e gli impianti di altra natura, tra cui specificamente le piscine ricreative attrezzate. Rilevava, inoltre, che in data 14-9-2004 l'impianto - rimasto immutato perché bloccato dal sequestro - era stato riconosciuto conforme alla normativa vigente dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, deducendo triplice violazione di legge.

Con il primo motivo sostiene l'applicabilità del DM 18-3-1996 n. 61 all'impianto in esame, sull'assunto che il predetto decreto riguarda tutti gli impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI; che nella piscina si poteva nuotare, anche senza far uso dell'acquascivolo; che il tribunale ha considerato accertato in fatto ciò che non era provato, cioè che nell'impianto non si svolgevano manifestazioni sportive.

Con il secondo motivo afferma che era applicabile l'art. 681 c.p., trattandosi di luogo aperto al pubblico di trattenimento o ritrovo, e che pur essendo intervenuta nuova licenza sussiste l'interesse all'impugnazione perché la pronuncia avrebbe dovuto essere di revoca e non di annullamento.

Con il terzo motivo lamenta che il tribunale a conforto dell'interpretazione della normativa vigente si sia basato su un Accordo Stato Regioni emanato per ragioni igienico - sanitarie, che nulla ha a che vedere con la pubblica incolumità tutelata dagli artt. 681 c.p. e 80 T.U.L.P.S., integrati dal DM 18-3-1996.

Diritto

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, anche a prescindere dalla questione, che ancorché non espressamente dedotta appare implicita, della correttezza di un sindacato incidentale del giudice del riesame sulla legittimità di un provvedimento amministrativo non impositivo di un ordine, la cui rimozione farebbe venire meno il presupposto dell'illiceità del comportamento, ma di revoca di una licenza, la cui rimozione non potrebbe fare rivivere la licenza senza un nuovo provvedimento.

Il DM 18-3-1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11-4-1996, come risulta dalla sua parte introduttiva è stato emanato per apportare al precedente decreto 25-8-1989 "modificazioni ed integrazioni specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive" - ma in realtà ha un campo di applicazione più ampio di quello enunciato, risultando dall'art. 1 l'applicabilità delle prescrizioni del decreto anche ad impianti nei quali si svolgono "attività sportive", e non solo "manifestazioni sportive e anche in assenza di spettatori.

Invero l'art. 1 comma 1 si riferisce ai complessi e agli impianti sportivi, di nuova costruzione o già esistenti "nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100"; inoltre il comma 3 dello stesso articolo prescrive che "Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20".

Quest'ultima norma prevede specifiche prescrizioni e stabilisce, al penultimo comma, che "per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14", che sono relative all'ampiezza, alla pendenza e al materiale antidrucciolevole delle aree di bordo, alla densità di affollamento della piscina, al servizio di salvataggio e a quello di assistenza ai nuotatori.

Considerato che anche nelle piscine adibite ad acquascivolo può effettuarsi attività natatoria, che è un'attività sportiva, deve ritenersi che anche per tali impianti debbano essere osservate le prescrizioni dettate dal DM 18-3-1996 per le piscine, a prescindere dal fatto che in esse si svolga prevalentemente attività ricreativa e non sia prevista la presenza di spettatori, essendo tali prescrizioni applicabili ad ogni tipo di piscina, in quanto volte a garantire la sicurezza dei frequentatori contro il rischio di cadute e di annegamenti.

Nulla rileva, in proposito, la diversificazione delle vasche contemplata nell'accordo, citato nel provvedimento impugnato, approvato il 16-1-2003 dalla Conferenza permanente Stato Regioni, avendo esso finalità igienico - sanitarie e quindi diverse da quelle di sicurezza proprie del citato decreto ministeriale.

Conseguentemente deve ritenersi che legittimamente il Comune di Fano abbia dichiarato decaduta la licenza di agibilità dell'impianto, per mancato adeguamento di esso alle prescrizioni del decreto ministeriale citato, di talché la prosecuzione della gestione dell'impianto senza licenza giustificava il provvedimento di sequestro, sussistendo il fumus dei reati ascritti, tra i quali quello previsto dall'art. 681 c.p., che è una norma in bianco, riferibile alle prescrizioni indicate nella legge e nel regolamento di pubblica sicurezza e in altre leggi speciali. Nessuna rilevanza può avere il fatto che successivamente al sequestro, e prima della decisione del tribunale del riesame, la Commissione comunale di vigilanza abbia accertato la conformità dell'impianto alla normativa vigente, peraltro senza indicare quale, atteso che l'intervento della predetta commissione non può che riferirsi al controllo dell'osservanza delle prescrizioni previste dalla legge e dal regolamento di pubblica sicurezza, non anche a quelle previste dal DM 18-3-1996, per le quali l'art 3 dello stesso decreto prevede la competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza e l'aggregazione a questa, a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I.

Ritenuto applicabile il decreto ministeriale 18-3-1996, e quindi legittimo il sequestro e perdurante l'esigenza di prevenzione - non risultando l'adeguamento alle prescrizioni del predetto decreto - il provvedimento impugnato, che ha annullato il sequestro, deve essere annullato senza rinvio, tenuto conto, in particolare, della prosecuzione dell'attività nonostante la declaratoria di decadenza pronunciata a suo tempo dal Comune di Fano.

PQM

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2005.

Depositata in cancelleria il 2 marzo 2005.

Note

Utente: E GEREMIA CECCHINATO - www.iusexplorer.it - 19.09.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Ferrara

Data: 28/12/1999

n.

Fonti: Arch. locazioni 2000, 617

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Cose in custodia

In caso di annegamento di un bimbo nella piscina condominiale in cui non era previsto il servizio di salvataggio, la piscina medesima, (pur essendo privata, e quindi non assoggettata al d.m. 18 marzo 1996, che prevede come obbligatoria la figura dell'assistente per gli stabilimenti nè essendo soggetta all'atto di intesa 17 febbraio 1992, siccome non recepito dalla Regione nella quale collocasi la piscina stessa) integra comunque gli estremi della cosa pericolosa di cui all'art. 2051 c.c., la cui custodia deve espletarsi da parte di colui che abbia l'effettivo potere materiale sulla cosa che, nel caso del condominio, è il condominio medesimo e non l'amministratore condominiale.

Utente: E GEREMIA CECCHINATO - www.iusexplorer.it - 19.09.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Circolare n. 559/C 12093.13500.C del 1 giugno 1999

Palestre sportive. Scuole di danza moderna e piscine realizzate e/o gestite da privati

Questo Ministero ha in passato più volte espresso l'avviso che le strutture in oggetto dovessero essere considerate come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e, conseguentemente, si era ritenuto che i suddetti locali dovessero essere sottoposti a licenza comunale ed al preventivo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative in alcuni uffici periferici, considerato che numerose sentenze della Magistratura, sia di legittimità che di merito, hanno sancito che debbono essere assoggettati a licenza comunale art. 68) ed al preventivo parere di agibilità da parte della CPVLPS (art. 80) soltanto quei locali che possono essere qualificati come luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Tale circostanza ha indotto questo Ministero a rivedere l'intera problematica, anche alla luce della surrichiamata giurisprudenza formata negli ultimi tempi.

È stato altresì osservato che l'espressione altri simili spettacoli o trattenimenti contenuta nell'art. 68 T.U.L.P.S., al fine di evitare un'applicazione della stessa oltre modo estensiva, deve essere letta in correlazione con le ipotesi citate a titolo esemplificativo nel testo dello stesso articolo quali accademie, feste da ballo e simili.

Infatti appare, in tale contesto, prevalente ed imprescindibile il riferimento, oltre al fattore divertimento o passatempo, anche e soprattutto quello dell'affluenza indistinta di pubblico.

Possono dunque qualificarsi spettacoli e trattenimenti pubblici quelli indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, offerte al pubblico in modo organizzato (e non casuale) e dotati di una certa attrattiva, per i quali la pubblica autorità interviene in via preventiva non solo per le finalità di sicurezza pubblica di cui all'art. 68 T.U.L.P.S., ma anche per quelle più ampie di incolumità pubbliche, ordine, buon costume riscontrabili in luoghi affollati, ex art. 80 T.U.L.P.S.

A tale proposito, va' menzionata una interpretazione della corte di cassazione, in relazione all'art. 666 cod. pen., secondo cui la locuzione sala da ballo non si identifica con quella di scuola di danza: la prima, infatti, indica il locale dove si svolgono riunioni per scopo di divertimento alle quali partecipano persone del pubblico; la seconda, invece, indica il luogo dove i partecipanti apprendono l'arte della danza. Nel secondo caso, pertanto, è stato ritenuto che non vada richiesta la licenza dell'autorità di P.S. richiamata dall'art. 666 cod. pen. (cass. Pen. Sez. I N. 3171 del 25 febbraio 1989).

Ciò posto, sembra di poter confermare che le palestre sportive ed i locali dove si apprende l'arte della danza non possono essere ricondotte nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., che fanno riferimento all'esercizio di pubblici spettacoli trattenimenti ed elencano le singole manifestazioni o comportamenti professionali oggetto di disciplina.

Pertanto, deve concludersi che, in ossequio al principio di tipicità delle autorizzazioni di polizia, nella fattispecie di cui si discute non è consentito all'autorità di pubblica sicurezza applicare una normativa impositiva di un titolo autorizzatorio in via analogica.

Seconda Parte

Ugualmente si ritiene, confermando le considerazioni formulate con la circolare n. 559/C. 19479.12010 (9) del 28/11/1994, che le piscine annesse a complessi ricettivi non debbano essere sottoposte al preventivo collaudo della C.P.V.L.P.S., ma solo alle disposizioni contenute nell'atto di intesa tra stato e regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 39 del 17/2/1992. Tale disciplina contiene prescrizioni relative al regime gestionale delle piscine natatorie sotto il profilo dell'igiene, della sanità e della sicurezza.

Sono sottratte all'osservanza della normativa sopra specificata solo le piscine ad uso privato e cioè quelle facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari la cui utilizzazione è limitata ai componenti il nucleo familiare e ad eventuali loro ospiti (art. 2 comma 5 del citato atto d'intesa).

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, le strutture indicate in oggetto vanno sottoposte esclusivamente alle normative urbanistica, igienico sanitaria, fiscale che vedono interessate altre amministrazioni.

Per completezza occorre rammentare che, nell'ipotesi in cui negli impianti sopra specificati si svolgano manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo e trattenimento, organizzati per fini di lucro, si renderà necessario per i gestori munirsi di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. previo parere della CPVLPS.


Infatti, secondo giurisprudenza costante, è configurabile il reato di cui all'art. 666 cod. pen. nei confronti del gestore che allestisca nella propria struttura spettacoli, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell'autorità di P.S.

Su quanto esposto, si pregano i sigg.ri prefetti di voler dare comunicazioni ai comuni interessati, nonché alle locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE



LA SALUTE NELLE PISCINE

**norme d'igiene e sicurezza
degli impianti natatori**

“PROGETTO PISCINE”

dossier

**Assessorato
alle Politiche Sanitarie**
Direzione Prevenzione
Servizio Igiene Pubblica

Azienda Ulss n. 7
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene
e Sanità Pubblica





REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE
Assessorato alle Politiche Sanitarie
Direzione Prevenzione

Azienda Ulss n. 7
Dipartimento di Prevenzione



LA SALUTE
NELLE PISCINE

norme d'igiene e sicurezza
degli impianti natatori

"PROGETTO PISCINE"

dossier

Presentazione di
Fabio Gava

Introduzione di
Angelo Lino Del Favero

A cura di
Giovanna Frison
Michele Liessi
Agnese Dalla Riva



INDICE

PRESENTAZIONE di Fabio Gava <i>Vicepresidente della Regione Veneto, Assessore alle Politiche Sanitarie</i>	5
INTRODUZIONE di Angelo Lino Del Favero <i>Coordinatore dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie del Veneto</i>	7
I. LA DISCIPLINA CONCORDATA FRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME NEL NUOVO QUADRO COSTITUZIONALE	
1. L'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003: presupposti, procedimento di formazione	9
1.1. Introduzione all'Accordo	9
1.2. La disciplina precedente (circolari ministeriali, Atto d'Intesa Stato-Regioni 1991)	11
1.3. Il nuovo quadro istituzionale: l'assetto dei poteri normativi e la leale collaborazione	15
1.4. (<i>segue</i>): La tutela della salute e la proposta ministeriale, del 2001, di documento sull'igiene delle piscine	16
1.5. Il "Gruppo regionale" del Veneto: osservazioni alla proposta ministeriale	18
1.6. Osservazioni alla proposta ministeriale in sede interregionale. L'attivazione del "Gruppo interregionale" per la rielaborazione del documento	19
1.7. "Accordo" anziché "Intesa" nello spirito di leale collaborazione	20
1.8. Le opportunità dell'Accordo, per le Regioni	21
1.9. L'adozione dell'Accordo ad opera della Conferenza Stato-Regioni ...	21
2. L'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003: caratteri e testo	23
2.1. Le norme dell'Accordo. Il preambolo	23
2.2. (<i>segue</i>). La classificazione delle piscine	23
2.3. (<i>segue</i>). Il "campo di applicazione"	26
2.4. (<i>segue</i>). Figure professionali, attrezzature	26
2.5. (<i>segue</i>). Controlli	26
2.6. (<i>segue</i>). Sanzioni	28
2.7. (<i>segue</i>). Piscine di strutture turistiche	28
2.8. (<i>segue</i>). L'Allegato 1. Requisiti igienico-ambientali	28
2.9. Il testo dell'Accordo 16 gennaio, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio	29
3. L'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003: il recepimento ad opera della Regione Veneto	37
3.1. Il recepimento con deliberazione della giunta regionale	37
3.2. Il testo della deliberazione della Giunta n. 1173 del 18 aprile 2003	38

●	II. LA DISCIPLINA CONCORDATA FRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	
	1. L'opportunità di una ulteriore disciplina concordata, fra Regioni, per il migliore esercizio delle funzioni	41
	2. Introduzione all'Accordo interregionale del 16 dicembre 2004	42
	3. Il testo dell'Accordo 16 dicembre 2004, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla “Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003	44
●	III. IL “PROGETTO PISCINE” DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO	
	1. Il “Progetto Piscine”: una articolata azione amministrativa avviata dalla Giunta regionale nel novembre 2003	61
	2. Il testo del “Progetto Piscine” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3583 del 28 novembre 2003	62
●	IV. L’INIZIATIVA LEGISLATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO	
	1. La preparazione di un progetto di disegno di legge regionale, presso il Servizio Igiene Pubblica della Giunta regionale del Veneto	71
	2. Il testo del progetto di disegno di legge regionale recante disciplina igienico-sanitaria delle piscine	75
●	V. PROSPETTIVE	
	1. Le iniziative in fase di perfezionamento	93
	2. Il Convegno del 1° febbraio 2005	94

PRESENTAZIONE

Il progressivo miglioramento sociale, economico e culturale della società occidentale ha determinato una maggiore consapevolezza, specialmente in questi ultimi anni, circa la necessità di condurre una vita equilibrata, costantemente segnata dall'attività fisica, a vari livelli, come mezzo di prevenzione primaria per la tutela della salute.

In questa prospettiva la frequentazione delle piscine ha assunto una importanza maggiore, non solo perché il nuoto favorisce lo sviluppo armonico del corpo, ma anche in considerazione degli effetti benefici, anche psicologici, che l'ambiente acquatico di per sé produce.

L'attività in piscina si sta sempre più imponendo anche come esercizio per contrastare la sedentarietà che affligge gran parte della popolazione, di tutte le fasce di età.

La crescente richiesta di utilizzo delle piscine ha indotto le amministrazioni comunali a pianificare nuovi impianti e ha stimolato gli imprenditori del settore a proporre la realizzazione di strutture più efficienti, con offerte differenziate, tenuto conto fra l'altro che oltre alle tradizionali pratiche natatorie si è sviluppata la cosiddetta ginnastica in acqua, diventata una vera moda.

Il considerevole sviluppo del settore ha reso opportuna la revisione della disciplina a livello nazionale, a cui hanno fatto seguito diverse iniziative istituzionali che sono ora in corso di realizzazione.

L'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 sulla disciplina igienico-sanitaria delle piscine, recepito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 1173 del 18 aprile 2003, ha introdotto parametri igienici e di sicurezza di elevato livello circa la qualità dell' "ambiente-piscina".

A sua volta la Regione Veneto, capofila delle istituzioni regionali in materia di salute, ha coordinato i lavori di stesura del *documento interregionale* approvato poi dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome il 16 dicembre 2004, come *Accordo Interregionale*. Il documento sviluppa i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni 2003 e introduce ulteriori garanzie per la sicurezza degli utenti, come la definizione di parametri in ordine al numero dei bagnanti, affinché le diverse attività natatorie possano svolgersi in condizioni di elevata sicurezza e di benessere.

L'autonomia regionale viene così vissuta in modo maturo, attraverso forme di "volontaria collaborazione" tra Regioni e Province autonome, in particolare per la predisposizione di normative tecniche.

Del resto, l'attuale quadro costituzionale stimola tali momenti collaborativi, volti a bilanciare per così dire l'ampia autonomia assicurata agli enti regionali.

La Regione Veneto, con la delibera n. 3583 del 28 novembre 2003, ha nel contempo avviato il *Progetto Regionale Piscine*, articolato in una serie di iniziative mirate alla definizione di norme tecniche, alla formazione e all'aggiornamento del personale e alla costituzione di una banca dati. Il Progetto prevede il coinvolgimento dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie e delle stesse Associazioni di categoria.

Questo *dossier* consente quindi di comprendere ed apprezzare il percorso istituzionale sin qui compiuto, attraverso l'accurata raccolta e presentazione della documentazione: nella Sezione I, l'Accordo Stato-Regioni; nella Sezione II, l'Accordo interregionale; nella Sezione III, il Progetto Piscine della Regione Veneto.

Il *dossier*, inoltre, descrive le iniziative in corso di perfezionamento presso la Giunta Regionale, fra cui il *progetto di disegno di legge regionale*, riprodotto nella Sezione IV: prova ulteriore della considerazione riservata dalla Giunta al settore, suggestivamente sintetizzato come l'interesse pubblico alla "salute nelle piscine".

*il Vicepresidente della Regione Veneto
Assessore alle Politiche Sanitarie
Fabio Gava*



INTRODUZIONE

L'esigenza di realizzare il miglior bilanciamento degli interessi coinvolti e la necessità di rendere più spedita l'azione amministrativa hanno favorito, in tempi recenti, la nascita di nuovi modelli consensuali nell'agire delle pubbliche amministrazioni.

Sono stati così introdotti nell'ordinamento principi basilari quali la semplificazione amministrativa e la responsabilizzazione del privato, espressioni di questo mutato atteggiamento delle istituzioni, in passato caratterizzato dalla separazione e contrapposizione tra poteri pubblici e persone private.

In questa prospettiva la collaborazione è il metodo al quale si ispira non solo l'azione tra istituzioni, ma anche l'azione tra istituzioni e privati, collaborazione favorita dalla stessa Costituzione.

L'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, recependo questi principi, ha mutato profondamente il ruolo dei gestori degli impianti natatori e di conseguenza il ruolo stesso delle strutture sanitarie, istituzionalmente competenti ad assicurare la tutela della salute negli ambienti di vita.

I professionisti sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende Ulss, proseguendo nella collaborazione con la Direzione Regionale Prevenzione, sono ora chiamati ad "interpretare" le evidenze del mondo scientifico, integrandole con quelle delle proprie reti di rilevamento epidemiologico, per orientare al meglio l'azione dei privati.

Ai privati, imprenditori, gestori e utenti, compete lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie, modelli gestionali e comportamentali in grado di attuarne le risultanze.

Tutto ciò nella convinzione che il miglior utilizzo delle risorse sia quello orientato alla *prevenzione dei rischi per la salute* delle persone, prima che i pericoli si manifestino e i danni si concretizzino..

L'interesse generale diventa oggi il ponte che unisce soggetti pubblici e privati in un rapporto di complementarietà, in cui si sviluppano forme di collaborazione volte a realizzare adeguatamente gli obiettivi.

Risulta così ancor più evidente l'interesse di tutti all'affermazione di elevate condizioni d'igiene e di benessere delle piscine: con l'auspicio che il settore possa ancora svilupparsi, in quanto le attività natatorie sono esse stesse classificabili fra le migliori forme di prevenzione di diversi stati patologici.

Dal nostro punto di vista, il tema è quindi di grande rilievo in quanto riguarda l'adeguato assetto di ambienti (le piscine) ove si svolgono attività particolarmente virtuose per la tutela della salute.

*il Coordinatore dei Direttori Generali
delle Aziende sanitarie del Veneto
Angelo Lino Del Favero*





SEZIONE I

LA DISCIPLINA CONCORDATA FRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME NEL NUOVO QUADRO COSTITUZIONALE

§ 1. L'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003: presupposti e procedimento di formazione

§ 1.1. Introduzione all'Accordo

Con il nuovo quadro costituzionale di riferimento, al fine di riformulare una disciplina già concordata nel 1991 ma rimasta poi “inapplicata”, il 16 gennaio 2003 è stato sancito dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome l'Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Alla sottoscrizione dell'Accordo si è giunti dopo un'intensa attività di concertazione tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione a cui debbono costantemente ispirarsi le diverse istituzioni pubbliche, nella loro azione in materie di comune competenza.

L'Accordo “Stato-Regioni” del 16 gennaio 2003, pur non essendo dotato com'è evidente di forza di legge, reca tuttavia quelli che potrebbero essere considerati come i principi fondamentali della materia (per il profilo dell'igiene delle piscine), introducendo parametri igienico-ambientali volti ad assicurare condizioni di sicurezza e benessere.

Si tratta di una disciplina molto importante per la rilevanza che il fenomeno del nuoto ha assunto, specialmente in questi ultimi anni.

Con il tempo si sono affermate attività ulteriori, come la ginnastica in acqua, che favoriscono la realizzazione di nuove piscine inserite in palestre e altre strutture sportive, così come va considerato il vasto settore turistico ricettivo, alberghi, campeggi, agriturismi, spesso dotati dell'accessorio piscina.

Particolare rilievo assume nel Veneto il polo termale, dove la piscina costituisce l'accessorio principale della struttura sanitaria-alberghiera.

Un settore tutt'altro che trascurabile, specie nel litorale veneto, è



rappresentato dalle attività ricettive extralberghiere, vale a dire gli appartamenti che vengono affittati per brevi periodi di ferie, come definiti e disciplinati dalla legge regionale 4 novembre 2002 n. 33.

Il degrado dei litorali marini e particolarmente il fenomeno della cosiddetta 'mucillagine', evidenziato dalle cronache in anni recenti, ha fatto sì che anche in questo particolare settore si siano realizzate numerose piscine condominiali come alternativa alla balneazione in mare.

Diversamente da quanto è avvenuto in altri settori, in quello delle piscine, nonostante il moltiplicarsi degli impianti e il progressivo aumento dell'utenza, non vi è stato un corrispondente intervento del legislatore che potesse governare il fenomeno a tutela dell'igiene e salute pubblica.

In Italia, pur riconoscendo l'importanza sanitaria dell'attività in acqua e l'impatto sulla salute dei cittadini, come testimoniano talune circolari ministeriali (v. § 1.2.), il legislatore non è mai intervenuto con norme a carattere cogente, tali da conferire certezza ed efficacia all'azione di vigilanza.

Loi n° 2003-9 du 3/01/2003

Article 1 - Il est créé, au titre II du livre 1er du Code des la Construction et de l'Habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :

Art. L. 128-1 - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées (ou semienterrées) non closes privatives à usage individuelle ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif normalisé retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant le promulgation de la loi n° 2003-9 du 2/01/2003.

Art. L 128-2 Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004.

Art. L.128-3 Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L.128-1 et L.128-2 sont déterminées par voie réglementaire.

Article 2 - Le chapitre II du titre V du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation est complété par un article L.152-12 ainsi rédigé :

Art. L.152-12 - Le non-respect des dispositions des articles L.128-1 et L.128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 euros d'amende.

.....

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 janvier 2003

Per quanto riguarda gli **altri paesi europei** non risultano adottate norme di legge per la tutela igienico-sanitaria delle piscine: la materia è per lo più affidata alla normazione tecnica, certamente valida sul piano scientifico ma del tutto inadeguata sul piano giuridico.

Un esempio emblematico: **in Francia** non risultano esservi disposizioni di legge per la tutela igienico-sanitaria delle piscine.

Solo nel 2003 è stata emanata la *Loi n° 2003-9 du 3/01/2003* che però considera solo i requisiti di sicurezza rispetto alle cadute accidentali nelle piscine private esterne e interrato. La norma probabilmente adottata sull'onda emotiva determinata da un episodio di cronaca, non affronta alcun problema igienico-sanitario.

L'esempio è utile anche per evidenziare due aspetti interessanti.

Il primo è che non si tratta di una norma organica ma di una modifica al "Codice delle Costruzioni e delle Abitazioni"; il secondo è che l'entità dell'ammenda è di ben 45.000 Euro, senza contare altre conseguenze sul piano sanzionatorio.

Ma tornando all'ordinamento italiano, si può osservare, in sintesi, che l'Accordo Stato-Regioni del 2003 si pone ora come la cornice normativa di fondo per le conseguenti discipline regionali.



§ 1.2. La disciplina precedente (circolari ministeriali, Atto di intesa Stato-Regioni del 1991)

La **ricognizione della normativa italiana** preesistente all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 mette in evidenza alcune disposizioni che, con finalità diverse, toccano l'argomento piscine.

Nessuna disposizione tuttavia ha carattere di organicità, si tratta di norme generiche parziali che non affrontano la questione nel suo complesso e in ogni caso risultano insufficienti a disciplinare una materia che solo apparentemente si presenta semplice. Al contrario l'ambiente acquatico “confinato” presenta elementi di estrema complessità e delicatezza, dal punto di vista igienico-sanitario, in quanto pesantemente influenzato dall'interazione con le persone e con l'ambiente circostante.

In questo contesto ancor più dei requisiti strutturali, diventano fondamentali i requisiti gestionali e maggiore è l'esigenza di una normativa in grado di disciplinarne gli aspetti giuridici.

Il primo riferimento normativo alle piscine risale al 1931 ed è costituito dal **Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza**, approvato con Regio Decreto **18 giugno 1931 n.773**.

Il titolo stesso fa subito capire che si tratta di normativa che non ha finalità di igiene pubblica.

Per quanto possa apparire curioso dalla lettura dell'articolo 86, la piscina rientra nella più ampia definizione di “stabilimento di bagni”, che comprende sia le fattispecie per uso sportivo, che quelle ad uso prevalentemente igienico.

La finalità di questa norma, tuttora vigente, è la sicurezza pubblica intesa come tutela della collettività rispetto alle problematiche legate alla presenza di gruppi consistenti di persone in luoghi confinati, ove possano verificarsi situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

Il Regolamento di attuazione della norma sopra indicata, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, modificato col D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, in merito all'argomento che qui interessa non ha aggiunto alcun elemento utile, salvo indicare le procedure per l'ottenimento dell'agibilità delle strutture ove si svolgono pubblici spettacoli ed intrattenimenti.

Una norma che invece ha sicuramente carattere sanitario è il **Testo Unico delle Leggi Sanitarie** approvato con Regio Decreto **27 luglio 1934 n. 1265**.

L'articolo 194 prescrive:

“Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del

T.U.L.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n.773, articolo 86:

“Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili”.

Questo articolo è posto sotto il CAPO II “Degli esercizi pubblici” a significare che queste attività, anche se svolte da soggetti privati, hanno una loro finalità di interesse pubblico che il legislatore ha inteso tutelare.

All'epoca, molto più di oggi, gli esercizi pubblici erano luoghi in cui il cittadino trovava risposta a bisogni primari, ma anche di socializzazione attraverso il gioco e lo svago. Senza contare che spesso le abitazioni erano prive di bagni sufficienti a soddisfare le esigenze dell'igiene personale.



prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità. ...omissis... ”.

Va però rilevato che questa norma assoggetta ad autorizzazione del prefetto non le piscine, bensì le strutture sanitarie, delle quali le piscine sono strumenti terapeutici. Né questa, né le successive normative di attuazione specificano i requisiti igienico-sanitari cui le piscine terapeutiche dovrebbero rispondere.

Qualche perplessità potrebbe nascere in relazione all'espressione “*stabilimenti balneari*” utilizzata dal legislatore del 1934, si potrebbe infatti erroneamente pensare che questo termine sia riferito anche alla spiaggia attrezzata, con finalità esclusivamente di tipo turistico.

Il contesto generale della legge e le altre fattispecie descritte nello stesso articolo, nonché gli adempimenti imposti, risolvono ogni dubbio e confermano che la norma si riferisce esclusivamente alle piscine annesse alle strutture sanitarie.

Il fatto che il T.U.LL.SS. preveda il rilascio dell'autorizzazione da parte del prefetto, organo periferico del Ministero dell'Interno, è dovuto alla circostanza che nel 1934 il Ministero della Sanità, con i suoi organi periferici, non era ancora stato istituito. L'autorità sanitaria era il Ministro dell'Interno a livello centrale ed il prefetto a livello provinciale, come previsto dall'articolo 1 dello stesso T.U.LL.SS..

Bisogna arrivare fino al 1951 per trovare altre disposizioni riguardanti le piscine.

Si tratta della **Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16** “*Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza di teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo.*”

L'Autorità sanitaria nel 1934

Testo Unico delle Leggi Sanitarie,
R.D. 27 luglio 1934 n.1265

Art.1. La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro per l'Interno e, sotto la sua dipendenza, ai Prefetti e ai Podestà.

...

Art.2. ...Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale.

Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario....

...

Art.24. Il medico provinciale...

e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;

Questa corposa circolare annovera le piscine tra i “*locali non costruiti con destinazione a pubblico spettacolo*” e stabilisce alcuni criteri per l'attuazione dell'articolo 86 del T.U.LL.P.S sopra richiamato.

Il primo dei sette articoli riguardanti le piscine è l'art.104:

“L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie stabilite dal medico provinciale dalle quali deve risultare il sistema di depurazione dell'acqua ed il numero dei cicli giornalieri di rinnovo della medesima.”

Particolare attenzione merita il fatto che, come risulta dall'articolo, le norme sanitarie relative alle piscine, con particolare riferimento al trattamento dell'acqua, erano stabilite dal Medico Provinciale.

Gli articoli 105, 106, 107 e 110 dettagliano alcuni aspetti strutturali o gestionali che riguardano prevalentemente la sicurezza (caratteristiche delle superfici, delle scalette e dei trampolini, la capacità di pubblico, il servizio di salvataggio), mentre

gli articoli 108 e 109 dettano prescrizioni di natura igienico-sanitaria, come la previsione della vaschetta lavapiedi e delle docce per l'accesso alla piscina e il numero di servizi e docce.

Particolare attenzione va posta all'articolo 107, che determina i limiti di affluenza di pubblico:



“1. La capacità del pubblico di una piscina deve essere calcolata in relazione o al volume dell'acqua, nella misura di mc 3 per ogni bagnante, o alla superficie dello specchio dell'acqua, nella misura di mq 2 per ogni bagnante.

2. La superficie complessiva del solarium deve essere non minore del doppio di quella dello specchio d'acqua.”

Questa disposizione nel corso degli anni si è rivelata di non facile applicazione, perché non risultava supportata dalle necessarie definizioni preliminari.

Sono note a tutti gli operatori del settore le incongruenze applicative legate alla mancanza di definizione dei bagnanti. Potevano infatti essere considerate le sole persone presenti in vasca, ma potevano ritenersi compresi anche tutti i frequentatori presenti nei servizi e nelle docce. Alle due possibili definizioni conseguono livelli di affollamento del tutto diversi.

Anche la definizione del pubblico non risultava univoca, ovvero non era chiarito se fossero da comprendere tutte le persone presenti in piscina o solo il pubblico degli spettatori.

La questione era tutt'altro che marginale quando si trattava di stabilire se fosse superato il numero minimo previsto per l'acquisizione del parere della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Questi pochi articoli della circolare sono stati per molti anni l'unico riferimento per gli uffici competenti al rilascio dei pareri igienico-sanitari per l'apertura delle nuove piscine.

Con l'istituzione del Ministero della Sanità avvenuta con la Legge 13 marzo 1958 n.296 tutte le attribuzioni in materia di sanità pubblica divennero competenza di questo nuovo ministero. Il Medico provinciale e l'Ufficiale sanitario divennero suoi organi periferici.

Istituzione del Ministero della Sanità

Dopo che con D.Lv. 31 luglio 1945, n.446 le competenze in materia di igiene e sanità, comprese quelle spettanti al Ministero dell'Interno, erano state attribuite all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nel 1958 venne istituito il Ministero della sanità.

Legge 13 marzo 1958 n. 296

Art.1 È istituito il Ministero della sanità con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica...

Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in materia di sanità rientrano nella competenza del Ministero della sanità.

Art.2 Sono devolute al Ministero della sanità:

- 1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;*
- 2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste al n.1) del precedente articolo, in materia di sanità pubblica;*
- 3) le attribuzioni del Ministero dell'interno...*

Art.4 Sono organi periferici del Ministero della sanità:

- 1) l'Ufficio del medico provinciale e l'Ufficio del veterinario provinciale, coordinati dal prefetto;*
- 2) gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali;...*

Art.6 ...

Spetta pure al prefetto, sentito il medico provinciale, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanità pubblica ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n.383, e successive modificazioni.

Tutte le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanità pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici...

Ciononostante passarono ancora tredici anni prima che il nuovo Ministero affrontasse la materia dell'igiene delle piscine.



Ancora una volta venne però scelto lo strumento della circolare, **la circolare del Ministro della Sanità n.128 del 16 luglio 1971.**

Il preambolo della circolare illustrava questo passaggio di competenze e dettava disposizioni per lo svolgimento, da parte dei sanitari componenti delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dei compiti legati alle procedure per il rilascio dell'agibilità e alla conseguente attività di vigilanza.

La visione della piscina esclusivamente all'interno delle problematiche legate al rilascio dell'agibilità impedì al Ministero, e di conseguenza a tutto il sistema sanitario, di affrontare l'argomento piscine in modo nuovo e autonomo.

Il collegamento stretto con la circolare n. 16/1951 manteneva l'ottica limitata alla logica della Pubblica Sicurezza.

Anche nell'ipotesi di inconvenienti dovuti al mancato rispetto delle norme la circolare rinviava ai provvedimenti della Commissione di Vigilanza, anziché all'autorità sanitaria competente, contribuendo ad aumentare una situazione di incertezza.

La circolare 128/1971 introdusse però anche importanti elementi di chiarezza in merito alle caratteristiche dell'acqua, al controllo dei bagnanti, ai trattamenti dell'acqua.

Per quanto riguarda i controlli, coerentemente con la prassi dell'epoca, attribuiva direttamente ai servizi di igiene pubblica il carico dei controlli analitici, anche quelli a scopo gestionale, con la progressiva deresponsabilizzazione dei gestori.

Il nuovo Accordo 16 gennaio 2003, come si dirà più avanti, pone rimedio a questa situazione introducendo il sistema dell'autocontrollo anche nell'ambito delle piscine.

Per completare la ricognizione normativa precedente all'Accordo 16 gennaio 2003 va citata anche la **Circolare del Ministero della Sanità n. 86 del 15 giugno 1972.**

Anche questa volta il riferimento rimase la vecchia circolare riguardante la Pubblica Sicurezza: fu l'ennesima occasione mancata per lo sviluppo autonomo e organico della disciplina igienico-sanitaria delle piscine.

Finalmente nel 1992 fece la sua comparsa un documento tecnico, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni l'**11 luglio 1991**, che considerava la problematica dell'igiene delle piscine ad uso natatorio nel suo complesso e in modo organico.

Nel Supplemento ordinario n. 32 della Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992 fu così pubblicato l'**Atto di intesa tra Stato e regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.**

Il documento venne accolto dagli organi sanitari competenti al controllo e anche da una parte degli operatori del settore come un valido riferimento tecnico, anche se gli approfondimenti tecnici e giuridici condotti dai gruppi regionali e interregionali, di cui si riferirà più avanti, ne dimostrarono poi l'inadeguatezza per diversi aspetti.

Ancora una volta però la disciplina organica della materia venne rinviata in quanto lo stesso Ministero della Sanità ne sospese l'applicazione in attesa della revisione.

Da parte sua la Regione Veneto già nel novembre 1992 comunicava alle ULSS di aver inoltrato richiesta di chiarimenti al Ministero della Sanità e nell'attesa confermava il riferimento alle circolari preesistenti.

Nell'ambito delle proprie competenze il **Ministro degli Interni ha successivamente emanato il Decreto 18 marzo 1996** "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*", nel quale, in riferimento alle piscine, vengono ripresi solo alcuni elementi strutturali e gestionali già previsti dall'Atto di intesa del 1991.

Questo decreto ministeriale non tratta aspetti di carattere igienico-sanitari delle piscine e si applica solo ad un settore ristretto di impianti natatori, e cioè solo ai "*... complessi e impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, ... nei quali si svolgono manifestazioni e/o*



attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato...” come precisa l'articolo 1 che stabilisce il campo di applicazione.

Si chiude così la ricognizione della normativa esistente in materia di piscine, che ha anticipato l'adozione dell'Accordo.

Crediamo di poter concludere che a tutt'oggi non vi sia legislazione nazionale o regionale che disciplini specificatamente gli aspetti igienico-sanitari delle piscine.

L'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, concepito e maturato in un nuovo quadro costituzionale rappresenta una vera novità sul piano giuridico e costituisce il punto di partenza per una nuova fase legislativa di competenza regionale, già avviata nella giusta direzione.

§ 1.3. Il nuovo quadro istituzionale: l'assetto dei poteri normativi e la leale collaborazione

La riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, introdotta dalle leggi costituzionali n.1 del 22 novembre 1999 e n. 3 del 18 ottobre 2001, ha sensibilmente modificato l'assetto delle competenze normative e amministrative fra Stato e Regioni.

L'incremento dei poteri normativi regionali può essere considerato come l'aspetto che più caratterizza il “nuovo regionalismo”.

Con le modifiche costituzionali sono fra l'altro venuti meno sia l'approvazione con legge statale dello *Statuto regionale* (che ora si colloca nel sistema delle fonti come legge regionale rinforzata: cfr. art. 123 Cost.), che il controllo preventivo del Governo sulla legislazione regionale (cfr. art. 127 Cost.), ma la novità di maggior peso è l'inversione del criterio di elencazione delle materie nell'art. 117 Cost. con una conseguente espansione dell'*autonomia legislativa regionale*.

La riforma ha inoltre determinato un considerevole sviluppo della *potestà regolamentare* delle Regioni (in base comma 6 dell'art. 117, Cost.).

La “sintesi” del nuovo assetto dei poteri normativi fra Stato e Regioni si coglie dalla lettura del comma 1 dell'articolo 117, Cost., secondo cui “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

La legge statale e la legge regionale, subordinate entrambe al rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali, si trovano fra loro in rapporto di *pariordinazione*, come la norma costituzionale ora chiaramente indica.

Circa il numero e i tipi di “materie”, prima della riforma, l'articolo 117 Cost. si limitava ad assegnare alle Regioni poteri legislativi in (relativamente poche) materie, parte delle quali di secondaria rilevanza istituzionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati da leggi dello Stato. Il nuovo articolo 117 Cost. oltre ad incrementare l'elenco delle materie a competenza concorrente giunge ad attribuire *alle Regioni potestà legislativa piena* (o esclusiva) in tutte le materie nelle quali la Costituzione non prevede una potestà legislativa statale.

In altre parole, la *potestà legislativa residuale* è affidata alle Regioni.

Va osservato inoltre che, nelle materie a potestà legislativa concorrente, la legge statale, che in passato poteva contenere anche la disciplina di dettaglio, da applicare in via transitoria sino all'approvazione delle “specifiche” leggi regionali, deve ora limitarsi a recare i *principi fondamentali* della materia, senza invadere (sia pure transitoriamente) “il campo legislativo” regionale.

Ma, com'è stato autorevolmente segnalato (Ugo De Siervo), si sono manifestati molteplici fattori di resistenza nel momento in cui si è data attuazione al nuovo quadro costituzionale. Infatti non è stata approvata la legislazione statale di riordino dei principi fondamentali nelle materie a competenza concorrente (annunciata dalla legge n. 131/2003), il procedimento legislativo statale non è stato modificato come richiesto dall'art.11 della legge cost. 3/2001 (commissioni



parlamentari integrate con rappresentanti regionali, ecc.), non sono state adottate norme di trasferimento di funzioni amministrative a Regioni e ad enti locali (in base all'art.118 Cost.), né sono stati elaborati disegni di legge di attuazione all'articolo 119 Cost., sull'autonomia finanziaria regionale e locale.

La riforma costituzionale ha definito in modo apparentemente netto le aree di intervento, statale e regionale, secondo il *criterio materiale*, ma questo stesso criterio, in mancanza della legislazione statale che avrebbe dovuto sviluppare i principi costituzionali, ha prodotto una situazione di incertezza, alimentando i ricorsi in Corte costituzionale sia per giudizio di legittimità (leggi), che per conflitto di attribuzione (atti amministrativi) tra Stato e Regioni.

La Corte, chiamata a risolvere questioni interpretative in ordine ai confini di competenza (Stato-Regioni), ha cercato di chiarire i significati di diverse espressioni costituzionali (in particolare dell'art. 117 Cost.) ed ha anche cercato di favorire un senso di maggior equilibrio istituzionale, in presenza di spinte eccessive, sia statali che regionali, volte ad espandere la propria area di competenza.

In quest'ultimo senso può essere intesa la decisa riaffermazione, ad opera della Corte Costituzionale, del principio di *leale collaborazione* come principio cardine della *Repubblica delle Autonomie* (cfr. art. 114 Cost.). Questo principio è ribadito in diverse pronunce specialmente in riferimento a materie particolarmente “sensibili” come la *salute*, rispetto alle quali l'esercizio delle competenze nelle diverse sedi istituzionali va compiuto al fine di realizzare nel modo migliore un interesse pubblico costituzionalizzato (cfr. art. 32 Cost.).

Fra le varie pronunce può essere rammentata, a titolo di esempio, la sentenza n. 228/2004 in cui la Corte afferma che “l'esercizio del potere legislativo da parte dello Stato e delle Regioni dovrà improntarsi al principio di leale collaborazione tra enti parimenti costitutivi della Repubblica”. La Costituzione assicura ambiti spiccati di autonomia legislativa e amministrativa ma in un contesto istituzionale unito nel costante dialogo fra i diversi enti al fine di realizzare sistemi amministrativi efficienti, nelle prestazioni e nei servizi, relativamente alle diverse materie.

§ 1.4. (segue). La tutela della salute e la proposta ministeriale, del 2001, di documento sull'igiene delle piscine

La *tutela della salute* figura fra le materie del comma 3 dell'articolo 117 Cost. a competenza legislativa concorrente o ripartita tra Stato e Regioni mentre il testo costituzionale precedente parlava, com'è noto, di *assistenza sanitaria ed ospedaliera*.

L'espressione attuale sembra consentire una più ampia autonomia regionale sul versante dell'organizzazione del Servizio Sanitario, restando a competenza “mista” essenzialmente gli aspetti che configurano il valore “salute”, nella sua dimensione ampia, comprensiva di diversi settori quali la prevenzione e l'igiene pubblica.

Va poi considerato che nel concetto di salute rientra anche una competenza statale esclusiva, per quanto attiene la *determinazione dei livelli essenziali*, e quindi minimi, *delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*. in base alla lettera *m*, comma 2, dell'art. 117, Cost.

Poiché il *diritto alla salute* può ben rientrare in effetti tra i *diritti sociali*, si può giustificare l'intervento normativo statale che tuttavia, nello spirito complessivo della riforma costituzionale, non può andare esente da momenti di concertazione con gli enti regionali, nella fase di elaborazione dei testi oltre che nella fase di realizzazione dell'interesse pubblico.

In sintesi *la salute* è un chiaro esempio di materia che necessita di una costante, assidua applicazione del principio di *leale collaborazione* fra soggetti istituzionali variamente competenti (Stato, Regioni, enti locali, enti funzionali quali sono le Aziende socio-sanitarie), con



l'obiettivo fondamentale di realizzare nel modo più efficace l'interesse pubblico, nei suoi vari aspetti: dal pronto intervento, alla cura, alle prestazioni specialistiche, alla riabilitazione, in primo luogo attraverso interventi di prevenzione nei diversi ambienti di lavoro e di vita.

È quindi comprensibile che nel 2001, a fronte di una disciplina "inapplicabile", il Ministero della Salute presentasse una proposta di documento da condividere con le Regioni, sugli aspetti igienico-sanitari delle piscine.

Si deve rammentare, al riguardo, che gli *aspetti di igiene e sicurezza delle piscine*, regolati per anni attraverso circolari ministeriali (come segnalato al § 1.2), furono disciplinati in modo organico nell'"*Atto di intesa tra Stato e Regioni*", approvato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni dell'11 luglio 1991, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 32.

Il documento, completo dal punto di vista dei contenuti tecnici, evidenziava però numerose incongruenze, emerse in particolare in una giornata di studio organizzata dalla Regione Veneto, a Venezia il 26 giugno 1992, alla quale parteciparono anche docenti dell'Istituto Superiore di Sanità (Reggiani e Villa). Furono evidenziate alcune contraddizioni tecniche che rendevano l'Atto inapplicabile nella maggior parte delle realtà locali.


Alla luce di quanto indicato dagli stessi esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, la Regione Veneto chiedeva al Ministero della Sanità un incontro, assieme alle altre Regioni e Province autonome, per cercare di superare le contraddizioni dell'Atto di intesa e quindi per procedere, di comune accordo, alla modifica del documento.

Nell'estate del 1993 il Ministero della Sanità (interpellato il Consiglio Superiore di Sanità) avviava l'iter di modifica del testo dell'Atto di intesa invitando nel contempo le Regioni, "*ove possibile, a non adottare alcun provvedimento legislativo in attesa di rivedere l'atto*" (nota Ministero della Sanità 21 luglio 1993, n. 400.4/12/1205).

In attesa della proposta di modifica della disciplina, continuava a trovare applicazione in particolare la circolare del Ministero della Sanità 16 luglio 1971 n. 128.

Finalmente nel 2001 il Ministero della Salute inviava alle Regioni la proposta di documento recante nuove norme sulle piscine, in un momento in cui, però, il quadro costituzionale delle competenze stava per essere profondamente modificato.

La tipologia giuridica (atto di *intesa*) e i contenuti stessi del documento stimolarono tuttavia un'ampia riflessione istituzionale (qui di seguito illustrata), in riferimento al nuovo assetto costituzionale delle competenze regionali e statali.



§ 1.5. Il “Gruppo regionale” del Veneto: osservazioni alla proposta ministeriale

Il 27 marzo 2002 la Direzione Prevenzione della Regione Veneto convocava i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss, con l'obiettivo di elaborare un documento di osservazioni al testo dell'Atto di intesa trasmesso dal Ministero.

Iniziava così ad operare un “Gruppo regionale” del Veneto sulle piscine, attraverso un'attenta analisi e varie linee propositive.

Fin dai primi incontri, il Gruppo regionale riscontrava la mancanza di una disciplina organica e aggiornata della materia, in quanto gli unici riferimenti erano la circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 1971 e all'Atto di intesa del 1991.

La proposta di Atto d'Intesa del 2001 tendeva a riprodurre le stesse carenze e incongruenze dell'Atto di intesa del 1991, in quanto mancava una vera classificazione delle piscine, non veniva definita in modo chiaro la questione centrale dei controlli interni ed esterni, non era previsto il procedimento di autorizzazione all'apertura di nuove piscine, non vi era alcuna previsione sanzionatoria in caso di gravi carenze e inadempienze.

Pertanto il Gruppo regionale decideva di esaminare il documento in modo sistematico, attraverso la seguente partizione:

- a) *classificazione*;
- b) procedura di *controllo*;
- c) *caratteristiche* strutturali e impiantistiche delle piscine;
- d) aspetti legati alla *sicurezza*.

Relativamente a quest'ultimo punto, era emersa la necessità di promuovere la formazione e il costante aggiornamento degli *assistenti bagnanti*, in particolare per quanto riguarda le conoscenze di *primo soccorso*.

Attraverso vari incontri il Gruppo regionale giunse così a proporre:

- di rivedere la classificazione delle piscine;
- di introdurre il principio dell'autocontrollo, mutuandolo dall'art.3 del decreto legislativo n. 155 del 1997;
- di rivedere l'impostazione dei controlli esterni;
- di prevedere la sostituzione dei controlli manuali con sistemi automatizzati di controllo;
- di individuare la procedura di autorizzazione per l'apertura di nuove piscine;
- di prevedere la presenza, all'interno delle piscine, di un locale di primo intervento;
- di elaborare un documento di definizione dei criteri per una corretta gestione del primo soccorso.

Veniva inoltre condotta una riflessione in merito alla natura giuridica dell'atto proposto dal Ministero, in considerazione del nuovo assetto costituzionale delle competenze regionali e statali.

Il 13 giugno 2002, il Ministero della Salute presentava ufficialmente la proposta di Atto di Intesa che venne quindi inoltrata alle Regioni e Province autonome, attraverso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, che fissò per il 15 luglio una prima seduta tecnica della Conferenza al fine di effettuare un primo esame del documento.

Vennero perciò sospesi i lavori del Gruppo regionale per avviare un “tavolo di lavoro” interregionale al fine di determinare una linea condivisa, in vista delle sedute della Conferenza Stato-Regioni.



§ 1.6. Osservazioni alla proposta ministeriale in sede interregionale. L'attivazione del "Gruppo interregionale" per la rielaborazione del documento

Con l'obiettivo di preparare un documento congiunto da presentare in Conferenza, il 14 luglio 2002 venne fissato dalla Regione Veneto (capofila delle Regioni in materia di sanità) un preliminare *incontro interregionale*.

Ad una prima lettura del testo ministeriale risultava evidente che i contenuti erano gli stessi dell'Atto di intesa del 1991, di modo che il nuovo documento si presentava come meramente ripetitivo dell'atto d'intesa rimasto inapplicato.

Nell'incontro interregionale si decideva pertanto di mettere in evidenza tale difetto di fondo, richiamando nel contempo l'attenzione sulle novità introdotte dalla riforma costituzionale.

L'Atto di intesa approvato dalla Conferenza l'11 luglio 1991 era stato adottato con la finalità di assicurare "l'uniforme disciplina della materia", considerata "l'inesistenza di disposizioni unitarie relative agli aspetti igienico-sanitari" delle piscine ad uso natatorio (v. preambolo dell'Atto di intesa).

La legge 23 agosto 1988 n. 400, all'articolo 12, aveva istituito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, ma riservava alla stessa solo compiti di "...informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale...". L'Intesa non era ancora configurata come istituto giuridico, poi previsto con il decreto legislativo 281 del 28 agosto 1997. In questo contesto il Ministero della Sanità presentò alla Conferenza un documento già confezionato sul quale raggiungere un'intesa con le Regioni, in un'ottica di mera "informazione" o al massimo di "consultazione".

L'Atto di intesa venne così pubblicato in Gazzetta Ufficiale senza assumere una veste giuridica diversa (in ipotesi decreto ministeriale o decreto del Presidente della Repubblica) e successivamente il Ministero della Sanità intervenne, 21 luglio 1993, **invitando le Regioni a non adottare fonti normative conseguenti a tale Atto, in attesa di una sua revisione.**

L'iniziativa del Ministero appariva poco aderente rispetto alle regole sulla formazione delle discipline concordate, del resto lo stesso invito a sospendere l'operatività dell'Atto di Intesa si atteggiava come un inconsueto atto unilaterale del Ministero.

Si può osservare, in proposito, che se una determinata disciplina viene introdotta d'intesa (fra Regione e Stato), la sua eventuale sospensione o modifica dovrebbe seguire la stessa procedura seguita per l'adozione dell'atto.

Atto di Intesa Stato-Regioni del 1991

(G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992)

Il preambolo

“La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 1991, ha approvato, ai sensi dell'art.12 della legge 23 agosto 1988, n.400, l'atto di intesa di seguito specificato proposto dal Ministero della sanità:

La Conferenza Stato-Regioni

Ritenuta la necessità di uniformare la regolamentazione concernente gli aspetti igienico-sanitari in materia di costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, in considerazione, fra l'altro, della notevole diffusione dei suddetti impianti;

Considerata la inesistenza di disposizioni unitarie relative agli aspetti igienico-sanitari connessi agli impianti di cui sopra;

Sentito il Consiglio superiore di sanità; Sentito il Consiglio sanitario nazionale:

approva il seguente atto d'intesa per l'uniforme disciplina della materia di cui trattasi”.



Il nuovo documento del Ministero veniva presentato il 13 giugno 2002 non solo con gli stessi contenuti dell'Atto del 1991, ma anche con la stessa veste giuridica.

Nel nuovo quadro costituzionale si sarebbe potuto anche dubitare della correttezza della figura dell'atto d'intesa in una materia concorrente o ripartita rispetto alla quale la competenza statale avrebbe dovuto limitarsi alle sole norme legislative di principio (da definire in collaborazione con le Regioni, nelle sedi parlamentari, ex art. 11, legge cost. 3/2001).

Ad ogni buon conto nello spirito di leale collaborazione fra istituzioni e con l'intento di non rinviare ulteriormente l'entrata in vigore di una disciplina da tempo attesa, le Regioni e le Province autonome ritenevano corretto proseguire il dialogo con il Ministero al fine di giungere all'adozione di norme condivise.

La "veste giuridica" del documento andava discussa in quanto, anziché l'atto di intesa, ex art. 3, d.lgs. 281 del 1997, si sarebbe potuto utilizzare l'atto di "volontario accordo", ex art. 4, d.lgs. 281 del 1997, per una "disciplina tipo" alla quale le Regioni, pur nella loro autonomia normativa, avrebbero fatto volontariamente riferimento.

Il 15 luglio 2002 vennero presentate in Conferenza tecnica Stato-Regioni le osservazioni concordate in sede interregionale. Le Regioni erano pronte a condividere alcuni aspetti del documento ministeriale, in quanto ritenuti "principi" della materia ed in particolare: il campo di applicazione e le finalità dell'atto, la definizione e la classificazione delle piscine, la previsione della dotazione di personale, i requisiti igienico-ambientali.

Per ogni altro ulteriore aspetto, ritenuto di dettaglio, le Regioni riaffermavano invece la propria autonoma competenza.

La linea propositiva delle Regioni venne accolta dal Ministero della Salute, cosicché nella seduta della Conferenza tecnica Stato-Regioni del 24 luglio 2002 venne costituito un *Gruppo di lavoro interregionale* (composto dalle Regioni: Veneto, Lombardia, Liguria, Lazio, Toscana e dalle Province autonome di Trento e Bolzano), al fine di riconsiderare, con i rappresentanti del Ministero della Salute, contenuti e veste giuridica del documento sugli aspetti igienico-sanitari delle piscine.

§ 1.7. "Accordo" anziché "intesa" nello spirito di leale collaborazione

Gli ambiti delle competenze legislative ed amministrative non possono essere intesi in termini di "separazione" bensì in termini di "integrazione-cooperazione" per le molteplici connessioni fra materie diverse e variamente collocate nel testo costituzionale (materie statali, materie concorrenti, materie regionali) per cui risulta necessario stabilire forme e moduli organizzativi per assicurare un costante coordinamento tra i diversi livelli istituzionali.

Se "prima della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione i rapporti tra Stato e Regioni erano ispirati al principio di *supremazia* dello Stato, non ad un'ordinazione paritaria dei loro rapporti", ora invece i nuovi principi tendono chiaramente a affermare un sistema di *pariordinazione* in cui il criterio della *leale collaborazione* fra enti istituzionali rappresenta l'elemento procedurale centrale, fondamentale nell'adozione delle decisioni amministrative. Tale principio funziona come "temperamento di tale supremazia sul piano del procedimento decisionale" (Roberto Bin).

In particolare la giurisprudenza costituzionale ha fatto della leale collaborazione il criterio cardine dell'*azione amministrativa* (cfr., in particolare, Corte cost., sent. 303/2003), affermando, fra l'altro, che gli atti di accordo fra Stato e Regioni vanno interpretati ed applicati nel significato di *strumenti di codeterminazione paritaria* (Corte cost., sent. 27/2004).

Il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 ha sviluppato le sedi di confronto tra Stato, Regioni, Province autonome e enti locali codificando per così dire i principali atti che danno attuazione al principio di leale collaborazione.



Cosicché la Conferenza Stato-Regioni promuove ed adotta *intese e accordi* al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale.

Fra i due tipi di atto (intesa e accordo), l'accordo è l'atto che si attesta a strumento di libera negoziazione delle parti. (Corte cost., sent. 27/2004)

L'*accordo* è disciplinato all'articolo 4 del decreto legislativo 281/1997 che dispone: "Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune".

"Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano".

Atto di intesa e atto di accordo si distinguono per essere il primo previsto da una specifica norma giuridica che prevede il rinvio all'intesa per la disciplina di una certa materia, mentre il secondo atto, l'accordo, è espressione della libera volontà delle parti.

Il Gruppo interregionale aveva evidenziato al Ministero, nei primi incontri, che in materia di igiene e sicurezza delle piscine non è previsto alcun atto di intesa (potendosi anche ipotizzare una competenza amministrativa "piena" delle Regioni) e che pertanto, nello spirito di leale collaborazione, si sarebbe dovuta attribuire alla disciplina tecnica concordata la veste giuridica dell'accordo anziché quella dell'intesa.

§ 1.8. Le opportunità dell'Accordo, per le Regioni

L'Accordo, come definito in sede tecnica, si presentava quindi come un equilibrato strumento per introdurre una disciplina che, secondo il principio di ragionevolezza, avrebbe dovuto essere comune "per il perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa".

In particolare l'Accordo consentiva alle Regioni:

- a.) di disporre di parametri igienico-ambientali che venivano condivisi con il Ministero della Salute e con l'Istituto Superiore di Sanità;
- b.) di concordare con lo Stato taluni "principi" della materia come il principio dell'autocontrollo (non previsto nella proposta originaria del Ministero);
- c.) di riaffermare la propria competenza "piena" per quanto riguardava l'introduzione di norme ulteriori e di sviluppo della materia;
- d.) di superare il "vuoto normativo" in un settore che è in continua evoluzione e che richiede una disciplina accurata, elaborata anche attraverso il paziente studio di esperti (norme tecniche).

§ 1.9. L'adozione dell'Accordo ad opera della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome

Definito il progetto di Accordo, il Gruppo interregionale cercava quindi di definire in tempi rapidi il procedimento di adozione del documento.

Il 30 luglio 2002 il Gruppo interregionale incontrava i rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità per rivedere il documento: venivano così eliminate le disposizioni di dettaglio (di piena competenza regionale).

Il 19 settembre 2002 il testo modificato veniva approvato dal Coordinamento

Interregionale della Prevenzione e nella stesura concordata trasmesso alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.

Il 24 settembre 2002 la Conferenza Stato-Regioni *in sede tecnica* approvava il nuovo Accordo.

Il 24 ottobre 2002 la Conferenza Stato-Regioni *in sede politica* rinviava alla sede tecnica il documento, in quanto la Regione Umbria “*pur d'accordo sui requisiti tecnico sanitari dell'accordo*” non aveva inteso “*condividere la classificazione*” ritenendola “*in contrasto con la legge regionale umbra sull'agriturismo che classifica le piscine annesse a tali impianti ricettivi come piscine ad uso privato*”.

Perciò il 19 novembre 2002 in un incontro interregionale a cui partecipò espressamente il rappresentante della Regione Umbria, il documento venne ridiscusso in sede tecnica e modificato.

Il 16 gennaio 2003 l'Accordo veniva definitivamente adottato, con una ulteriore modifica al testo introdotta dai Presidenti delle Regioni e Province autonome.

La pubblicazione dell'Accordo nella Gazzetta Ufficiale è del 3 marzo 2003.



§ 2. L'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003: caratteri e testo

§ 2.1. Le norme dell'Accordo. Il preambolo

L'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 è nato dalla “rivisitazione” dell'ultima bozza di Atto di Intesa presentata dal Ministero della Salute nella primavera del 2002.

La scelta strategica delle Regioni è stata quella di trovare un accordo col Ministero della Salute sugli elementi fondamentali del documento ministeriale, abbandonando tutte le parti di dettaglio.

Il gruppo tecnico Ministero-Regioni decideva pertanto di considerare i seguenti punti: 1) definizione, 2) classificazione, 3) campo di applicazione e finalità, 4) dotazione di personale, attrezzature e materiali, 5) controlli, 6) controlli interni, 7) controlli esterni e 8) sanzioni, nonché i requisiti igienico-ambientali di competenza del Ministero. Il punto 9) è stato introdotto successivamente dalla Conferenza Stato-Regioni in sede politica.

Si commentano di seguito le parti più significative dell'Accordo nell'intento di dare testimonianza, come coprotagonisti dell'intera vicenda, dei motivi che hanno ispirato le scelte del gruppo di lavoro.

Il testo del preambolo non è stato oggetto dell'istruttoria condotta dal gruppo tecnico Ministero-Regioni, ma è stato successivamente introdotto dalla segreteria della Conferenza recuperando in estrema sintesi alcuni riferimenti normativi e tecnici individuati dal gruppo durante la discussione.

Alcuni riferimenti normativi erano stati ripresi per escludere le relative materie dall'ambito dell'Accordo.

È il caso del decreto legislativo 626/1994 in materia di sicurezza dei lavoratori, del decreto del Ministro dell'interno del 1996 sulla sicurezza degli impianti sportivi, del regio decreto 773/1931 sulla pubblica sicurezza, del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 in ordine alle competenze dei comuni in materia di autorizzazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 425/1994 relativo all'agibilità degli edifici. Così pure erano stati richiamati gli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 1265/1934, che trattavano aspetti sanitari con i quali l'Accordo non intendeva interferire.

Il decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 era invece stato richiamato in quanto, per il gruppo tecnico, rappresentava l'archetipo della normativa di autocontrollo, che si intendeva introdurre nella disciplina igienico-sanitaria delle piscine.

Per quanto riguarda il richiamo alla norma UNI 10637 del giugno 1997 il gruppo delle Regioni aveva già valutato che per il suo valore tecnico questo riferimento andava ripreso nella fase regionale di elaborazione della disciplina di dettaglio.

Il richiamo alla semplificazione amministrativa è stato poi ripreso dal documento interregionale (v. *infra*, Sezione II).

§ 2.2. (segue). La classificazione delle piscine

Il **punto 2, classificazione delle piscine**, costituisce una delle più importanti novità dell'Accordo ed è stato un elemento di chiarificazione della materia.

Tenuto conto che questo aspetto dell'Accordo 2003 è stato successivamente ripreso nell'Accordo interregionale (v. *infra*, Sezione II) e nel progetto di disegno di legge regionale (v. *infra*, Sezione IV) riteniamo necessario esporre di seguito, in modo completo, i significati originali di questa classificazione.



La classificazione delle piscine non è fine a se stessa, ma costituisce il presupposto per realizzare una disciplina veramente applicabile alle situazioni reali.

Attraverso una precisa articolazione della classificazione si apre la possibilità di prevedere successivamente differenti disposizioni tecniche per le diverse situazioni codificate.

D'altra parte, definire un'unica regolamentazione da applicare acriticamente a tutte le realtà, senza distinzione di ambito giuridico o socio-economico, significa porre le basi per la sua inapplicabilità, così come è avvenuto nel 1991.

Nell'accostarsi al lavoro di analisi della bozza dell'Atto d'intesa, il gruppo di lavoro regionale del Veneto si rese conto che la classificazione proposta risultava ben articolata nelle parti definite *“in base alle caratteristiche strutturali e ambientali”* e *“in base alla loro utilizzazione”*.

Nella parte definita *“in base alla destinazione”*, la classificazione risultava invece eccessivamente sommaria e sbrigativa e priva di riferimenti giuridici, così come era stato per l'Atto di Intesa del 1991.

La proposta di Atto d'Intesa 2001, all'articolo 2 *“Definizione e classificazione delle piscine, così disponeva:*

“5.1 Sono di uso privato le sole piscine facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari il cui uso, sotto la responsabilità del proprietario o dei proprietari congiuntamente, sia limitato ai componenti della famiglia ed ai loro ospiti.”

“5.2 Sono di uso pubblico tutte le altre.”

La successiva proposta ministeriale del 2002 si limitava ad elevare il limite delle unità abitative da due a sei, lasciando inalterato il concetto di fondo.

Come si vede, venivano considerate pubbliche non solo le piscine facenti parte di strutture ricettive, tipicamente di *“esercizi pubblici”*, ma anche quelle di condomini residenziali. Non era neppure accennata una distinzione tra condomini tipicamente residenziali e condomini destinati all'uso estivo in località balneari.

Resosi conto che la differenziazione tra destinazione *“pubblica”* e *“privata”* era la prima vera discriminante, da premettere a qualsiasi ulteriore classificazione e specificazione di tipo tecnico, il gruppo ha perciò ritenuto di dover affrontare la questione partendo da queste preliminari considerazioni.

In base alla loro destinazione le piscine sono state distinte in:

- a) piscine destinate ad un'utenza pubblica, indipendentemente dalla natura giuridica della proprietà (pubblica o privata);
- b) piscine destinate a condomini (private);
- c) piscine collocate all'interno di strutture (pubbliche o private) di cura, riabilitazione o termale, quindi destinate ad usi speciali.

Nell'ambito della **destinazione all'utenza pubblica** sono state individuate due sottocategorie:

- a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
- a/2) piscine ad uso collettivo.

Nella sottocategoria a/1 sono stati compresi gli impianti di proprietà pubblica o privata, destinati ad un'utenza pubblica, ove l'utente acquisisce il diritto di accesso col semplice pagamento di un corrispettivo, senza necessità di altro ulteriore requisito.

Le *“piscine ad uso collettivo”* (sottocategoria a/2), sono quelle inserite in strutture adibite in via principale ad attività ricettive, nonché al servizio di collettività, per le quali la piscina rappresenta un accessorio o un completamento dell'offerta alla clientela.

Questa *“sub-classificazione”* ad una prima lettura potrebbe essere intesa come una *“area di confine”*; in realtà si tratta di fattispecie che rientrano a pieno titolo nell'ambito pubblico.



L'elenco dell'Accordo non è esaustivo bensì esemplificativo, nell'espressione ricorrente “...e simili” rientrano evidentemente tutte le situazioni caratterizzate da un quadro giuridico analogo a quello descritto.

In dettaglio possiamo considerare alcuni esempi.

Le comunità. Pensiamo a collegi, comunità terapeutiche, case di accoglienza, case di riposo: si tratta di residenze vicine al modello della residenza privata. Tuttavia, a ben vedere i soggetti che usufruiscono della struttura stabiliscono con essa un rapporto che difficilmente può essere considerato “privato”.

Al contrario, è sempre stabilito un rapporto economico, diretto o indiretto, per un servizio reso. Ad esempio, nel caso di una comunità di recupero o di una casa di accoglienza si è sempre in presenza di un progetto assistenziale o educativo in qualche misura accettato, validato o autorizzato dalla pubblica amministrazione.

Gli esercizi pubblici. Il ragionamento è tanto più pertinente se si considerano le strutture che per definizione sono deputate ad erogare servizi al pubblico.

Le leggi sanitarie e di pubblica sicurezza, già richiamate nei paragrafi precedenti, definiscono “esercizi pubblici” gli alberghi, i ristoranti, i bar nel loro complesso proprio perché destinati a soddisfare bisogni della collettività. Ciò non significa affatto che questi luoghi debbano essere accessibili in modo incontrollato da parte del pubblico, come può essere uno “spazio pubblico” (piazza), ma solo che la loro vocazione è quella di soddisfare bisogni “della comunità”, ovvero “del pubblico”.

Quanto agli agriturismi, la Legge 5 dicembre 1985 n. 730 “Disciplina dell'agriturismo”, ha la finalità di sostenere l'agricoltura “...anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte...” tra l'altro a “...sviluppare il turismo sociale e giovanile”.

La stessa legge rinvia alle regioni la regolamentazione, tuttavia per l'esercizio dell'attività di agriturismo prevede l'iscrizione degli operatori agrituristici in apposito registro regionale (art. 6) e la necessità di apposita autorizzazione comunale (artt. 7 e 8), procedure proprie di un “servizio destinato al pubblico”.

Queste finalità e procedure, riprese e sviluppate dalle varie leggi regionali di attuazione (l.r. Veneto n. 9/1977; l.r. Umbria n. 28/1977; l.r. Toscana n. 30/2003; l.r. Marche n. 3/2002; l.r. Lazio n. 36/1997), tracciano una netta separazione tra l'ambito privato che contraddistingue l'azienda agricola in origine e l'ambito di uso pubblico in cui è invece finalizzata l'attività di agriturismo. La piscina dell'agriturismo è perciò opportunamente classificata nella sottocategoria a/2).

Per la definizione dell'ambito privato, l'Accordo fa riferimento al codice civile e particolarmente agli articoli 1117 e seguenti, che regolano la proprietà condominiale negli edifici, a beneficio dei quali l'eventuale piscina rappresenta uno dei possibili servizi, come l'ascensore, l'autoclave o l'antenna televisiva.

La dimensione del condominio non può mutare la sua natura giuridica, come invece aveva fatto l'Atto di intesa del 1991 e la nuova proposta del Ministero.

Sottoporre le piscine private condominiali alla stessa normativa di quelle pubbliche, non sembra giustificato, né da una particolare necessità di tutela della salute pubblica, né dall'orientamento costante del legislatore.

Le attività extralberghiere. Si tratta di quelle unità abitative inserite in edifici residenziali che vengono affittate per brevi periodi di soggiorno a scopo turistico. Così definite potrebbero ancora essere considerate appartenenti all'ambito privato.



In effetti, si tratta invece di attività ben rientranti nella sottocategoria delle “piscine ad uso collettivo”, con finalità di servizio pubblico. Queste infatti sono state precisamente definite e disciplinate nel Veneto con la legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, che le classifica, in base a precisi requisiti strutturali e gestionali, e richiede una speciale comunicazione di inizio attività.

Per quanto riguarda **la categoria c)** “*piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica*” l'Accordo si è limitato a registrare l'esistenza delle piscine terapeutiche e termali. La “*specifica normativa*” cui fa riferimento la definizione è quella nazionale e regionale relativa alle acque minerali nonché il Testo Unico delle Leggi Sanitarie all'articolo 194, in materia di strutture sanitarie.

In conclusione, la classificazione dell'Accordo 2003 fornisce tutti i presupposti per ogni opportuna differenziazione da sviluppare a livello regionale.

§ 2.3. (segue). Il “campo di applicazione”

La parte più significativa del **punto 3)**, **campo di applicazione**, dell'Accordo, è la precisazione contenuta nel punto 3.2, il quale stabilisce che per le piscine di categoria b) (private) “*le regioni elaborano specifiche disposizioni*” in riferimento alle caratteristiche strutturali e gestionali, ma che le stesse, per quanto riguarda le caratteristiche dell'acqua, sono soggette ai requisiti previsti dall'allegato dell'Accordo.

Analogamente per le piscine di categoria c) (terapeutiche e termali), come già sopra detto, le regioni adotteranno appositi provvedimenti.

In altre parole, lungi dall'ostacolare l'autonomia degli ordinamenti locali, la classificazione introdotta dall'Accordo favorisce l'adozione di discipline specifiche.

§ 2.4. (segue). Figure professionali, attrezzature

L'Accordo, al **punto 4, dotazione di personale, di attrezzature e materiali**, riconosce la necessità che nelle piscine siano individuati diversi livelli di responsabilità e lascia alle regioni la definizione delle diverse figure professionali, prevedendo obbligatoriamente la figura dell'assistente bagnanti.

Si prevede inoltre che la dotazione del locale di primo soccorso verrà individuata da ciascuna Regione.

§ 2.5. (segue). Controlli

Il **punto 5, controlli**, introduce una rilevante novità rappresentata dalla netta separazione dei controlli interni da quelli esterni, separando di conseguenza anche le relative responsabilità:

“I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.”

Come detto, i **controlli interni** (v. **punto 6**), sono funzionali e finalizzati a una corretta e puntuale gestione igienico-sanitaria della piscina, sono a carico del gestore e relativamente ad essi l'Accordo ha introdotto il sistema dell'autocontrollo.

Il principio dell'autocontrollo è basato sulla metodologia scientifica HACCP (Hazard



Analysis Critical Control Point - Analisi del rischio e controllo dei punti critici) ed è stato mutuato dal decreto legislativo n. 155 del 1997, che già lo aveva introdotto nel campo dell'igiene degli alimenti.

Con il sistema di classificazione questo principio rappresenta una delle novità introdotte dall'Accordo e rappresenta lo strumento di prevenzione principale da porre in essere a tutela della salute degli utenti.

Si tratta di una inversione di prospettiva in quanto si abbandona la visione secondo cui la legge detta minuziosamente quali devono essere i controlli interni, per passare ad una responsabilizzazione del gestore.

Al gestore è lasciata ampia autonomia nell'organizzare il proprio sistema di controllo; va però seguita una metodologia scientifica che assicuri efficacia al sistema stesso e devono essere raggiunti gli obiettivi di tutela della salute degli utenti.

L'Accordo descrive, forse anche troppo in dettaglio rispetto agli obiettivi generali, alcuni passaggi che caratterizzano le procedure di autocontrollo.

In particolare fissa gli obiettivi:

- 1) di individuazione di tutti i pericoli legati alla sicurezza igienico-sanitaria, potenzialmente presenti nell'ambiente piscina;
- 2) di prevenzione del manifestarsi di tali pericoli attraverso specifiche misure preventive e la definizione di punti o fasi critiche da tenere sotto controllo;
- 3) di predisposizione di sistemi di controllo e monitoraggio per tali parametri o fasi e gli interventi in caso di anomalie e/o inconvenienti.

Questa metodologia ha la finalità di intervenire prima che i pericoli si manifestino e di focalizzare l'attenzione sui punti critici. Infatti, l'elemento chiave del sistema è la predisposizione di procedure di controllo in corrispondenza proprio dei punti critici, in modo da evidenziare eventuali anomalie e inconvenienti, prima che nell' "ambiente piscina" si verifichino fenomeni potenzialmente dannosi.

L'autocontrollo deve inoltre essere esteso all'analisi di tutti i pericoli che possono accadere in piscina, sia quelli derivanti dalla qualità dell'acqua, che quelli legati alle condizioni degli ambienti e delle attrezzature, per la possibilità che si verifichino incidenti o eventi pericolosi per la salute.

Uno degli aspetti più significativi di questa nuova metodologia è certamente la valorizzazione della professionalità del gestore e di tutto il personale coinvolto.

Si tratta di una professionalità che va acquisita e costantemente mantenuta attraverso specifici percorsi formativi, analoghi a quelli che dovranno coinvolgere i professionisti sanitari destinati alla vigilanza.

Un ulteriore elemento qualificante è previsto al punto 6.6 dell'Accordo, secondo cui spetta al responsabile della piscina l'adozione dei provvedimenti necessari alla soluzione dei problemi riscontrati, senza attendere l'intervento dell'azienda sanitaria.

L'introduzione del sistema di autocontrollo consente una ridefinizione anche dei **controlli esterni** (v. **punto 7**), che in tal modo diventano più chiari negli obiettivi e maggiormente aderenti ai compiti della pubblica amministrazione.

Viene abbandonato il vecchio metodo dei controlli secondo cadenze prestabilite come previsto dalla circolare n.128/71 circolare e dall'Atto d'intesa del 1991 e vengono invece valorizzati gli *interventi a campione*, sulla base di piani opportunamente predisposti tenendo conto delle reali situazioni locali.

In questo nuovo quadro di riferimento gli strumenti a disposizione dell'Autorità sanitaria sono sempre quelli delle ordinanze contingibili e urgenti. L'adozione di questi provvedimenti si impone laddove il sistema dell'autocontrollo abbia fallito i suoi obiettivi.

§ 2.6. (segue). Sanzioni

La materia delle *sanzioni* (v. **punto 8**) è particolarmente delicata e tuttavia risulta fondamentale per una disciplina di questo tipo. La competenza in questo campo è delle Regioni, trattandosi di sanzioni esclusivamente “amministrative”.

Già in fase di discussione precedente all'Accordo era stato chiarito che le sanzioni sono stabilite necessariamente con legge regionale, in quanto com'è noto la disciplina sanzionatoria è riservata alla legge, per il “principio di legalità” (in base agli artt. 25 e 97 Cost.). Pertanto è da escludersi che delibere di giunta possano legittimamente introdurre disposizioni a carattere sanzionatorio.

§ 2.7. (segue). Piscine di strutture ricettive

Il testo del **punto 9** è stato introdotto all'ultimo momento in sede Conferenza Stato-Regioni, dopo che in sede tecnica interregionale il tema era già stato ampiamente trattato:

“Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-ricettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.”

La precisazione non appare necessaria dal momento che la classificazione è stata comunque impostata in modo da consentire discipline regionali differenziate.

Va da sé pertanto che la disciplina del settore consisterà in atti normativi i cui contenuti potranno essere in qualche misura differenziati, da Regione a Regione. Il progetto di disegno di legge regionale del Veneto (v. *infra*, sezione IV) si occupa anche di questo versante.

§ 2.8. (segue). L'Allegato 1. Requisiti igienico-ambientali

Tra gli aspetti che le Regioni e le Province autonome hanno esplicitamente riconosciuto di competenza statale vi è certamente quello dei requisiti igienico-ambientali. Tali requisiti sono stati proposti dal Ministero della Salute al gruppo tecnico, che li ha così accolti, riconoscendoli come *livelli minimi essenziali* da garantire su tutto il territorio nazionale.

Il testo dell'Allegato ha un valore squisitamente tecnico ed il significato dei vari parametri non viene affrontato in questo *dossier*, ma sarà oggetto di successive iniziative di approfondimento.



§ 2.9. Il testo dell'Accordo 16 gennaio 2003, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio

E' qui riprodotto il testo dell'Accordo Stato-Regioni, 16 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.

Accordo 16 gennaio 2003, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO**

Visto gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;

Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria di questa Conferenza;

Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota 11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia "tutela della salute", ricadente nella potestà concorrente delle regioni;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e regioni relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1993, n. 39, per le difficoltà applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, del D.M. 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, il regio decreto 18 luglio 1931, n. 773 e successive modifiche;

Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni all'agibilità ed allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo;

Si conviene nei termini sottoindicati:

Punto 1) - *Definizione.*

1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Punto 2) - *Classificazione delle piscine.*

2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:

a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);

a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;

a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico

b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;

c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:

a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:

a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della *Fédération Internationale de Natation Amateur* (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;

b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della *Fédération Internationale de Natation Amateur* (FINA) per quanto concerne i tuffi;

c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;



d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;

g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Punto 3) - *Campo di applicazione e finalità.*

3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.

3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.

3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:

a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);

b) acqua marina;

c) acqua termale.

Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.

Punto 4) - *Dotazione di personale, di attrezzature e materiali.*

4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.

Punto 5) - *Controlli.*

5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Punto 6) - *Controlli interni.*

6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:

- a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
- b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
 - b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH;
 - b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
 - b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
 - b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
 - b5) il numero dei frequentatori dell'impianto.

6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale.

6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.

Punto 7) - *Controlli esterni.*

7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno



degli specifici àmbiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.

7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

Punto 8) - *Sanzioni.*

8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle regioni.

8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

Punto 9).

9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

Allegato 1

1. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI.

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

1.1 CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE.

Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari;

acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;

acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

1.2 REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO.

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

1.3 REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA.

L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.

I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.

Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.

Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

1.4 SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA.

Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.

1. Disinfettanti:

ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.

2. Flocculanti:

solfo di alluminio (solido);
solfo di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfo ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfo di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio (soluzione).

3. Correttori di ph:

acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfo;
sodio bicarbonato.

Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.



Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:

N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;

Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro);

Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);

L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della salute.

1.5 PUNTI DI PRELIEVO.

Acqua di approvvigionamento	campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca	campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata delle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua in vasca	campione da prelevarsi in qualsiasi punto della vasca

1.6 REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE.

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m³/h per metro quadrato di vasca.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C.

1.7 REQUISITI ILLUMINOTECNICI.

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

1.8 REQUISITI ACUSTICI.

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.



TABELLA A - REQUISITI - DELL'ACQUA DI IMMISSIONE E CONTENUTA IN VASCA

PARAMETRO	ACQUA DI IMMISSIONE	ACQUA DI VASCA
Requisiti fisici		
Temperatura:		
Vasche coperte in genere	24°C-32°C	24°C-30°C
Vasche coperte bambini	26°C-35°C	26°C-32°C
Vasche scoperte	18°C-30°C	18°C-30°C
PH Per disinfezione a base di cloro. Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante.	6.5-7.5	6.5-7.5
Torbidità in Si O₂	≤ 2 mg/l SiO ₂ (o unità equivalenti di formazina)	≤ 4 mg/l SiO ₂ (o unità equivalenti di formazina)
Solidi grossolani	Assenti	Assenti
Solidi sospesi	≤ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 µm)	≤ 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 µm)
Colore	Valore dell'acqua potabile	≤ 5 mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici		
Cloro attivo libero	0,6÷1,8 mg/l Cl ₂	0,7÷1,5 mg/l Cl ₂
Cloro attivo combinato	≤ 0,2 mg/l Cl ₂	≤ 0,4 mg/l Cl ₂
Impiego combinato Ozono Cloro:		
Cloro attivo libero	0,4÷1,6 mg Cl ₂	0,4÷1,0 mg/l Cl ₂
Cloro attivo combinato	≤ 0,05 mg/l Cl ₂	≤ 0,2 mg/l Cl ₂
Ozono	≤ 0,01 mg/l O ₃	≤ 0,01 mg/l O ₃
Acido isocianurico	≤ 75 mg/l	≤ 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato)	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di immissione
Nitrati	Valore dell'acqua potabile	≤ 20 mg/l NO ₃ oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)
Requisiti microbiologici		
Conta batterica a 22°	≤ 100 ufc/1 ml	≤ 200 ufc/1 ml
Conta batterica a 36°	≤ 10 ufc/1 ml	≤ 100 ufc/1 ml
Escherichia coli	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Enterococchi	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Staphylococcus aureus	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml



§ 3. L'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003: il recepimento ad opera della Regione Veneto

§ 3.1 Recepimento con deliberazione della Giunta regionale

La scelta della Regione Veneto è stata quella di recepire l'Accordo Stato-Regioni sulle piscine del 16 gennaio 2003 con la delibera della Giunta regionale n.1173 del 18 aprile 2003, dando nel contempo indicazioni operative alle aziende sanitarie che sono istituzionalmente preposte ad esercitare funzioni di vigilanza per la tutela della salute.

L'adozione della delibera è stata preceduta da incontri con le Associazioni di categoria proprio al fine di illustrare le linee fondamentali dell'Accordo, fra cui il principio di *autocontrollo*, nonché i principi di responsabilizzazione dei privati e di semplificazione dell'azione amministrativa.

Anche con i Dipartimenti di Prevenzione vi sono stati incontri per chiarire il significato delle disposizioni contenute nel nuovo documento.

Con il recepimento dell'Accordo sono così venute meno le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali precedentemente applicate dagli organi di vigilanza e unico riferimento per i gestori degli impianti natatori.

§ 3.2 Il testo della deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 18 aprile 2003

E' qui riprodotto il testo della deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2003, n. 1173 (pubblicata nel BUR n. 49 del 20 maggio 2003), di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.

**REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
7[^] Legislatura**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 aprile 2003, n. 1173**

Il Vice Presidente - Assessore Regionale alle Politiche Sanitarie - avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue:

La Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome del 16 gennaio 2003 ha sancito l'Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

L'Accordo è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2003, n° 51.



Il nuovo documento sulle piscine introduce norme a carattere tecnico in merito agli aspetti igienico sanitari relativi alla costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, mentre per le piscine collocate all'interno di una struttura di cura, riabilitazione, o termale, l'Accordo rinvia ad una disciplina specifica di successiva definizione.

Con l'adozione della legge costituzionale n° 3 del 18.10.2001 l'autonomia regionale si è notevolmente estesa sia per quanto riguarda la potestà legislativa che con riferimento alla potestà amministrativa. In particolare, con riguardo alla tutela della salute, la Regione ha il potere di introdurre discipline normative autonome, nei diversi settori, sulla base dei principi generali fissati dalla legislazione statale.

In particolare l'Accordo sulle piscine ad uso natatorio introduce una serie di norme che sono state condivise dal Ministero della Salute e dalle Regioni ma che vanno recepite e completate dalle Regioni stesse per poter essere efficaci negli ordinamenti regionali. In altre parole ad ogni Regione è lasciata ampia autonomia nel recepire, adeguare e sviluppare la disciplina, in base alle proprie caratteristiche geomorfologiche ed economiche.

Il nuovo documento supera, in buona sostanza, la farraginoso disciplina nazionale emanata in precedenza nello stesso settore, ed in particolare la circolare del Ministero della Sanità n° 128 del 16.07.1971 e l'Atto d'Intesa Stato-Regioni pubblicato nel supplemento ordinario n° 32 della Gazzetta Ufficiale del 17.02.1992, atto poi sospeso dallo stesso Ministero della Sanità con una nota del 21.07.1993.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene pertanto di recepire l'atto di Accordo e di disporre che decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della presente delibera, trovino immediata applicazione i "Requisiti igienico ambientali" e i "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca", indicati nell'Accordo (allegato alla presente delibera).

La Direzione Prevenzione provvederà alla elaborazione di una organica disciplina degli aspetti tecnici - strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli - che l'Accordo rinvia alla competenza regionale. Tale disciplina verrà recepita con successivi provvedimenti di Giunta.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio Gava - conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, Vice Presidente Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la Legge Costituzionale n° 3 del 18.10.2001.

Richiamata la Circolare del Ministro della Sanità n° 128 del 16.07.71.



Richiamato l'Atto d'Intesa Stato-Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.02.92.

Visto l'Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, del 16.01.2003.

Visto il comma 2, art. 7 bis del D.lgs 30.12.92 n° 502.

DELIBERA

1. di recepire l'Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato nella Gazzetta ufficiale n° 51 del 03.03.2003.

2. di disporre l'immediata applicazione dell'allegato "Requisiti igienico ambientali" e della relativa tabella A, "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca" dell'Accordo (allegato della presente delibera), dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR della presente delibera. Da tale data pertanto il responsabile dell'impianto natatorio deve garantire attraverso controlli interni il rispetto dei requisiti igienico ambientali e dei parametri delle acque sopra indicati.

3. di dare incarico alla Direzione Regionale Prevenzione di provvedere alla elaborazione di una organica disciplina degli aspetti tecnici - strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli - che l'Accordo rinvia alla competenza regionale. Tale disciplina verrà recepita con successivi provvedimenti di Giunta.

4. di confermare la competenza delle Aziende Ulss allo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto dei requisiti sopraindicati, in attesa della definizione più complessiva della disciplina della materia e dei piani di controllo previsti dall'Accordo.

5. di disporre che dalla data di efficacia della presente delibera si intendono superate le disposizioni contenute nella circolare del Ministro della Sanità n° 128 del 16.07.1971 e nell'Atto di Intesa pubblicato nel supplemento ordinario n° 32 della Gazzetta Ufficiale del 17.02.1992.

Allegato n. 1

L'Allegato alla delibera viene omissis in quanto riproduce l'Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003; v. supra § 2.9, pagg. 33 e ss..



SEZIONE II

LA DISCIPLINA CONCORDATA FRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

§ 1. L'opportunità di una ulteriore disciplina concordata, fra Regioni, per il migliore esercizio delle funzioni

La riforma costituzionale del 2001 ha riconosciuto alle Regioni un ruolo di primo piano nell'ambito del panorama istituzionale prevedendo la possibilità di sottoscrivere accordi tra Regioni e finanche di concludere accordi con altri Stati ed intese con enti territoriali interni agli Stati.

L'art.117 Cost. nella stesura precedente alla riforma non contemplava l'ipotesi delle *intese interregionali*, ora prevista al comma 8° dello stesso art. 117 Cost.: “La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni”.

Perciò accanto alle iniziative di coordinamento intraprese dallo Stato, attraverso gli strumenti che sono consentiti dall'ordinamento, vi possono essere anche iniziative promosse dalle stesse Regioni (Roberto Bin).

E, in effetti, le Regioni avvertono spesso l'opportunità di promuovere il coordinamento preventivo delle loro discipline. Si possono avere quindi accordi spontanei tra Regioni, secondo un modello di cooperazione già ampiamente sperimentato in altri Paesi quali la Germania, la Spagna, il Belgio e la Svizzera in cui il fenomeno della collaborazione tra livelli di governo è diffuso e si sostanzia non solo nella creazione di enti di raccordo ma anche in atti *ad hoc*, quali i concordati intercantonali, gli accordi di collaborazione tra comunità autonome o di cooperazione sia verticale che orizzontale (Lorenza Violini).

La legge 131/2003, di attuazione della riforma costituzionale del 2001, si occupa delle intese tra Stato e Regioni per “l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni”, ma ignora o forse lascia implicitamente all'esclusiva competenza regionale, il fenomeno non meno rilevante delle intese fra Regioni.

In dottrina queste forme di cooperazione interregionale sono ritenute espressione del principio di leale collaborazione “*nella sua proiezione orizzontale*” (Lorenza Violini).

L'intesa interregionale non è uno strumento per superare il limite territoriale di ciascuna Regione ma è un istituto che mira a garantire



uniformità di disciplina tra Regioni che volontariamente decidono di armonizzare le loro regole, sviluppando i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie a competenza concorrente.

Le intese interregionali possono essere finalizzate anche a coordinare l'attività amministrativa fra Regioni in base parametri di economicità e funzionalità.

In altre parole, così come le intese e gli accordi previsti dal decreto legislativo n. 281 del 1997 sono destinati ad armonizzare l'azione amministrativa dello Stato e delle Regioni e Province autonome, allo stesso modo operano le intese interregionali.

E così come la Conferenza Stato-Regioni è la sede per coordinare l'azione di Stato e Regioni allo stesso modo la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome opera per consentire un confronto tra Regioni al fine di “coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune”.

Si può osservare che il progetto di Statuto della Regione Veneto, in discussione nelle aule consiliari, prevede, a sua volta, forme di collaborazione interregionale (*Relazioni con altre regioni*), cosicché “La Regione Veneto valorizza la collaborazione con le altre Regioni e stipula con esse intese, anche dando vita ad organismi comuni e conferendo a questi le funzioni e le risorse necessarie”.

Il percorso istituzionale è innovativo e può essere proficuamente seguito anche con l'obiettivo di rispondere in modo coordinato alle istanze di cittadini, formazioni sociali, categorie produttive.

In questa prospettiva è stato elaborato, nell'arco di circa cinque mesi nel corso del 2004, il documento interregionale sulle piscine ad opera di un Gruppo di lavoro costituito dal Coordinamento Interregionale Prevenzione.

Il Coordinamento Interregionale Prevenzione è un organismo che riunisce i rappresentanti delle diverse strutture regionali che operano nell'ambito delle prevenzione sanitaria. In questa sede vengono individuate linee operative comuni, condivisi documenti che le regioni e province autonome presenteranno ai tavoli tecnici delle Conferenza Stato-Regioni, avviate iniziative di confronto tra regioni.

Le Regioni e le Province autonome avevano così deciso non solo di sviluppare insieme buona parte della disciplina contenuta nell'Accordo Stato-Regioni del 2003, ma anche di definire insieme ulteriori aspetti non contemplati dall'Accordo.

Il Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle Regioni: Veneto (capo fila), Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'arco di diversi incontri ha elaborato il documento di “Disciplina interregionale delle piscine”.

Il documento è stato così approvato il 22 giugno 2004 dal Coordinamento Interregionale Prevenzione e il 14 luglio dalla Conferenza degli Assessori regionali alla sanità.

A sua volta la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome ha approvato definitivamente il documento, con alcune modifiche, il 16 dicembre 2004, con la veste giuridica dell'Accordo interregionale.

§ 2. Introduzione all'Accordo interregionale del 2004

Per quanto riguarda il contenuto, l'Accordo interregionale sviluppa tutti i punti dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003 ed introduce e definisce ulteriori aspetti di competenza regionale.

Il documento interregionale rappresenta un riferimento comune e condiviso che le



Regioni e le Province autonome “adatteranno” (o tramite una legge regionale o una delibera di Giunta) alle peculiarità di ciascuna realtà.

In particolare si possono così sintetizzare *le novità* introdotte dal Documento interregionale.

Nel **punto 1.2 e seguenti** le definizioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni vengono integrate con l'introduzione di ulteriori definizioni relative alle *piscine ad uso terapeutico, alle piscine termali, alla vasca di piscina e di piscina di tipo termale, di bacino di balneazione*. Per le piscine di categoria b) (private) è inoltre introdotta una serie di *assimilazioni* che consentono di far rientrare nella classificazione dell'Accordo ipotesi non previste.

Il **punto 3** prevede, in relazione ai requisiti igienico-ambientali delle piscine termali e dei bacini di balneazione, il rinvio alle normative di settore sulle acque termali e sulle acque di balneazione in quanto queste piscine pur menzionate dall'Accordo sono escluse dall'osservanza dei requisiti previsti dalla Tabella A (dell'Accordo Stato-Regioni).

Il **punto 4** precisa le diverse “figure” di responsabile dell'impianto natatorio in relazione alle diverse categorie di piscine: per le piscine di categoria B il responsabile è *l'amministratore o il responsabile designato dai proprietari* nei modi e con i limiti stabiliti dal codice civile e dalle leggi che regolano la proprietà negli edifici, per le piscine di categoria C il responsabile è il *Direttore sanitario* della struttura.

Il **punto 7** riconosce un ruolo determinante alle Agenzie regionali di prevenzione e protezione ambientale per quanto attiene le analisi di laboratorio dei campioni e soprattutto per i controlli in loco.

Il **punto 8** traccia tre direttrici per la definizione delle sanzioni amministrative individuando alcune ipotesi sanzionatorie comuni, in relazione ad alcuni illeciti ritenuti dalle Regioni e dalle Province di una gravità tale da pregiudicare l'igiene e la sicurezza dell'ambiente piscina. Sono un esempio la mancata registrazione o il mancato aggiornamento delle procedure di autocontrollo, il mancato rispetto dei requisiti igienico-ambientali, il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalle aziende sanitarie, la mancanza del personale di vigilanza all'interno della piscina.

Al **punto 10** viene definito il procedimento di apertura dell'impianto, procedimento mai considerato dalle precedenti disposizioni in materia, e viene introdotta la comunicazione di inizio attività per tutte le categorie di piscine.

Il **punto 13** introduce la novità della distinzione tra frequentatori e bagnanti e ciò al fine di definire in modo diverso i parametri di accesso all'impianto, ai servizi igienici e alle vasche.

Il **punto 16** individua alcuni obiettivi da considerare nella definizione dei requisiti strutturali delle piscine quali la necessità che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua in vasca ed al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle vasche. L'attività natatoria deve essere svolta nel rispetto di esigenze di sicurezza e sorveglianza degli utenti ed infine tutta la struttura deve essere tenuta in condizioni di assoluta igienicità.

Il **punto 17** infine prevede che nel regolamento interno della piscina siano considerati elementi di educazione sanitaria perché anche l'utente, con il suo comportamento, assume un ruolo importante non solo per la propria e altrui sicurezza ma anche per la qualità dell'acqua in vasca.

§ 3. Il testo dell'Accordo 16 dicembre 2004, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante “Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003

E' qui riprodotto il testo dell'Accordo interregionale 16 dicembre 2004.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Il Presidente

Prot. n. 4766/A4SAN

Roma, 22 dicembre 2004

Ai Signori Presidenti delle
Regioni e delle Province
autonome

e, p.c.

Ai Signori Assessori alla
Sanità
Ai Signori Referenti della
Conferenza

LORO SEDI

Caro Collega,

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 16 dicembre u.s., ha **deliberato l'Accordo interregionale sulla “Disciplina interregionale delle piscine”** in attuazione dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003.

Si trasmette l'Accordo con l'allegato documento recante la disciplina sulle piscine al fine di un'applicazione omogenea sul territorio.

Grato dell'attenzione, invio i più cordiali saluti.

F.to Enzo Ghigo

**ACCORDO TRA LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
SULLA “DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE”
IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO REGIONI E PP.AA.
DEL 16 GENNAIO 2003**

**CONFERENZA DEI PRESIDENTI
SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2004**

Oggetto: Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla
“Disciplina interregionale delle piscine”.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

PREMESSO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 16 gennaio 2003 ha sancito l'Accordo sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2003;

RILEVATO che l'Accordo fissa i principi generali rinviando alle Regioni/Province Autonome l'adozione dei provvedimenti di disciplina della materia, in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

CONSIDERATO che le Regioni/Province Autonome, attraverso il Coordinamento Prevenzione nell'ambito del coordinamento interregionale alla Sanità, hanno ritenuto di costituire un gruppo di lavoro con il compito di sviluppare ed elaborare una disciplina interregionale, anche in risposta alle sollecitazioni delle Associazioni degli operatori del settore;

PRESO ATTO che il gruppo interregionale, riunitosi nelle date 26 febbraio, 23 marzo, 29 e 30 aprile, 27 e 28 maggio 2004, ha elaborato la “Bozza di disciplina interregionale sulle piscine”;

CONSIDERATO che il documento è stato approvato il 14 luglio 2004 dal Coordinamento interregionale degli Assessori alla Sanità;

Sanciscono
l'Accordo in oggetto nei termini di cui
all'allegato documento “Disciplina interregionale delle piscine”
in attuazione dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003

Roma, 16 dicembre 2004



ALLEGATO

“DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE”

In attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province Autonome
del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 3 marzo 2003)



PREMESSE

Il gruppo interregionale, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha preliminarmente concordato di prevedere una disciplina interregionale sulle piscine articolata in due parti distinte.

■ ***Disciplina comune che verrà recepita dalle Regioni (con legge regionale o con altro atto)***

per raccogliere e sviluppare in modo organico i principi enunciati dall'Accordo del 16 gennaio 2003: la classificazione, la definizione, le responsabilità, i controlli interni ed esterni, le sanzioni, i provvedimenti dell'autorità, le procedure autorizzative e i confini temporali per la fase transitoria.

Sono questi gli aspetti più rilevanti dal punto di vista giuridico e i limiti ritenuti essenziali per individuare in modo inequivocabile i vari livelli di responsabilità.

■ ***Disposizioni Tecniche o Regolamenti***

per la definizione dei dettagli tecnici che, per quanto possano essere articolati e complessi, costituiscono sviluppo dei principi già definiti dalla legge (o comunque dall'atto di disciplina della materia).

I regolamenti possono essere distinti secondo le diverse categorie di piscine per le quali sono prevedibili requisiti strutturali ed organizzativi diversi, rispondendo in questo modo anche all'esigenza enunciata al punto 9 dell'Accordo.

Il gruppo ha altresì concordato i seguenti punti:

1. *Orientare la nuova normativa regionale nella direzione della **semplificazione** amministrativa, già avviata da diverse disposizioni statali e regionali.*

2. *Tenere sempre in evidenza il campo d'azione di questa nuova normativa cioè la **tutela della salute degli utenti delle piscine**, per evitare il sovrapporsi ad altre disposizioni nazionali o regionali che disciplinano altri aspetti (ad esempio: la sicurezza dei lavoratori è già tutelata dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626).*

3. *L'Accordo non è un atto normativo, **ma un atto politico-istituzionale che impegna i Presidenti delle Regioni** a sviluppare le discipline regionali sulla scorta dei contenuti dell'Accordo sottoscritto il 16.1.2003. Peraltro l'Accordo non è esaustivo in quanto vi sono alcuni aspetti, lasciati all'autonomia regionale, che le regioni intendono sviluppare per trovare definizioni condivise (requisiti strutturali e di gestione, controlli, frequentatori...).*

4. *Le premesse, il testo dell'Accordo e l'Allegato 1 con relativa Tabella A, vanno considerati con diverso peso e significato:*

- *le premesse: non sono state oggetto di accordo tecnico, ma sono state aggiunte nella stesura finale dalla Segreteria della Conferenza Stato Regioni;*
- *Il testo dell'accordo: contiene solo i principi generali e le definizioni vanno considerate tenendo conto che sono il frutto di una mediazione tra le stesse regioni e tra regioni e Ministero della salute;*
- *L'Allegato 1 e la relativa Tabella A: fanno parte dei Livelli essenziali fissati dal Ministero della Salute e sono modificabili solo con un nuovo accordo Stato Regioni Province Autonome in quanto già oggetto di accordo.*

5. *L'obiettivo finale, una volta condiviso il testo tra regioni e province autonome, è di sottoporre il documento all'approvazione del Coordinamento Interregionale Prevenzione e successivamente all'approvazione definitiva della Conferenza degli Assessori e dei Presidenti delle regioni in modo da raggiungere un "Accordo interregionale sulle Piscine".*

Punto 1) Definizione di piscina

1.1 - Si definisce "*piscina*" un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Altre definizioni:

1.2 - Per "*piscina ad uso terapeutico*": la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli articoli 193 e 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n.1265;

1.3 - per "*piscina termale*": la piscina destinata ad attività disciplinate dall'art.194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n.1265, che utilizza acque definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n.323 "Riordino del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti;

1.4 - per "*vasca di piscina*": il bacino artificiale, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall'Allegato 1 (o nelle diverse condizioni previste dalla specifica autorizzazione nel caso delle piscine di Categoria C) mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso.

1.5 - per "*vasca di piscina termale*": il bacino artificiale la cui acqua, rispondente alla specifica normativa vigente, viene utilizzata tal quale per gli scopi previsti e viene mantenuta nelle condizioni prescritte mediante continua immissione di nuova acqua termale, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso e all'utilizzo.

1.6 - per "*bacino di balneazione*": il bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa.

In detti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.



Altre definizioni ai fini della classificazione della Categoria B:

1.7 - Si intende per “**condominio**”: edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal TITOLO SETTIMO, CAPO II del Codice Civile.

1.7.1 - È assimilato a “**condominio**” l'edificio o complesso residenziale costituito da più di quattro unità abitative ancorché appartenente ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà *pro indiviso*);

1.8 - Si intende per “**unità abitativa**”: l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio.

1.8.1 - È assimilata a “**unità abitativa**” l'unità commerciali o artigianale o direzionale ubicata nel condominio, purché l'uso della piscina sia limitato ai titolari dell'attività e ai loro dipendenti o collaboratori;

1.9 - Si intende per “**singola abitazione**”: l'edificio residenziale costituito da un'unica unità abitativa.

1.9.1 - È assimilato a “**singola abitazione**” l'edificio residenziale fino a quattro unità abitative appartenente ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà *pro indiviso*).

1.9.2 - È assimilata a “**singola abitazione**” l'unità abitativa, ancorché in condominio, che disponga di piscina in area privata riservata all'uso esclusivo dell'unità abitativa stessa, sotto diretta responsabilità del condomino.

Punto 2) - Classificazione delle piscine

Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

2.1 - In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie e relativi gruppi:

2.1.1 - CATEGORIA A - Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.

In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo a1) - Piscine pubbliche propriamente dette (tipicamente: piscine comunali);

Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:

a2.1 - pubblici esercizi;

a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche;

a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.;

a2.4 - palestre, centri estetici e simili;

a2.5 - circoli, associazioni;

Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.

Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.



2.1.2 - CATEGORIA B - Piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti.

In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomini, **superiori a quattro unità abitative.**

Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomini, **fino a quattro unità abitative.**

Per maggior chiarimento nella classificazione delle piscine di categoria B si fa riferimento allo Schema esplicativo Categoria B"

2.1.3 - CATEGORIA C - Piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da normativa specifica.

2.2 - In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono le seguenti tipologie :

Tipologia 1 Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 2 Piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 3 Piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

Tipologia 4 Piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.3 - In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche :

Tipo a Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

Tipo b Vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;

Tipo c Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

Tipo d Vasche per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità =60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

Tipo e Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

Tipo f Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.

Tipo g Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario;



Tipo h Vasche per usi termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.

2.4 - Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.

Punto 3) Campo di applicazione

3.1 - La legge si applica alle piscine rientranti nella classificazione di cui punto 2).

3.2 - Sono escluse dall'applicazione della legge le piscine costituenti pertinenza di singole abitazioni.

3.3 - In riferimento al punto 3.3 dell'Accordo si precisa quanto segue:

3.3.1 - Alle **piscine alimentate con acque termali**, come definite dalla Legge 24 ottobre 2000 n. 323 e classificate in categoria C, i parametri di cui all'Allegato 1 si applicano limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8 (requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle disposizioni regionali ogni riferimento agli altri parametri dell'Allegato 1 deve intendersi sostituito con il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa sulle acque termali.

3.3.2 - Alle **piscine costituite da "bacini di balneazione"**, come definiti al punto 1.6, i parametri di cui all'Allegato 1 si applicano limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8 (requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle disposizioni regionali ogni riferimento agli altri parametri dell'Allegato 1 deve intendersi sostituito con il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa sulle acque di balneazione.

Punto 4) Dotazione di personale

4.1 - Il titolare dell'impianto, ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine nomina il responsabile della piscina, ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.

4.2 - Il responsabile della piscina deve:

4.2.1 - assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;

4.2.2 - assicurare il rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall'ALLEGATO 1;

4.2.3 - assicurare la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste (dai successivi articoli);

4.2.4 - assicurare che siano eseguite la pulizia quotidiana con l'allontanamento di ogni rifiuto e la disinfezione periodica, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali (es. regolamenti) e dalle procedure di autocontrollo.

4.3 Per le piscine di categoria B, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

4.4 - Per le piscine di categoria C il responsabile della piscina è il Direttore Sanitario della struttura.

Punto 4bis Dotazione di personale

4bis.1. - Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine devono essere individuate, ai sensi dell'Accordo, le seguenti figure:

- a) assistente bagnanti
- b) addetto agli impianti tecnologici.

4bis.2 - L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa.

4bis.3 - La presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche e al numero di bagnanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.

4bis.4 - L'addetto agli impianti tecnologici, che deve possedere competenza tecnica specifica, garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall'ALLEGATO 1. Tale compito può essere assicurato con appositi contratti anche da ditte esterne.

4bis.5 - Per le piscine della categoria A, gruppo a2) e categoria B le funzioni dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina, purché in possesso delle necessarie abilitazioni.

Punto 6) CONTROLLI INTERNI

6.1 - Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'ALLEGATO 1 e il mantenimento delle condizioni di sicurezza igienico sanitaria a tutela degli utenti, ogni piscina deve essere dotata di un piano di autocontrollo che, mediante analisi e monitoraggio dei processi e dei punti critici, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

6.2 - I controlli interni devono soddisfare l'esigenza della valutazione dei rischi presenti in ogni fase della gestione dell'attività. Il documento deve essere redatto secondo i seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico - sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;



- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

6.3 - Il piano di autocontrollo deve essere predisposto secondo le indicazioni delle disposizioni regionali; esso deve altresì contenere le misure correttive da adottarsi a seguito del mancato rispetto delle condizioni prefissate per ciascun punto critico.

6.4 - Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del piano di autocontrollo.

Punto 7) - CONTROLLI ESTERNI

7.1 - I controlli esterni competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale che procede all'esecuzione di ispezioni, verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi, secondo piani di controllo predisposti tenendo conto delle indicazioni programmatiche regionali e delle situazioni locali. I controlli esterni sono altresì eseguiti discrezionalmente sulla base di evidenze o segnalazioni di potenziale rischio per l'utenza.

7.2 - Per l'esecuzione di accertamenti tecnici di particolare contenuto tecnico scientifico l'Azienda ULSS può avvalersi dell'intervento diretto dell'ARPA_, secondo programmi concordati e ferma restando la competenza dell'Azienda Sanitaria Locale alla gestione dei relativi risultati e degli eventuali provvedimenti conseguenti.

7.3 - Le piscine delle categorie A e C sono soggette in qualsiasi momento ai controlli esterni finalizzati in modo particolare alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in tutte le fasi da essi previste.

7.4 - Le piscine di Categoria B sono soggette ai controlli esterni; a tale scopo il responsabile della piscina deve garantire l'accesso a tutte le aree e impianti della piscina stessa da parte degli organi di vigilanza, nei periodi ed orari di funzionamento.

Punto 7 bis) - PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI

7bis.1 - Il prelevamento di campioni, le misurazioni eseguite sul posto e le analisi di laboratorio, ai fini della verifica dei parametri igienico ambientali di cui all'Allegato 1, sono eseguiti con i metodi riconosciuti dal Ministero della Salute.

7bis.2 - In mancanza dei metodi di analisi e fino al riconoscimento degli stessi da parte del Ministero della Salute, per i parametri igienico ambientali di cui all'Allegato 1 i prelievi, le misurazioni in loco e le analisi sono eseguiti secondo metodi individuati dalle ARPA_ sulla



base delle evidenze scientifiche ed adottati con apposita Delibera della Giunta Regionale previo accordo interregionale.

7bis.3 - Considerato che la deteriorabilità dei campioni per le analisi di laboratorio, finalizzate al controllo dei parametri stabiliti dall'Allegato 1, non consente la revisione delle analisi, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso al responsabile della piscina del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

Punto 8 Sanzioni

In attesa di definire puntualmente gli elementi fondamentali da tutelare con sanzioni e le relative graduazioni si è convenuto sulla possibilità di procedere secondo le seguenti direttrici:

8.1 - Sanzioni amministrative pecuniarie definite per singolo comportamento illecito;

8.2 - Sanzioni accessorie quali ad esempio la chiusura temporanea della piscina in presenza di comportamenti di particolare gravità ai fini della prevenzione (es. superamento del numero massimo di frequentatori ammesso o in caso di recidiva);

8.3 - Possibilità di sospensione delle sanzioni, nell'ambito delle procedure di autocontrollo, condizionata all'attuazione delle prescrizioni date dall'organo di vigilanza (vedi ad esempio procedura prevista dal Decreto legs 155/97 in materia di autocontrollo degli alimenti).

IPOTESI DI SANZIONI

Illecito	RIFERIMENTI
SANZIONI PECUNIARIE	
Mancata registrazione / aggiornamento procedure di autocontrollo	Punto 6
Mancato rispetto requisito dei parametri della Tabella dell'Allegato 1 (commisurati a ciascun parametro significativo)	Punto 15 Parametri microbiologici Parametri chimici (laboratorio e da campo) Parametri microclimatici
Mancata comunicazione di inizio attività	Punto 10
Mancato rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni tecniche regionali	Punto 14
Mancata applicazione prescrizioni imposte dall'Azienda Sanitaria Locale	Punto 8bis.2
Superamento numero massimo frequentatori ammissibili	Punto 13



Mancanza di personale di cui al .>>>	Punto 4
Mancata comunicazione variazioni degli elementi oggetto della comunicazione di inizio attività	Punto 10.2
Mancata esposizione o informazione agli utenti del regolamento interno	Punto 17
SANZIONI ACCESSORIE	
Superamento numero frequentatori oltre la soglia del 50% in più	Chiusura dell'attività per un numero massimo di 5 giorni lavorativi
Recidiva nella stessa tipologia di violazione	Chiusura dell'attività per un numero massimo di 10 giorni lavorativi

Punto 8 bis) - PROVVEDIMENTI D'AUTORITÀ

Premesso che, in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, che non possono essere risolte rispettando il normale ordine delle competenze e i normali poteri, l'Autorità Sanitaria Locale può adottare Ordinanze contingibili urgenti ai sensi dell'art.54 T.U. enti locali, si individuano i seguenti possibili provvedimenti amministrativi conseguenti all'attività di vigilanza e controllo:

8.bis.1 - Provvedimenti di chiusura da parte degli Organi di vigilanza

Gli organi di vigilanza dispongono la chiusura della piscina nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria *[ovvero previsti dalla legge e dalle disposizioni tecniche, nonché dalla documentazione essenziale presentata in caso di denuncia di inizio attività]*

Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

8bis.2 - Prescrizioni extra procedimento autorizzativo

L'Azienda Sanitaria Locale può in ogni momento impartire, con provvedimenti motivati, particolari prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico-sanitario a tutela della salute degli utenti.

Punto 9) Regime transitorio

9.1 - Le disposizioni tecniche regionali stabiliscono i criteri con cui intervenire per gli adeguamenti strutturali ritenuti necessari fissando un congruo tempo comunque entro il limite massimo di cinque anni.



10 - PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO CATEGORIA A

10.1 Premesso che, ai fini della concessione edilizia e della successiva agibilità (che rappresenta un pre-requisito per l'esercizio) sono rilasciati i prescritti pareri igienico sanitari ai sensi della normativa vigente in materia edilizia (DPR 380/2001), l'esercizio dell'attività di piscina di Categoria A è soggetto a comunicazione di inizio attività da presentare all'Azienda Sanitaria Locale, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali. Tale comunicazione è richiesta anche nel caso di piscina del gruppo a2) la cui struttura principale sia già autorizzata ai sensi dell'art. 231 T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n.1265.

10.2 - Sono elementi essenziali della comunicazione:

- a) Ubicazione della struttura;
- b) Categoria, gruppo, tipologia della piscina classificata ai sensi del punto 2;
- c) Numero e tipo di vasche classificate ai sensi del punto 2;
- d) Numero massimo di utenti ammissibili;
- e) Responsabile della gestione della piscina;
- f) Documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua, completa di dichiarazione di un professionista iscritto all'albo che attesti rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali. La variazione di uno o più elementi sopra elencati comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

10.3 - Le piscine di Categoria A, gruppo a2), possono essere temporaneamente utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa specifica comunicazione da inviare all'Azienda Sanitaria Locale con le modalità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni regionali.

11 - COMUNICAZIONI CATEGORIA B

11.1 - L'esercizio dell'attività di piscina della Categoria B è subordinato a comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale nelle forme e modi previsti dalle disposizioni tecniche regionali.

11.2 - Le disposizioni regionali possono prevedere per le piscine di Categoria B, gruppo b1), l'utilizzo temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito condominiale.

12 - AUTORIZZAZIONI CATEGORIA C

12.1 - L'esercizio delle piscine di cui alla Categoria C rientra nell'ambito autorizzativo di cui all'art.194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, in quanto costituiscono strumento terapeutico o riabilitativo della struttura stessa.

12.2 - Le attività rientranti nella Categoria A da svolgersi in una piscina di Categoria C, sono soggette a preventiva denuncia o autorizzazione ai sensi delle disposizioni regionali. Sono escluse utilizzazioni temporanee per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte al pubblico.



13 - UTENTI

13.1 - Gli utenti della piscina, si distinguono in “frequentatori” e “bagnanti”.

13.2 - Sono “frequentatori” gli utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio.

13.3 - Sono “bagnanti” i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto.

13.4 - Il numero massimo di frequentatori ammissibili è determinato, in relazione alle diverse categorie di piscine, secondo i parametri definiti dalle norme tecniche regionali, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole.

13.5 - Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato, in relazione ai diversi tipi di vasche, secondo i parametri definiti dalle norme tecniche regionali, con i seguenti obiettivi:

13.5.1 - garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;

13.5.2 - garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

13.6 - In nessun caso il numero massimo di bagnanti ammissibili previsto dalle disposizioni tecniche regionali potrà superare i seguenti limiti:

13.6.1 **nelle vasche di tipo a, b, g, h come classificate al punto 2.3:** un bagnante ogni 5 m² di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di questi tipi presenti nella stessa sezione.

13.6.2 **nelle vasche di tipo c, d, e, f come classificate al punto 2.3:** un bagnante ogni 3 m² di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di questi tipi presenti nella stessa sezione..

13.7 - Nella definizione dei parametri per la determinazione del numero massimo di frequentatori ammissibili per la Categoria A, gruppo a2), per la Categoria B e per la Categoria C, le disposizioni tecniche regionali dovranno tener conto anche del numero massimo dei potenziali soggetti aventi titolo d'uso.

13.8 - Le piscine delle Categorie A e C devono essere dotate di sistemi o procedure atte a rilevare in ogni momento il numero di frequentatori presenti nelle aree di riferimento, nonché a limitare l'accesso di ulteriori utenti oltre il numero massimo consentito.

13.9 - In ogni piscina ed in ogni momento è consentito l'accesso ad un numero di frequentatori non superiore a quello massimo ammissibile come sopra definito.

13.10 - In ogni sezione vasche ed in ogni momento è consentito l'accesso ad un numero di bagnanti non superiore a quello massimo ammissibile come sopra definito.

13.11 - Nei casi in cui Licenza di P.S. eventualmente rilasciata ai sensi dell'art.86 del T.LL.PP.SS. 18 maggio 1931 n.773 stabilisca, per ragioni di pubblica sicurezza e ai fini



dell'agibilità, un numero massimo ammissibile di frequentatori o di bagnanti diversi da quelli definiti ai sensi della presente legge e delle disposizioni tecniche, l'obbligo sancito rispettivamente dal punto 9.9 e dal punto 9.10 è riferito al numero inferiore.

14 - DISPOSIZIONI TECNICHE REGIONALI [Regolamenti]

14.1 - La Regione con propri atti emana uno o più documenti tecnici per la definizione delle caratteristiche strutturali, degli aspetti gestionali, delle procedure di comunicazione, dei tempi e modalità di adeguamento e di ogni altro aspetto che la [legge] espressamente rinvia a tali disposizioni. Le disposizioni tecniche regionali potranno articolarsi come di seguito specificato:

- 14.1.1** - Disposizione tecnica per la Categoria A, gruppo a1);
- 14.1.2** - Disposizione tecnica per la Categoria A, gruppo a2);
- 14.1.3** - Disposizione tecnica per la Categoria A, gruppo a3);
- 14.1.4** - Disposizione tecnica Categoria B (linee guida);
- 14.1.5** - Disposizione tecnica Categoria C (linee guida);

15 - Allegato A) - REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI

15.1 - I requisiti igienico-ambientali delle piscine, riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento, di immissione e contenute in vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, i punti di prelievo, i requisiti termoigrometrici e di ventilazione, i requisiti illuminotecnici e i requisiti acustici, sono specificati nell'ALLEGATO 1 dell'Accordo.

Esso potrà essere in tutto o in parte modificato o sostituito a seguito di nuovi Accordi Stato - Regioni - Province autonome mediante recepimento con deliberazione della Giunta regionale.

15.2 - Ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua sufficienti a mantenere la stessa costantemente entro i limiti previsti dall'ALLEGATO 1, in ogni condizione di utilizzo, salvo quanto stabilito per le “vasche di piscina termale” e per i “bacini di balneazione” al punto 3 (Campo di applicazione).

16 - REQUISITI STRUTTURALI

16.1 - I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, sono stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali, con i seguenti obiettivi:

- 16.1.1** - garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;
- 16.1.2** - garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
- 16.1.3** - garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree



accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;

16.1.4 - garantire che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

16.2 - La piscina deve essere mantenuta costantemente nelle condizioni strutturali previste dalle disposizioni tecniche regionali; gli spazi e i locali devono essere mantenuti e utilizzati per l'uso al quale sono stati destinati, quali risultano dalla documentazione presentata ai fini della autorizzazione, denuncia o comunicazione.

16.3 - Nel complesso piscina si individuano i seguenti possibili elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dalle disposizioni tecniche regionali, in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasche:

16.3.1 - sezione vasche (natatorie e di balneazione);

16.3.2 - sezione servizi;

16.3.3 - sezione impianti tecnici;

16.3.4 - sezione pubblico;

16.3.5 - sezione attività accessorie;

16.4 - Nella stessa sezione vasche la presenza di “vasche di piscina”, “vasche di piscina termale” e “bacini di balneazione” è mutuamente esclusiva.

16.5 Le disposizioni regionali possono stabilire un rapporto limite tra la superficie delle vasche e quella totale a disposizione dei frequentatori.

16.6 - La sezione servizi, comprendente spogliatoi, servizi igienici e docce, deve essere ad uso esclusivo dei frequentatori della piscina.

16.7 - La sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree nettamente separate dalla sezione vasche.

Quando il tipo di attività accessorie presenti prevedano che gli utenti debbano sottoporri alle stesse operazioni di preventiva pulizia personale e sottostare alle stesse regole comportamentali dei bagnanti, tali utenti possono usufruire della stessa area servizi della piscina; in tal caso essi sono equiparati ai “frequentatori” e concorrono al raggiungimento del numero massimo di frequentatori ammissibili.

17 - REGOLAMENTO INTERNO

17.1 - Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore - utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell'impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.

17.2 - Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.



18 DISPOSIZIONI FINALI

- Per quanto riguarda le piscine delle strutture agrituristiche le Regioni potranno individuare peculiari modalità applicative, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica;
- Per quanto riguarda gli aspetti inerenti le attività sportive svolte in piscina si rinvia alla normativa regionale di settore;
- Per quanto riguarda le piscine termali si rinvia a quanto stabilito dall'Accordo tra Regioni e Federterme.





SEZIONE III

IL "PROGETTO PISCINE"

DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

§ 1. Il "Progetto Piscine": una articolata azione amministrativa avviata dalla Giunta regionale nel novembre del 2003

Il Progetto Regionale Piscine, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 3583 del 28 novembre 2003, è un atto di programmazione regionale che individua diversi ambiti di intervento con l'obiettivo di assicurare il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza delle piscine.

L'utente della piscina è il "beneficiario" di tutte queste disposizioni perché obiettivo del Progetto è la tutela della salute dell'utente tramite accorgimenti, comportamenti e accertamenti che assicurino l'igiene della piscina e la sicurezza di chi vi accede.

Il Progetto regionale si articola in una serie di iniziative e moduli operativi tra di loro coordinati nell'intento di passare dalla ricognizione degli impianti esistenti alla elaborazione di una nuova disciplina regionale delle piscine.

Il punto di partenza del Progetto è la ricognizione del numero e della distribuzione territoriale, delle caratteristiche e delle condizioni strutturali ed impiantistiche delle piscine, tutti dati che - una volta sistematizzati in una *banca dati regionale* - consentiranno di conoscere la realtà degli impianti natatori esistenti nel Veneto.

La *formazione e l'aggiornamento* del personale addetto alla vigilanza consentirà poi di approfondire le metodiche di campionamento ed ogni altro aspetto legato alla vigilanza, mentre specifiche *giornate di studio* potranno essere dedicate all'approfondimento di temi di interesse quali ad esempio l'attuazione del principio dell'autocontrollo, cardine di tutta la disciplina nazionale ed interregionale sulle piscine.

L'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003 investe infatti il gestore di un ruolo fondamentale che è quello di "responsabile" della salute degli utenti, nella sua veste di responsabile dell'impianto natatorio.

Il primo controllo sul buon funzionamento dell'impianto è il controllo interno; mentre i controlli esterni, effettuati dai Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie, dovranno a campione verificare l'efficacia del sistema avviato dal gestore e quindi il rispetto dei requisiti igienico-ambientali.



All'attività di formazione si collega il *Piano dei controlli* ad opera dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss.

Fondamentale resta il contributo professionale ed il supporto dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione ambientale per quanto attiene alle analisi di laboratorio e agli accertamenti dei requisiti microclimatici delle piscine.

Il Progetto regionale prevede l'elaborazione di *documenti tecnici esplicativi* dell'Accordo Stato-Regioni e della disciplina interregionale, e di una modulistica che faciliti l'attività delle Aziende sanitarie.

L'elaborazione del disegno di legge di disciplina della materia è il perno del Progetto.

Altro aspetto, tutt'altro che secondario, è quello dell'*informazione degli utenti*, tramite l'elaborazione di documenti di educazione sanitaria. Questa azione è finalizzata alla promozione di comportamenti corretti da parte dei frequentatori delle piscine, tali da favorire, dal punto di vista igienico-sanitario, un minore carico inquinante e quindi una migliore qualità dell'acqua. Questo *dossier* è il primo momento del percorso di informazione.

Il Progetto infine prevede un modulo relativo al *confronto con le altre Regioni*. Il Convegno organizzato a Conegliano il 1° febbraio 2005 vuole anche essere un primo appuntamento per consentire tale confronto.

§ 2. Il testo del "Progetto Piscine" approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione 28 novembre 2003, n. 3583

E' qui riprodotto il testo del "Progetto Piscine" come approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione 28 novembre 2003, n. 3583.

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE 7[^] Legislatura

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 3583

Oggetto: Accordo Stato-Regioni sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. Avvio del Progetto Regionale Piscine. Impegno di spesa.

Il Vice Presidente e Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2003 l'Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Il nuovo documento supera, in buona sostanza, la farraginoso disciplina nazionale emanata in precedenza nello stesso settore, ed in particolare la circolare del Ministero della Sanità



n. 128 del 16.7.1971 e l'Atto di Intesa Stato-Regioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 32 della Gazzetta Ufficiale del 17.02.1992, atto poi sospeso dallo stesso Ministro della Sanità con una nota del 21.07.1993.

Il nuovo documento è il risultato di una complessa mediazione non solo tra il Ministero della Salute e le Regioni ma anche tra le stesse Regioni che hanno partecipato alla stesura del nuovo testo dell'Accordo.

Il documento proposto dal Ministero della Salute, con la formula giuridica dell'Atto di intesa, disciplinava in modo articolato gli aspetti strutturali e gestionali delle piscine mentre l'Accordo, approvato il 16 gennaio 2003, fissa solamente i principi generali e i requisiti igienico ambientali e delle acque, in quanto valori uniformi su tutto il territorio nazionale, rinviando alle Regioni la disciplina dettagliata di questa materia.

Tale modifica è il risultato di un deciso intervento delle Regioni e del Veneto in particolare, capofila in materia di salute e di un lungo e complesso lavoro di ridefinizione del testo dell'Accordo condiviso con il Ministero.

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 21.10.2001, il titolo V della parte seconda della Costituzione ha subito una profonda modifica, è stato infatti ampliato l'ambito delle competenze regionali ed è stata in particolare riconosciuta alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute.

Il nuovo testo dell'Accordo è un esempio di questo nuovo assetto costituzionale.

Con la delibera n. 1173 del 18.04.03 la Giunta regionale ha recepito i requisiti igienico ambientali e delle acque fissati dall'Accordo, prevedendo per i gestori ed i titolari degli impianti natatori (pubblici e privati) l'obbligo di garantire, all'interno degli impianti, i nuovi valori.

Introdotti i nuovi valori e parametri di riferimento resta ora da definire una disciplina che contempli tutti gli aspetti strutturali, funzionali, gestionali, igienici e ambientali legati alle piscine.

L'Accordo prevede in particolare una articolata tipologia di piscine :

- le piscine ad uso natatorio (piscine pubbliche e piscine ad uso collettivo);
- gli impianti finalizzati al gioco acquatico;
- le piscine private destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;
- le piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

Si tratta ora di coordinare e di definire in un unico Progetto Regionale obiettivi e moduli operativi di intervento.

Per le piscine ad uso natatorio sono previsti due distinti interventi:

- da un lato l'elaborazione di documenti tecnici che consentano ai gestori e alle AULSS di avere in tempi rapidi chiare indicazioni in ordine agli aspetti strutturali, impiantistici e gestionali della piscina,
- dall'altro la predisposizione di un disegno di legge che dia attuazione a quanto previsto al punto 8 dell'Accordo.



Gli impianti finalizzati al gioco acquatico presentano caratteristiche strutturali ed impiantistiche molto diverse dalle altre piscine, in quanto caratterizzati dalla presenza di strutture di divertimento in cui l'elemento acqua riveste un'importanza diversa rispetto alla tipologia delle altre piscine. Anche per questi impianti è prevista l'elaborazione di una disciplina regionale con riguardo in particolare agli aspetti che hanno rilevanza igienico sanitaria.

Per le piscine ad uso privato verranno elaborate apposite linee guida, fermo restando l'obbligo - previsto al punto 3.2 dell'Accordo per i proprietari di tali impianti di assicurare il rispetto dei parametri igienico ambientali fissati nell'allegato 1 dell'Accordo.

Infine per le piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, l'Accordo prevede al punto 3.4 che le Regioni elaborino una specifica regolamentazione tenuto conto della peculiarità degli impianti che sono alimentati non con acque destinate al consumo umano ma con acque termali o marine.

Con il Progetto Regionale Piscine si individuano i diversi ambiti di intervento regionale che verranno sviluppati secondo moduli operativi. In particolare si ritiene di procedere alla ricognizione degli impianti esistenti, di avviare iniziative di formazione e aggiornamento del personale, di prevedere la redazione di un piano dei controlli e l'avvio di iniziative di informazione rivolte non solo agli operatori ma anche agli utenti delle piscine.

In tal modo si intende disciplinare in modo coerente ed omogeneo un settore fino ad oggi poco normato e fornire validi strumenti di lavoro ad operatori sanitari e gestori con l'obiettivo della tutela della salubrità dell'ambiente piscina, obiettivo questo di Sanità Pubblica.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio Gava - conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, Vice Presidente Assessore alle Politiche sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto l'Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2003.

Vista la Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001.

Vista la DGR n. 1173 del 18.04.2003.

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Progetto Regionale Piscine che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Di confermare in capo alla Direzione Prevenzione e al Servizio Igiene Pubblica



regionale rispettivamente il coordinamento strategico e la conduzione delle azioni necessarie per la realizzazione del Piano.

3. Di impegnare l'importo di euro 59.977,00 con imputazione al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 per la realizzazione della prima fase di lavoro prevista dal Progetto.

4. Di assegnare all'AULSS n.4 Thiene un finanziamento regionale di euro 20.000,00 per lo sviluppo del modulo n. 7 del Progetto Regionale e quindi per l'avvio della 1^a edizione del corso di formazione per il personale di vigilanza delle Aziende ULSS.

5. Di assegnare all'Azienda AULSS n. 7 Pieve di Soligo un finanziamento regionale di euro 19.977,00 per lo sviluppo del modulo n. 8 del Progetto Regionale ed in particolare per l'elaborazione e la stampa di un opuscolo divulgativo e di un CD che raccolga tutti i documenti tecnici, le circolari ed ogni altro materiale informativo utile per gli operatori addetti alla vigilanza e per i gestori degli impianti natatori. Gli opuscoli verranno distribuiti su tutto il territorio regionale e inviati ad Aziende Sanitarie, Gestori, Comuni, Arpav e Province.

6. Di assegnare all'Azienda AULSS n.12 Veneziana un finanziamento regionale di euro 20.000,00 per lo sviluppo del modulo n. 1 del Progetto Regionale ed in particolare per la costituzione di una banca dati che consenta di conoscere il numero, la distribuzione territoriale e le caratteristiche strutturali degli impianti natatori esistenti.

7. Di liquidare l'80% delle somme sopra indicate rispettivamente alle Aziende ULSS n.4, 7 e 12 all'approvazione della presente delibera.

8. Di stabilire che il restante 20% dell'importo impegnato verrà liquidato, con successivo decreto della Dirigente Regionale, alla presentazione di un resoconto dell'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute che dovranno essere presentati alla Direzione Regionale Prevenzione entro il 31.12.2004.

9. Di dare la più ampia diffusione possibile al Progetto regionale disponendone la pubblicazione per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

PROGETTO REGIONALE PISCINE

PREMESSA

Il nuovo Accordo tra Stato e Regioni - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2003 - definisce in modo inequivocabile i requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio e quindi le caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto, i requisiti termoigrometrici e di ventilazione, illuminotecnici ed acustici.

L'Accordo fissa i principi generali della disciplina ed i parametri igienico sanitari, rinviando alle Regioni il compito di definire le caratteristiche strutturali e gestionali degli impianti natatori.

Prima dell'adozione dell'Accordo la disciplina delle piscine era contenuta in una serie di circolari del Ministero dell'Interno e del Ministero della Sanità, poi divenuto Ministero della Salute, e in un Atto di intesa pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1993 n. 39, la cui efficacia è stata sospesa dallo stesso Ministero con nota del 21.07.93 per le difficoltà incontrate nell'applicazione dell'intesa.

Queste disposizioni eterogenee e frammentarie hanno creato nel tempo una serie di complessi problemi di applicazione.

La legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 ha innovato profondamente l'ambito delle competenze regionali riconoscendo in capo alle Regioni una competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute.

Gli aspetti igienico-sanitari legati alla gestione delle piscine possono a buon diritto rientrare nell'ambito della "tutela della salute" materia a competenza legislativa concorrente (comma 3, dell'art. 117, Cost.). Per questo motivo la Regione Veneto intende rivedere la disciplina degli impianti natatori, alla luce dei principi condivisi con lo Stato con l'Accordo del 16.01.03, e avviare una serie di iniziative coordinate all'interno di un unico progetto regionale.

Il Progetto Regionale si articola in moduli operativi che si svilupperanno con una scansione temporale triennale.

COMITATO TECNICO PROGETTUALE

All'interno della Direzione Prevenzione opera da tempo un gruppo di lavoro che ha seguito a livello regionale, interregionale e in Conferenza Stato - Regioni la stesura dell'Accordo.

Questo gruppo di lavoro assume ora il ruolo di Comitato tecnico progettuale con il compito di elaborare le nuove proposte ed eventuali strumenti correttivi al Progetto, di sviluppare i diversi moduli operativi, e di verificare i risultati raggiunti.

Il Comitato è così composto da:

Giancarla Niero	Direzione Regionale Prevenzione
Giovanna Frison	Direzione Regionale Prevenzione
Ulderico Signorini	Direzione Regionale Prevenzione
Agnese Dalla Riva	AULSS n. 4 - Thiene
Antonio Fabbro	AULSS n. 13 - Mirano
Maurizio Foroni	AULSS n. 22 - Bussolengo
Michele Liessi	AULSS n. 7 - Pieve di Soligo
Giacomo Marchese	AULSS n. 12 - Veneziana
Daniele Zotti	AULSS n. 17 - Este
Antonio Sambo	Unità Complessa Sport e Tempo Libero
Emilia Aimo	Arpav di Venezia - Servizio Laboratori



OBIETTIVO E INIZIATIVE

Il Progetto Regionale Piscine ha come obiettivo fondamentale quello di assicurare il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente piscina, obiettivo questo di Sanità Pubblica.

Questo obiettivo si può conseguire tramite una serie di iniziative dirette a:

- acquisire informazioni sul numero, sulla distribuzione, sulle condizioni strutturali ed impiantistiche delle piscine in relazione alle loro diverse tipologie. Questi dati verranno
- poi sistematizzati in un archivio regionale che verrà costantemente aggiornato in modo da assicurare un quadro completo della situazione e della distribuzione delle piscine;
- elaborare una normativa regionale che definisca tra gli altri: il procedimento ed i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle piscine, i criteri generali per la definizione dei protocolli di autocontrollo, il procedimento sanzionatorio e l'entità delle sanzioni così come previsto dal punto 8 dell'Accordo;
- disciplinare con circolari regionali gli aspetti strutturali delle piscine e gli aspetti igienici di gestione utili riferimenti ai fini anche della stesura da parte dei gestori dei protocolli di autocontrollo;
- elaborare una modulistica semplice e chiara che faciliti l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo da parte delle aziende sanitarie;
- promuovere l'attività di formazione ed aggiornamento del personale di vigilanza e degli stessi gestori, per gli aspetti igienico sanitari;
- favorire la comunicazione e l'informazione mediante la redazione di appositi e distinti opuscoli sull'argomento rivolti agli operatori, ai gestori ed anche agli utenti delle piscine, e la pubblicazione e la diffusione dei documenti tecnici e della modulistica elaborata tramite il sito istituzionale;
- definire il Piano Regionale dei controlli;
- favorire il confronto con altre Regioni su questo tema.

MODULI OPERATIVI

Sulla scorta di quanto precisato nel precedente paragrafo vengono di seguito elencati i moduli operativi che caratterizzano il Progetto piscine.

Modulo operativo n. 1**Ricognizione degli impianti natatori e costituzione di una banca dati**

Attraverso la costituzione di una banca dati aggiornata si intende in primo luogo conoscere il numero e la distribuzione territoriale degli impianti natatori, le condizioni igienico sanitarie e strutturali degli impianti esistenti.

La costituzione della banca dati rappresenta un presupposto per poter definire anche un piano dei controlli.

L'Azienda Sanitaria, incaricata della costituzione dell'archivio, acquisirà i dati direttamente dalle Aziende ULSS, ciascuna per il proprio ambito di competenza, dall'Unità Complessa Regionale Sport, dai Comuni.

I dati verranno successivamente inseriti in un sistema informativo che consentirà un aggiornamento costante della banca dati da parte di ciascuna AULSS.



Modulo operativo n. 2

Nuova legge regionale per gli impianti natatori ad uso pubblico e per gli impianti natatori finalizzati al gioco acquatico

La disciplina delle piscine richiede anche un intervento normativo che definisca tra gli altri il procedimento sanzionatorio e l'entità delle relative sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie.

Il punto 8 dell'Accordo prevede che le regioni adottino una disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e soprattutto individuino l'entità delle sanzioni da comminare al responsabile per l'inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie. Tale disciplina non può che essere contenuta in una legge regionale così come con una legge regionale va definita la procedura per il rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività di piscina.

La nuova normativa verrà poi completata per tutti gli aspetti tecnici e gestionali da apposite circolari di Giunta cui la legge regionale farà espresso rinvio.

Modulo operativo n. 3

Piscine ad uso pubblico: i documenti tecnici

Il Comitato Tecnico Progettuale elaborerà distinti documenti tecnici, sulla scorta delle proposte avanzate da tre gruppi di lavoro, in relazione a diversi aspetti quali i requisiti strutturali e gli elementi funzionali delle piscine, gli aspetti igienici di gestione, le procedure autorizzative.

I documenti verranno preliminarmente presentati e condivisi con i rappresentanti delle aziende sanitarie e successivamente proposti e discussi con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei gestori e dei costruttori.

Una volta condivisi i documenti verranno proposti all'attenzione della Giunta per l'approvazione e formeranno il contenuto di specifiche circolari regionali.

Modulo operativo n. 4

Impianti natatori finalizzati al gioco acquatico: i documenti tecnici

Gli impianti finalizzati al gioco acquatico presentano caratteristiche strutturali ed impiantistiche molto diverse dalle altre piscine tenuto conto che in questo caso la piscina è una delle strutture di divertimento.

Anche per questi impianti devono essere osservati i requisiti igienico ambientali fissati dall'Accordo.

Per la particolare situazione che caratterizza questi impianti la Regione Veneto intende sollecitare al Ministero della Salute la definizione di nuovi parametri più rispondenti alla peculiarità di queste piscine.

Tale esigenza era stata tra l'altro già evidenziata al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità durante gli incontri preliminari all'adozione dell'Accordo.

Anche in questo caso verranno elaborati documenti tecnici dal Comitato Tecnico Progettuale.

Modulo operativo n. 5

Linee guida per le piscine ad uso privato

Per le piscine ad uso privato l'Accordo prevede che le Regioni elaborino specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali tenuto conto che i requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti dallo stesso Accordo.

Verranno elaborate linee guida sulla scorta anche delle direttive che verranno fissate per le piscine ad uso pubblico.



Modulo operativo n. 6

Nuova disciplina regionale per le piscine ad usi speciali

Il punto 2.3 dell'Accordo prevede che la disciplina delle piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale sia definita da una normativa.

Il punto 3.4 dell'Accordo prevede inoltre che per gli impianti alimentati con acque termali e marine sia elaborata una specifica disciplina tenuto conto della peculiarità di questi impianti che sono alimentati non con acque destinate al consumo umano, ma con acque termali o marine.

Con la Direzione Ciclo dell'acqua - che è la struttura regionale competente in merito all'applicazione della legge regionale n. 40 del 10.10.1989 Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali - si prevede di intervenire su due piani.

Da un lato con l'elaborazione di un disegno di legge che ridefinisca gli aspetti igienico sanitari delle piscine termali nel caso vengano utilizzate per uso natatorio, dall'altro lato con la stesura di circolari regionali di contenuto prettamente tecnico sulla scorta anche delle indicazioni che verranno elaborate per le altre tipologie di piscine.

Modulo operativo n. 7

Formazione ed aggiornamento del personale di vigilanza e dei gestori

L'esigenza di formazione del personale addetto all'attività di vigilanza è emersa soprattutto da vari incontri tenutisi con i rappresentanti delle aziende sanitarie.

La mancanza di riferimenti precisi ha infatti creato problemi di applicazione delle disposizioni esistenti e quindi di grande incertezza.

L'attività di formazione del personale si svilupperà secondo corsi da accreditare ECM.

E' previsto tra l'altro, al fine di semplificare ed uniformare l'attività di vigilanza e controllo da parte delle strutture sanitarie, un modello di verbale di sopralluogo che le AULSS potranno adottare e che faciliterà l'attività degli operatori.

Modulo operativo n. 8

Comunicazione e informazione

Questo modulo prevede una serie di iniziative di comunicazione come la redazione di un opuscolo e di un CD che raccoglierà tutti i documenti tecnici, le circolari ed ogni altro materiale informativo utile per gli operatori delle Strutture Sanitarie.

Anche per gli utenti verrà elaborato del materiale informativo con alcuni utili elementi di educazione alla salute.

Sul sito istituzionale della Regione verranno poi inseriti tutti i documenti tecnici ed ogni altra informazione in materia per una facile ed immediata consultazione.

Modulo operativo n. 9

Piano regionale dei controlli

L'Accordo sulle piscine introduce una novità di rilievo mutuata dal decreto legislativo 26.5.1997 n.155 in quanto introduce il concetto dell'autocontrollo.

In particolare l'Accordo prevede che il responsabile della piscina debba "garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina".

I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono soprattutto interni e vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo.

Il punto 7 dell'Accordo prevede inoltre controlli esterni.

Le Regioni devono definire appositi piani di controllo e vigilanza secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti esistenti con particolare attenzione ai punti critici

evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.

A tale proposito verranno fissati criteri, modalità e tempistica dei controlli con apposito atto regionale.

I controlli ed i prelievi saranno effettuati dalle Aziende Sanitarie che opereranno in collaborazione e con il supporto dell'ARPAV (Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambiente), per quanto attiene le analisi di laboratorio e per gli accertamenti dei requisiti microclimatici delle piscine.

Modulo operativo n. 10 Confronto con le altre Regioni

A livello interregionale si è costituito da tempo un gruppo di lavoro interregionale che ha rivisto con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità il documento proposto dal Ministero e poi divenuto con le modifiche regionali il testo dell'accordo.

Una volta elaborata la legge regionale e la disciplina tecnica verrà promosso un incontro tra le Regioni per un confronto sulla disciplina di questa delicata materia.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Una volta definiti i diversi moduli operativi è necessario definire le priorità e quindi la sequenza cronologica entro la quale verranno sviluppati i diversi moduli.

Alcuni moduli potranno svilupparsi in uno stesso arco temporale in quanto moduli complementari.

In particolare una volta costituito l'archivio regionale degli impianti natatori presenti sul territorio potrà essere abbozzato il piano dei controlli e quindi il modulo sulla formazione ed aggiornamento del personale.

Di seguito si riportano dunque le priorità e le sequenze cronologiche entro le quali il progetto si svilupperà.

DIAGRAMMA DI GANTT PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO PISCINE

	2003		2004												2005													
	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
Mod.1 - Creazione/Gestione Banca dati																												2006
Mod. 2 - Regolamentaz. Cat.A, gr. a1 e a2																												
Mod. 3 - Linee guida Cat. B																												
Mod. 4 - Regolamentaz. Cat. A, gr. a3																												
Mod. 5 - Regolamentaz. Cat. C																											2006	
Mod. 6 - Coordinamento modulistica																												
Mod. 7 - Formazione aggiornamento																											2006	
Mod. 8a - Informazione parte generale																												
Mod. 8b - Informazione divulgativa																											2006	
Mod. 9 - Piano controlli																											2006	
Mod. 10 - Legge regionale generale																												
Mod. 11 - Confronto con regioni																												





SEZIONE IV L'INIZIATIVA LEGISLATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

§ 1. La preparazione di un progetto di disegno di legge regionale, presso il Servizio Igiene Pubblica della Giunta regionale del Veneto

Dopo la pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, il gruppo di lavoro regionale ha avviato le sedute di concertazione con le Associazioni di categoria per l'elaborazione del disegno di legge regionale, coordinando, nel contempo, a livello interregionale, i lavori che hanno portato all'approvazione dell'Accordo interregionale piscine. La fase di elaborazione del progetto si è sviluppata nell'arco di un anno (il 2004) e si è intensificata nella seconda metà dell'anno.

A incontri con Associazioni di categoria che hanno partecipato al tavolo tecnico proponendo osservazioni, integrazioni e modifiche al testo, sono seguiti incontri con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ulss per l'esame e la condivisione del progetto di disegno di legge.

Il progetto di disegno di legge:

- riprende e sviluppa in modo organico i principi enunciati dall'Accordo "Stato-Regioni" del 16 gennaio 2003 ed in particolare: le definizioni, la classificazione, le responsabilità, i controlli interni ed esterni;
- richiama l'allegato n.1 dell'Accordo, come recepito con la Delibera di Giunta regionale n. 1173 del 18.4.2003;
- riprende e articola in modo più dettagliato il documento interregionale, con riferimento alle procedure di comunicazione di inizio attività, alle sanzioni ed ai provvedimenti dell'autorità sanitaria;
- chiarisce i confini temporali per la fase transitoria di adeguamento.

In altre parole il testo del progetto di disegno di legge definisce gli aspetti più rilevanti dal punto di vista giuridico e i limiti ritenuti essenziali per individuare in modo inequivocabile i vari livelli di responsabilità.

La disciplina è finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti delle piscine e riprende i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni e dell'Accordo interregionale che hanno la stessa finalità.

Come risulta dall'**articolo 1** del progetto di disegno di legge (*Finalità*), esulano da questa disciplina gli aspetti legati alla tutela dei lavoratori in quanto



già ampiamente e organicamente disciplinati dal decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996.

Altri aspetti non legati alla tutela della salute e non considerati dal progetto di disegno di legge, quali ad esempio l'attività sportiva o la pubblica sicurezza, sono disciplinati da normative nazionali o regionali che non sono richiamate nel testo.

L'**articolo 2** (*Definizioni*) contiene delle definizioni indispensabili e preliminari rispetto al significato delle successive disposizioni normative. In particolare per quanto riguarda la definizione di “piscina” è stata ripresa quella contenuta nel testo dell'Accordo Stato-Regioni, mentre le altre definizioni “piscina ad uso terapeutico”, “piscina termale”, “vasca di piscina”, “vasca di piscina termale”, “bacino di balneazione”, “utente”, “frequentatore” e “ bagnante ” sono state mutuare dal documento interregionale.

L'**articolo 3** (*Campo di applicazione*) riprende il punto 3 del documento interregionale.

Gli **articoli 4, 5, 6, 7 e 8** relativi ai *Criteri di classificazione*, riprendono non solo la classificazione contenuta nell'Accordo Stato-Regioni, ma anche la classificazione contenuta nel documento interregionale.

La classificazione distingue le piscine in relazione alla destinazione e alle caratteristiche strutturali ed ambientali, mentre le vasche sono classificate in base al loro utilizzo.

Accanto alle piscine ad utenza pubblica, destinate cioè ad un pubblico indifferenziato e normalmente di proprietà pubblica, vi sono le piscine accessibili ad ospiti, clienti, soci. Si tratta di un'utenza selezionata, dove l'attività principale della struttura è un'altra. Sono esempi i pubblici esercizi, gli alberghi, i campeggi, i convitti, i circoli e le associazioni.

Sono poi considerate le piscine facenti parte di condomini e destinate all'uso privato e infine le piscine ad uso terapeutico e le piscine termali.

La classificazione tiene conto delle specificità di ciascun gruppo e perciò permette di articolare discipline tecniche distinte, in relazione alle diverse problematiche e realtà.

L'**articolo 9** (*Requisiti igienici ed ambientali*) integra il punto 3.3 e il punto 15 del documento interregionale e distingue le piscine alimentate con acque destinate al consumo umano dalle piscine alimentate con acque termali e con acque di balneazione.

Lo stesso Accordo Stato-Regioni in proposito precisa nell'Allegato 1 i requisiti delle acque utilizzate nelle piscine, mentre il punto 3.4 dell'Accordo prevede che gli impianti natatori alimentati con acque termali e di balneazione siano disciplinati con appositi provvedimenti regionali.

Per le acque termali, il settore è già da tempo disciplinato dalla legge regionale n. 40 del 10 ottobre 1989, pertanto, il progetto di legge considera le piscine collocate in strutture termali solamente nel caso in cui le piscine siano utilizzate anche per attività “ludico ricreative” aggiuntive. L'ambito del progetto di disegno di legge non si sovrappone quindi a quello della legge regionale 40/1989, le cui disposizioni restano in vigore.

Anche per le piscine alimentate con acque di balneazione valgono i riferimenti contenuti nella specifica normativa di settore sulla balneazione.

L'**articolo 19** (*Aree di tutela igienico-sanitaria*), che si presenta come una “novità” del progetto veneto, introduce differenti gradi di tutela in relazione alle diverse aree della piscina, mentre gli **articoli 11, 12 e 13** relativi ai *Requisiti strutturali* riprendono il punto 16 del documento interregionale ed individuano gli elementi strutturali essenziali che devono essere presenti presso le piscine. In relazione poi alla diversa tipologia di piscina le disposizioni tecniche definiranno le caratteristiche tecniche e impiantistiche necessarie per assicurare l'igienicità dell'ambiente piscina.

Per quanto riguarda le Sezioni (in cui le piscine si strutturano) lo scopo del vincolo previsto dall'art. 12, comma 4, è quello di evitare che si instaurino situazioni abnormi, di sproporzione, tra



la finalità natatoria della struttura piscina e quella delle altre aree accessorie, con la possibile conseguenza che la gestione ed il controllo delle attività possano risultare difficoltosi.

La determinazione del numero dei frequentatori e dei bagnanti, articolo 14, sviluppa i punti 13.4 e seguenti del documento interregionale. La distinzione tra frequentatori e bagnanti si è resa necessaria per distinguere gli utenti in relazione alle diverse esigenze di sicurezza e igienicità.

L'igiene e la sicurezza dei nuotatori in area vasche e in area servizi, ha differenti esigenze che dipendono rispettivamente dalle modalità di svolgimento del nuoto e dalle modalità organizzative in cui si articolano i turni di accesso. È pertanto logico che il progetto di disegno di legge apra la possibilità di individuare numeri e parametri diversi per le diverse aree, distinguendo tra frequentatori - che vengono ad esempio considerati anche al fine di parametrare il numero dei servizi igienici - e bagnanti per i quali è di fondamentale importanza garantire la sicurezza in vasca e l'igiene dell'acqua.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la *Dotazione di personale*, gli **articoli 15, 16, 17 e 18** riprendono sostanzialmente i punti 4 e 4 *bis* del documento interregionale e il punto 4 dell'Accordo Stato-Regioni. In particolare, per quanto riguarda l'assistente bagnanti, è stata prevista una deroga alla presenza continua di questa figura per talune strutture con la previsione di sistemi di allerta alternativi. Questa deroga tiene conto della capienza della struttura principale e della limitata potenzialità della piscina, che si configura come attività di complemento dell'attività principale. L'ipotesi era già prevista dalla bozza di Atto d'Intesa del 2002 e risponde all'esigenza, rappresentata da diverse Associazioni di categoria, di prevedere la possibilità di sistemi di controllo a distanza, già di fatto utilizzati, che potrebbero comunque garantire un pronto intervento in caso di necessità.

Per l'addetto agli impianti tecnologici, l'espressione “*garantisce il corretto funzionamento*” non va interpretata come slittamento di responsabilità, circa il rispetto dei parametri, dalla figura del responsabile della piscina a quella dell'addetto agli impianti, in quanto quest'ultimo non ha l'autonomia tecnico-organizzativa necessaria.

L'addetto deve garantire da un punto di vista tecnico tutti gli accorgimenti necessari perché siano assicurati i parametri igienico-ambientali. La stessa considerazione vale nel caso di affidamento a ditta esterna.

All'**articolo 19** (*Regolamento interno*) è stata introdotta la previsione di un regolamento interno della piscina che, esposto in modo ben visibile, deve dare conto delle modalità d'uso e di gestione dell'impianto ma soprattutto deve contenere elementi di educazione sanitaria e prescrizioni comportamentali e di igiene che l'utente della piscina deve assumere per contribuire a mantenere la sicurezza e l'igiene dell'ambiente piscina.

Gli **articoli 20, 21 e 22** relativi ai *Procedimenti di comunicazione di inizio attività* riprendono sostanzialmente i punti 10, 11 e 12 del documento interregionale.

Il principio fondamentale cui si ispira il testo è quello di orientare la nuova normativa regionale nella direzione della *semplificazione amministrativa* già avviata con diverse disposizioni statali e regionali. In tal senso è stato introdotto, negli articoli 20, 21, 22, l'istituto della comunicazione di inizio attività per l'avvio dell'attività di gestione della piscina, sia questa di categoria A, B o C.

Si tratta di una dichiarazione resa dal gestore e inviata direttamente all'organo di vigilanza (ULSS) per consentire a questo di pianificare i controlli. La dichiarazione presuppone già espletata la fase di competenza del Comune relativa all'agibilità e all'eventuale autorizzazione di pubblica sicurezza. Queste ultime procedure continuano ad essere disciplinate dalle normative in vigore e non sono state pertanto prese in considerazione dal progetto di disegno di legge.

Si può segnalare inoltre che il procedimento di comunicazione (artt. 20, 21 e 22) con i requisiti strutturali (artt. da 10 a 13) e la distinzione tra frequentatori e bagnanti (art. 14), non fa parte delle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni, in quanto si tratta di area di “piena” competenza regionale. Infatti, in materia di tutela della salute, lo Stato fissa i principi generali ma



non si addentra nella definizione della disciplina di dettaglio, che resta di competenza regionale.

Questi stessi punti sono stati tuttavia concordati a livello interregionale (v. supra, sezione II, il relativo documento).

L'**articolo 23** (*Banca dati*) prevede la raccolta e l'informatizzazione di tutti i dati relativi alle piscine, come disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 3582 del 28 novembre 2003 "Progetto Piscine".

Gli **articoli 24, 25 e 26** (*Controlli e prelievi*) riprendono il contenuto del documento interregionale che a sua volta ha sviluppato i punti 5, 6 e 7 dell'Accordo Stato-Regioni.

Tra le novità più significative introdotte l'Accordo vi è certamente quella dell'autocontrollo. Si tratta di una inversione di prospettiva in quanto si abbandona la visione secondo cui la legge disciplina minuziosamente la tipologia dei controlli interni, per passare ad una responsabilizzazione del gestore. Il gestore ha l'obiettivo di garantire la salute dell'utente della piscina, con la più ampia autonomia nell'organizzare il proprio sistema di controllo.

Tale sistema deve però seguire una metodologia scientifica al fine di assicurare un certo grado di efficacia.

Il principio è basato sulla metodologia di indagine HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ed è mutuata dal d.lgs 26 maggio 1997 n.155, che è citato nelle premesse dell'Accordo.

Con la novità dell'autocontrollo l'attività di vigilanza sanitaria viene esercitata secondo modalità diverse rispetto alle procedure seguite in passato.

Gli **articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34** sulle *sanzioni* sviluppano il punto 8 dell'Accordo Stato-Regioni che riconosce alle Regioni la competenza ad adottare la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

Nell'ambito delle sole procedure di autocontrollo è prevista la possibilità di sospensione delle sanzioni condizionata all'attuazione delle prescrizioni date dall'organo di vigilanza. Tale istituto è stato mutuato dal d. lgs. n. 155/1997, in materia di autocontrollo degli alimenti.

Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle sanzioni sono svolte dai Comuni e disciplinate dalle legge n. 689 del 24 novembre 1981. L'attività di controllo e vigilanza è svolta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ulss secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.

L'**articolo 35** (*Provvedimenti di tutela igienico-sanitaria*) riguarda invece le situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, quando l'autocontrollo ha fallito il suo compito. In questi casi trova applicazione la previsione già contenuta nell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui l'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) adotta ordinanze contingibili ed urgenti.

Infine, per il *regime transitorio*, nell'**articolo 36** è stato fissato il limite massimo di cinque anni dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche per gli interventi strutturali, termine previsto dal punto 9 del documento interregionale *secondo cui le disposizioni regionali fissano un congruo tempo per gli interventi strutturali entro il limite massimo di cinque anni*.

In assenza di disposizioni tecniche, la rispondenza dei requisiti strutturali e impiantistici alle esigenze di igiene e sicurezza è dichiarata dal gestore sotto la propria responsabilità.

Qualora l'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni tecniche non sia completamente realizzabile, il responsabile della piscina presenta all'azienda ULSS un piano in deroga, con l'indicazione dei relativi tempi di adeguamento.

Spetta all'Ulss prendere atto o eventualmente dettare ulteriori prescrizioni.



§ 2. Il testo del progetto di disegno di legge regionale recante disciplina igienico-sanitaria delle piscine.

È qui riprodotto il testo del progetto di disegno di legge regionale, elaborato nel 2004, presso il Servizio Igiene Pubblica della Regione Veneto.

PROGETTO DI DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della GIUNTA REGIONALE

concernente “Disciplina igienico sanitaria delle piscine”

Capo I. - (Disposizioni generali)

- Articolo 1 *Finalità.*
- Articolo 2 *Definizioni*
- Articolo 3 *Campo di applicazione.*

Capo II. - (Classificazione delle piscine)

- Articolo 4 *Criteri di classificazione*
- Articolo 5 *Classificazione in base alla destinazione e alle caratteristiche gestionali e condominiali*
- Articolo 6 *Classificazione in base alle caratteristiche strutturali ed ambientali.*
- Articolo 7 *Classificazione in base alla utilizzazione delle vasche.*
- Articolo 8 *Equiparazioni.*

Capo III. - (Requisiti)

- Articolo 9 *Requisiti igienici ed ambientali*
- Articolo 10 *Aree di tutela igienico sanitaria*
- Articolo 11 *Requisiti strutturali ed impiantistici.*
- Articolo 12 *Sezioni.*
- Articolo 13 *Primo soccorso.*

Capo IV. - (Modalità d'uso delle piscine e personale addetto)

- Articolo 14 *Frequentatori e bagnanti*
- Articolo 15 *Responsabile della piscina*
- Articolo 16 *Dotazione di personale*
- Articolo 17 *Assistente bagnanti*
- Articolo 18 *Addetto agli impianti tecnologici*
- Articolo 19 *Regolamento interno*

Capo V. - (Adempimenti per l'inizio dell'attività)

- Articolo 20 *Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria A*
- Articolo 21 *Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria B*
- Articolo 22 *Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria C*
- Articolo 23 *_ Adempimenti relativi alle comunicazioni di inizio attività*

Capo VI. - (Controlli)

- Articolo 24 *Controlli interni - Autocontrollo*
- Articolo 25 *Controlli esterni*
- Articolo 26 *Prelevamento ed analisi di campioni*

Capo VII. - (Sanzioni)

- Articolo 27 *Procedimento amministrativo sanzionatorio*
- Articolo 28 *Mancate comunicazioni*
- Articolo 29 *Mancato controllo dei frequentatori*
- Articolo 30 *Carenze relative all'autocontrollo e all'utilizzo dei locali*
- Articolo 31 *Carenze igienico ambientali*
- Articolo 32 *_ Mancato rispetto delle disposizioni tecniche*
- Articolo 33 *Sospensione condizionata delle sanzioni*
- Articolo 34 *Reiterazioni*

Capo VIII.- (Provvedimenti dell'Autorità Sanitaria)

- Articolo 35 *Provvedimenti di tutela igienico sanitaria*

Capo IX. - (Norme transitorie)

- Articolo 36 *Regime transitorio*



Capo I Disposizioni generali

Art.1 - (Finalità)

1. La Regione detta la disciplina igienico sanitaria delle piscine al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti, mediante la previsione:

- a) dei requisiti strutturali e funzionali essenziali;
- b) delle prescrizioni relative alla gestione, al controllo e alla vigilanza;
- c) del procedimento di comunicazione di inizio attività;
- d) del regime sanzionatorio.

2. La Regione, nell'ambito delle azioni di prevenzione e tutela della salute, mediante interventi di informazione e di educazione, promuove la diffusione dell'attività natatoria nel territorio regionale.

Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:

- a) per “piscina”: il complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività sportive, ricreative, formative e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi;
- b) per “piscina ad uso terapeutico”: la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dall'articolo 194 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;
- c) per “piscina termale”: la piscina destinata ad attività disciplinate dall'articolo 194 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni, alimentata con acque definite termali dalle norme vigenti;
- d) per “vasca di piscina”: il bacino artificiale la cui acqua viene utilizzata per più periodi di attività, con reintegri e svuotamenti periodici;
- e) per “vasca di piscina termale”: il bacino artificiale alimentato esclusivamente con acqua termale;
- f) per “bacino di balneazione”: il bacino artificiale alimentato con acque di balneazione marine o dolci;
- g) per “utenti”: la generalità delle persone che accedono al complesso piscina, con esclusione degli addetti. Si distinguono in “frequentatori”, “bagnanti” e “pubblico”;
- h) per “frequentatori”: gli utenti presenti nella piscina all'interno dell'area frequentatori individuata dall'articolo 10, comma 1, lettera e);
- i) per “bagnanti”: i frequentatori che si trovano all'interno dell'area bagnanti, individuata dall'articolo 10 comma 1, lettera d);
- j) per “pubblico” gli utenti che si trovano all'interno dell'area pubblico, individuata dall'articolo 10 comma 1, lettera a);

Art. 3 - (Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica alle piscine di cui al Capo II ad esclusione di quelle che costituiscono pertinenza di singole abitazioni secondo la classificazione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) e di quelle equiparate ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

Capo II Classificazione delle piscine

Art. 4 - (Criteri di classificazione)

1. Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri:

- a) destinazione e caratteristiche gestionali e condominiali;
- b) caratteristiche strutturali ed ambientali;
- c) tipologia di utilizzazione.

Art. 5 - (Classificazione in base alla destinazione e alle caratteristiche gestionali e condominiali)

1. In base alla destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) "categoria A": piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica o ad uso collettivo;
- b) "categoria B": piscine che costituiscono pertinenze di edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti;
- c) "categoria C": piscine ad uso terapeutico e piscine termali.

2. Le piscine rientranti nella categoria A si distinguono, in base alle caratteristiche gestionali, nei seguenti gruppi:

- a) "gruppo A1": piscine ad utenza pubblica destinate in via principale ad attività di balneazione da parte di pubblico indifferenziato;
- b) "gruppo A2": piscine ad uso collettivo, destinate all'uso esclusivo da parte degli ospiti, clienti o soci dei strutture adibite alle seguenti attività:

1) pubblici esercizi (A2.1);

2) attività ricettive turistiche e agrituristiche. Rientrano in questo gruppo le piscine costituenti pertinenza di edifici residenziali nei quali anche una sola unità abitativa sia adibita a struttura ricettiva extralberghiera con diritto d'uso anche non esclusivo della piscina. Il diritto d'uso si presume esistente, salvo che non risulti diversamente dal titolo (A2.2);

3) residenze assistenziali socio sanitarie ed educative, pubbliche o private, quali ad esempio collegi, convitti, scuole, case di riposo (A2.3);

4) palestre, centri estetici e attività assimilabili (A2.4);

5) associazioni e circoli, anche aziendali, comunque denominati (A2.5);

c) "gruppo A3": piscine finalizzate al gioco acquatico;

d) "gruppo A4": strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi;

3. Le piscine rientranti nella categoria B si distinguono, in base al numero di unità abitative, nei seguenti gruppi:

a) "gruppo B1": piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi condominiali costituiti da più di quattro unità abitative;

b) "gruppo B2": piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi condominiali costituiti da quattro unità abitative o numero inferiore.

4. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per "unità abitativa" l'insieme di uno o più locali preordinati ad appartamento autonomo destinato ad alloggio;



b) per "singola abitazione" l'edificio residenziale costituito da un'unica unità abitativa.

5. Nelle piscine di categoria C, fatti salvi gli eventuali limiti previsti da norme speciali, possono essere svolte attività aggiuntive di balneazione, ludico-ricreative.

Art. 6 - (Classificazione in base alle caratteristiche strutturali ed ambientali)

1. In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali si distinguono le seguenti tipologie di piscine:

- a) "tipologia 1": piscine scoperte, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- b) "tipologia 2": piscine coperte, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
- c) "tipologia 3": piscine di tipo misto, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- d) "tipologia 4": piscine di tipo convertibile, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

Art. 7 (Classificazione in base alla utilizzazione delle vasche)

1. In base alla loro utilizzazione le vasche sono classificate come segue:

- a) "tipo a": vasche per attività natatorie agonistiche e non agonistiche e relativo addestramento;
- b) "tipo b": vasche per tuffi ed attività subacquee;
- c) "tipo c": vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
- d) "tipo d": vasche ricreative per bambini con profondità uguale o inferiore a sessanta centimetri, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
- e) "tipo e": vasche polifunzionali aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che le rendono idonee ad usi promiscui in quanto consentono l'uso del bacino per più attività contemporaneamente o che rispondono a requisiti di convertibilità;
- f) "tipo f": vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla presenza significativa di attrezzature accessorie quali acquascivoli o sistemi di formazione di onde;
- g) "tipo g": vasche per usi terapeutici, aventi requisiti morfologici e funzionali e dotate di specifiche attrezzature che le rendono idonee all'esercizio di attività riabilitative e rieducative da svolgersi sotto il controllo sanitario;
- h) "tipo h": vasche per usi termali, inserite all'interno di stabilimenti termali, ancorché annessi a strutture ricettive, nelle quali l'acqua è utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico chimiche intrinseche e alle modalità con cui viene a contatto dei bagnanti e nelle quali l'attività di balneazione viene effettuata secondo le indicazioni del direttore sanitario.

2. Nelle piscine di categoria C, le attività aggiuntive di balneazione di cui all'articolo 5, comma 5, qualora siano svolte contemporaneamente alle attività terapeutiche, devono essere svolte in vasche distinte o in settori di vasche strutturalmente distinti.

Art. 8 - (Equiparazioni)

1. Ai fini della presente legge rientra nella categoria B la piscina costituente pertinenza di edificio o complesso residenziale composto da più di quattro unità abitative di proprietà di un



unica persona o di più persone ai sensi dell'art. 1100 del codice civile.

2. L'unità destinata ad attività commerciale, artigianale o direzionale presente in un edificio residenziale dotato di piscina, ai fini dell'utilizzo della piscina stessa da parte delle persone che operano in tale unità, è equiparata ad unità abitativa, secondo la definizione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a).

3. Sono equiparate alle piscine di pertinenza di singole abitazioni, di cui all'art. 5, comma 4, lettera b):

- a) la piscina di pertinenza di edificio residenziale composto fino a quattro unità abitative di proprietà di un sola persona o di più persone ai sensi dell'articolo 1100 del codice civile;
- b) la piscina che risulta destinata all'uso esclusivo di una unità abitativa facente parte di un edificio o complesso condominiale, a condizione che disponga di misure atte ad impedire l'accesso a terzi;
- c) la piscina che risulta ad uso esclusivo di una unità abitativa annessa a struttura adibita in via principale alle attività previste dall'articolo 5, comma 2 lettera b), a condizione che disponga di misure atte ad impedire l'accesso agli utenti delle attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).

Capo III (Requisiti)

Art. 9- (Requisiti igienici ed ambientali)

1. Le piscine di categoria A e B devono rispettare i requisiti igienico ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoisolanti, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dall'allegato 1 e dalla tabella A dell' "Accordo tra Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari, per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio", siglato a Roma 16 gennaio 2003, recepito dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2003 n. 1173.

2. Nelle vasche di piscina, come definite all'art. 2, lettera d), l'acqua è mantenuta nelle condizioni previste dai commi precedenti mediante impianti di trattamento di facile accessibilità ai fini della gestione e dei controlli.

3. Le piscine di categoria C devono rispettare i requisiti igienico ambientali stabiliti dalle norme speciali che disciplinano le attività terapeutiche e termali. I requisiti igienici per lo svolgimento di attività balneatorie aggiuntive ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché gli eventuali trattamenti integrativi dell'acqua, a tutela della salute dei bagnanti, sono stabiliti dal direttore sanitario di ciascuna struttura terapeutica e termale, con apposito atto. E' fatta salva, comunque, l'applicazione dei parametri relativi ai requisiti illuminotecnici e acustici previsti dall'allegato 1 dell'Accordo di cui al comma 1.

4. Le caratteristiche delle acque utilizzate nei bacini di balneazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono disciplinate dalla vigente normativa in materia di qualità delle acque di balneazione. L'acqua deve essere mantenuta in condizioni di idoneità mediante continua immissione di nuova acqua, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino.



Art. 10 - (Aree di tutela igienico sanitaria)

1. Nell'ambito delle piscine di categoria A, di gruppo B1 e di categoria C sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree:

- a) "area pubblico": accessibile alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;
- b) "area di rispetto": destinata ai frequentatori e che separa l'area pubblico dall'area a piedi nudi;
- c) "area a piedi nudi": riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione;
- d) "area bagnanti": area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria;
- e) "area frequentatori": costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;
- f) "solarium" area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;
- g) "solarium verde": area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

2. L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

3. L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

4. L'accesso all'area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

Articolo 11 - (Requisiti strutturali ed impiantistici)

1. La Giunta Regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, in relazione alla classificazione di cui all'art. 5, con apposite disposizioni tecniche.

2. I requisiti strutturali ed impiantistici devono garantire, in particolare, che:

- a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua contenuta nelle vasche e al carico inquinante conseguente alla loro utilizzazione;
- b) l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e modalità di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e tipo di vasca;
- c) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei frequentatori.

3. Per stabilire i requisiti strutturali ed impiantistici, le disposizioni tecniche possono far riferimento alle norme UNI, EN, ISO. L'Azienda ulss può impartire caso per caso, con provvedimento motivato, prescrizioni in merito ai requisiti strutturali e impiantistici di cui al comma 2.

4. Per stabilire i requisiti delle vasche di tipo a e di tipo b, destinate ad attività agonistiche, le disposizioni tecniche possono far riferimento alle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA),.

Art. 12 (Sezioni)

1. La piscina è suddivisa, in relazione alle diverse attività cui è destinata, nelle seguenti sezioni:

- a) una o più di una sezione vasche;
- b) una o più di una sezione servizi;
- c) una o più di una sezione impianti tecnici;
- d) una o più di una sezione pubblico;
- e) una o più di una sezione attività accessorie.

2. La sezione vasche fa parte dell'area a piedi nudi e comprende, oltre alle vasche, le banchine perimetrali, nonché il solarium qualora appartenga alla stessa area a piedi nudi senza soluzione di continuità.

3. La sezione servizi e l'eventuale solarium verde fanno parte dell'area di rispetto.

4. La superficie complessiva di una sezione vasche deve essere compresa tra un minimo di una volta e mezza e un massimo di dieci volte la superficie dello specchio d'acqua delle vasche della stessa sezione.

5. La sezione servizi, comprendente gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce, è riservata all'uso da parte dei frequentatori della piscina. Qualora la sezione sia utilizzata anche dagli utenti delle attività accessorie, questi utenti concorrono al raggiungimento del numero massimo ammissibile di frequentatori e devono sottoporsi alle stesse regole comportamentali dei frequentatori.

6. La sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree funzionalmente separate dall'area frequentatori.

7. Le vasche di piscina, le vasche di piscina termale e i bacini di balneazione, possono coesistere nella stessa piscina, purché siano inserite in "sezioni vasche" distinte e sia evidenziato sul posto il tipo di acqua utilizzata in ciascuna sezione.

Art. 13 (Primo soccorso)

1. Le piscine devono essere dotate di un sistema organizzato di primo soccorso e vie di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.

2. Le piscine di categoria A, con esclusione del gruppo A2, devono essere altresì dotate di un locale adibito a primo soccorso.

Capo IV (Modalità d'uso delle piscine e personale addetto)

Art. 14 (Frequentatori e bagnanti)

1. Il responsabile della piscina determina il numero massimo ammissibile di frequentatori sulla base dei parametri stabiliti dalle disposizioni tecniche emanate dalla Giunta Regionale ai



sensi dell'articolo 11, al fine di garantire l'agevole e regolare fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, nonché delle eventuali attività accessorie.

2. Nel fissare i parametri di cui al comma 1, le disposizioni tecniche tengono conto, per le piscine del gruppo A2, della categoria B e della categoria C, del numero massimo dei potenziali utenti della struttura principale.

3. Nell'area frequentatori non è consentita la presenza di un numero di frequentatori superiore a quello massimo ammissibile. A tale scopo le piscine delle categorie A e C devono essere dotate di sistemi o procedure atte a rilevare il raggiungimento del numero massimo ammissibile.

4. Il numero massimo ammissibile di bagnanti nell'area bagnanti è calcolato in relazione ai diversi tipi di vasche di cui all'art. 7, sulla base dei seguenti parametri:

- a) vasche di tipo a, b, g, h: un bagnante ogni cinque metri quadrati di specchio d'acqua;
- b) vasche di tipo c, d, f: un bagnante ogni tre metri quadrati di specchio d'acqua;
- c) vasche di tipo e, un bagnante ogni quattro metri quadrati di specchio d'acqua.

Art. 15 (Responsabile della piscina)

1. Ai fini dell'igiene, della sicurezza degli utenti e della funzionalità complessiva, ciascuna piscina deve disporre di un responsabile, individuato come segue:

- a) per le piscine di categoria A il responsabile è il titolare dell'attività, il quale può delegare la funzione di responsabile a un soggetto diverso purché gli garantisca autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione ai compiti previsti dalla legge;
- b) per le piscine di categoria B il responsabile è nominato dall'assemblea dei condomini o dal proprietario;
- c) per le piscine di categoria C il responsabile è il direttore sanitario.

2. Il responsabile della piscina deve assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnico e organizzativo ed in particolare:

- a) il rispetto dei requisiti igienico-ambientali di cui all'articolo 9;
- b) la corretta esecuzione e l'aggiornamento delle procedure di autocontrollo previste dall'articolo 24;
- c) il corretto utilizzo dei locali, secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio attività di cui al capo V, nonché la manutenzione e la pulizia ordinaria e straordinaria.

Art. 16 (Dotazione di personale)

1. Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità complessiva, le piscine devono disporre delle seguenti figure professionali:

- a) assistente bagnanti;
- b) addetto agli impianti tecnologici.

2. Per le piscine del gruppo A2 e del gruppo B1, le funzioni di assistente bagnanti e di addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dal responsabile della piscina, purché in possesso delle abilitazioni e competenze previste dagli articoli 17 e 18.

3. Per le piscine della categoria B, gruppo B2, l'individuazione dell'addetto agli impianti tecnologici e dell'assistente bagnanti non sono obbligatorie. Spetta, comunque, al responsabile l'adozione delle misure ritenute idonee a garantire l'igiene e la sicurezza.

Art. 17 (Assistente bagnanti)

1. L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia, vigila sulle attività che si svolgono in acqua e sul rispetto del regolamento di cui all'art 19, nell'area affidata alla sua sorveglianza.

2. Il numero di assistenti bagnanti a bordo vasca deve essere adeguato al numero e alle caratteristiche delle vasche nonché al numero di bagnanti, secondo quanto stabilito dalle disposizioni tecniche di cui all'articolo 11. La presenza degli assistenti deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. Per le piscine di categoria C tale presenza è obbligatoria limitatamente agli orari di svolgimento delle attività balnearie aggiuntive di cui all'articolo 5, comma 5.

3. Per le piscine della categoria A, gruppo A2, e della categoria B, gruppo B1, dotate di una o più vasche contigue con specchio d'acqua complessivo non superiore a cento metri quadrati e profondità massima di centoquaranta centimetri, la presenza dell'assistente bagnanti può non essere continuativa qualora siano attivati sistemi alternativi di controllo e allarme, in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti. Analoghi sistemi alternativi di controllo e allarme possono essere previsti qualora si superi la superficie complessiva di cento metri quadrati, in relazione alla capacità ricettiva della struttura o del complesso condominiale, secondo i parametri fissati dalle disposizioni tecniche. L'esistenza di tali dispositivi deve risultare da specifica dichiarazione resa dal responsabile della piscina e allegata alla comunicazione prevista, rispettivamente, dall'articolo 20, comma 1 e dall'articolo 21, comma 1.

Art. 18 (Addetto agli impianti tecnologici)

1. L'addetto agli impianti tecnologici, in possesso di specifica competenza tecnica, garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienici ed ambientali di cui all'articolo 9. I relativi compiti possono essere affidati anche a ditte esterne mediante apposite convenzioni.

Art. 19 (Regolamento interno)

1. Le condizioni e modalità di fruizione della piscina, da parte degli utenti, sono disciplinate da apposito regolamento interno, predisposto dal responsabile di cui all'art. 15.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, in particolare, contenere elementi di educazione sanitaria e dettare le prescrizioni di igiene personale e di comportamento, che contribuiscono al mantenimento della sicurezza igienico sanitaria della piscina.

3. Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile secondo modalità individuate dal responsabile della piscina e tali da assicurarne la conoscenza da parte degli utenti.



Capo V.

(Adempimenti per l'inizio dell'attività)

Art. 20 (Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria A)

1. L'esercizio dell'attività di piscina di categoria A è soggetto, ai fini della presente legge, a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all'Azienda ulss nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è sempre prescritta per le piscine di categoria A, gruppo A2, anche nel caso in cui l'esercizio delle attività contemplate dall'art. 5, comma 2, lettera b) sia soggetto al rilascio di autorizzazione igienico sanitaria ai sensi delle norme vigenti.

3. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:

- a) ubicazione della struttura;
- b) categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6;
- c) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all'articolo 7;
- d) numero massimo ammissibile di frequentatori;
- e) dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
- f) dati identificativi del responsabile della piscina, individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lettera a);
- g) documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- h) eventuale dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3;
- i) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

4. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 3 comporta l'obbligo di nuova comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

5. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di una o più degli elementi essenziali previsti dal comma 2, l'Azienda ulss notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

Art. 21 (Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria B)

1. L'esercizio dell'attività delle piscine di categoria B, è subordinato a comunicazione di inizio attività, a firma del responsabile, presentata all'Azienda ulss nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:

- a) denominazione e indirizzo del condominio;
- b) dati identificativi del responsabile della piscina individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b);
- c) categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché numero di unità abitative;



- d) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all'art. 7;
- e) numero massimo ammissibile di frequentatori;
- f) documentazione tecnica, descrittiva della piscina e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- g) eventuale dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3;
- h) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

3. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l'obbligo di nuova comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

4. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di una o più degli elementi essenziali previsti dal comma 2, l'Azienda ulss notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

Art. 22 (Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria C)

1. L'esercizio delle attività aggiuntive di balneazione di cui all'articolo 5, comma 5, nelle piscine di categoria C, è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del direttore sanitario, è presentata all'Azienda Ulss nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:

- a) ubicazione e indirizzo della struttura;
- b) categoria, gruppo, tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6;
- c) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all'articolo 7;
- d) numero massimo ammissibile di frequentatori delle attività balnearie;
- e) dati identificativi del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
- f) dati identificativi del direttore sanitario, responsabile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
- g) documentazione tecnica descrittiva della struttura e degli eventuali impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- h) dichiarazione resa dal direttore sanitario in ordine alle attività aggiuntive di cui all'articolo 5, comma 5 nonché alla loro compatibilità con le caratteristiche terapeutiche o termali dell'acqua;
- i) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

3. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l'obbligo di nuova comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione. La dichiarazione di funzionamento stagionale è resa dal direttore sanitario e deve essere allegata alla comunicazione di cui al comma 1.

4. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di una o più degli elementi essenziali previsti dal comma 2, l'Azienda ulss notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.



Art. 23 (Adempimenti relativi alle comunicazioni di inizio attività)

1. L'Azienda ulss conserva le comunicazioni di inizio attività presentate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 e trasmette periodicamente i dati alla Regione per l'aggiornamento della "banca dati regionale delle piscine" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3582 del 28 novembre 2003.

Capo VI. (Controlli)

Art. 24 (Controlli interni - Autocontrollo)

1. Il responsabile della piscina è tenuto a predisporre il piano di autocontrollo destinato ad assicurare, mediante analisi e monitoraggio dei processi e dei punti critici, il costante rispetto delle condizioni di idoneità igienico ambientale, strutturale e gestionale di cui al capo III e a consentire l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

2. I controlli interni previsti dal piano di autocontrollo di cui al precedente comma sono finalizzati alla valutazione dei rischi in relazione ad ogni fase dell'attività.

3. Il piano di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità ai seguenti criteri:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi pericoli di cui alla lettera a) e delle misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici di controllo e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

4. La documentazione relativa all'attività e alle procedure di autocontrollo deve essere tenuta costantemente aggiornata.

5. Il piano di autocontrollo di cui al comma 1, per le piscine di categoria B gruppo B2, può essere sostituito da un registro in cui devono essere riportati i controlli periodicamente effettuati, le relative risultanze e gli interventi di manutenzione eseguiti.

6. Quando i controlli interni evidenziano situazioni di pericolo per la salute pubblica il gestore intraprende gli interventi a tutela della salute, ivi compresa la chiusura di tutto o parte della piscina e comunica contestualmente all'Azienda ulss la natura del rischio e le misure adottate.

Art. 25 (Controlli esterni)

1. I controlli esterni sono di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ulss nel cui territorio è ubicata la piscina. Le ispezioni, le verifiche documentali, le misurazioni strumentali e i prelievi di campioni per le analisi, sono effettuati secondo specifici piani di controllo predisposti dall'Azienda ulss, in conformità alle indicazioni della programmazione regionale in materia e tenuto conto della particolarità delle situazioni locali.



2. Ulteriori controlli esterni sono altresì eseguiti ogni qual volta si renda necessario, a seguito di fatti sopravvenuti che evidenziano potenziali rischi per la salute o la sicurezza degli utenti delle piscine.

3. L'Azienda ulss, per l'esecuzione degli accertamenti di particolare contenuto tecnico scientifico, può avvalersi dell'intervento diretto dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), sulla base di programmi concordati. Rimangono di competenza dell'Azienda Ulss la valutazione degli esiti degli accertamenti, nonché l'adozione dei provvedimenti eventualmente conseguenti, fatto salvo quanto stabilito in materia di sanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le piscine delle categorie A e C sono soggette, in qualsiasi momento, ai controlli esterni finalizzati, in modo particolare, alla verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività e delle procedure previste dai piani di autocontrollo.

5. I controlli esterni nelle piscine di categoria B sono effettuati nei periodi e durante gli orari di funzionamento. A tale scopo il responsabile della piscina deve garantire, in detti periodi ed orari, il libero accesso da parte degli organi di vigilanza a tutte le aree e impianti

Art. 26 (Prelevamento ed analisi di campioni)

1. Gli addetti all'attività di controllo e vigilanza devono redigere apposito verbale delle operazioni di prelevamento dei campioni, delle misurazioni effettuate, delle circostanze rilevate, delle dichiarazioni rese dagli interessati e degli avvisi dati, anche in forma orale.

2. Le analisi di campioni devono essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora la deteriorabilità dei campioni non consente la revisione delle analisi, si applica l'art. 223, comma 1 delle "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale".

Capo VII. (Sanzioni)

Art. 27 (Procedimento amministrativo sanzionatorio)

1. Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle sanzioni di cui al capo VII sono svolte dai Comuni, secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'attività di controllo e vigilanza è svolta dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda ulss del luogo in cui è ubicata la piscina, ai sensi dell'art 23 della legge regionale 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 "riordino della disciplina in materia sanitaria " così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n.229.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Capo VII, si osservano i principi e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezioni I e II, e successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 28 (Mancate comunicazioni)

1. Il titolare dell'attività che non ottempera all'obbligo di comunicazione di inizio attività previsto dall'articolo 20, comma 1, per le piscine di categoria A, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 2400. Alla medesima sanzione è soggetto il direttore sanitario che non ottempera all'obbligo di comunicazione di inizio attività previsto all'articolo 22, comma 1, per le piscine di categoria C.

2. Il titolare dell'attività che non ottempera all'obbligo di comunicazione di variazione di cui all'articolo 20, comma 4, per le piscine di categoria A, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300 a Euro 1500. Alla medesima sanzione è soggetto il direttore sanitario che non ottempera all'obbligo di comunicazione di variazione di cui all'articolo 22, comma 3, per le piscine di categoria C.

3. Il responsabile della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 21, comma 1, per le piscine di categoria B, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300 a Euro 1500.

4. Il responsabile della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione di variazione di cui all'articolo 21, comma 3, per le piscine di categoria B, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 600.

Art. 29 (Mancato controllo dei frequentatori)

1. Il responsabile che, in violazione dell'art.17, comma 2, non assicura la presenza continuativa dell'assistente bagnanti a bordo vasca durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 3500.

2. Alla medesima sanzione prevista dal comma 1 è soggetto il responsabile che non assicura l'efficienza del sistema alternativo di controllo previsto dall'art.17, comma 3.

3. Il responsabile che, in violazione dell'articolo 14, comma 3, consente l'accesso all'area frequentatori ad un numero di frequentatori superiore al massimo ammissibile, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100, maggiorata di Euro 5 per ogni frequentatore in più fino al trenta per cento del numero massimo ammissibile e di Euro 10 per ogni frequentatore in più oltre il trenta per cento del numero massimo ammissibile.

4. Il responsabile che, in violazione dell'articolo 14, comma 3, consente l'accesso all'area bagnanti ad un numero di bagnanti superiore al massimo ammissibile, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 150, maggiorata di Euro 8 per ogni bagnante in più fino al trenta per cento del numero massimo ammissibile e di Euro 10 per ogni bagnante in più oltre il trenta per cento del numero massimo ammissibile.

5. Il responsabile che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 19, in relazione al regolamento interno, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 600.

6. Il responsabile che, in violazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, non predisporre i mezzi che evidenzino il tipo di acqua utilizzata in ciascuna sezione vasche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 1500.

Art. 30 (Carenze relative all'autocontrollo e all'utilizzo dei locali)

1. Il responsabile che, in violazione dell'articolo 24, comma 1, non predispone il piano di autocontrollo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 600 a Euro 5000.

2. Il responsabile che, in violazione dell'articolo 24, comma 4, non tiene aggiornata la documentazione relativa all'attività di autocontrollo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 1500.

3. Il responsabile che, non tiene aggiornato il registro previsto dall'articolo 24, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 1000.

4. Il responsabile che non assicura gli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 1500.

5. Il responsabile che, in violazione dell'articolo 7, comma 2, consente lo svolgimento delle attività balnearie aggiuntive contemporaneamente alle attività terapeutiche è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 1500.

6. Il responsabile che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 13, in ordine al primo soccorso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 2400.

Articolo 31 (Carenze igienico ambientali)

1. Qualora a seguito dei controlli esterni risultino non rispettati i requisiti previsti dall'art. 9, in relazione ai parametri termoigrometrici e di ventilazione, illuminotecnici, dell'acqua di approvvigionamento, dell'acqua in vasca, nonché in relazione alle sostanze impiegate nei trattamenti, il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 1500. Qualora i parametri difformi siano tre o in numero maggiore, la sanzione è da Euro 500 a Euro 3500.

Art 32 (Mancato rispetto delle disposizioni tecniche)

1. La violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni tecniche di cui all'art. 11, comma 1, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 1500.

Art. 33 (Sospensione condizionata delle sanzioni)

1. Qualora l'organo di vigilanza accerti la violazione di cui all'articolo 30, comma 2, o la violazione di cui all'art. 30, comma 3, o la violazione di cui all'art. 30, comma 6, dà atto nel relativo verbale delle carenze riscontrate e delle prescrizioni per l'adeguamento, assegnando, per l'esecuzione, un tempo non inferiore a trenta giorni.

2. Nel caso in cui il responsabile non abbia provveduto entro il termine assegnatogli ad adeguarsi alle prescrizioni impartite, le relative sanzioni sono applicate dagli organi di vigilanza, con provvedimento separato.



Art. 34 (Reiterazioni)

1. In caso di reiterazione, come disciplinata dall'art. 8bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, delle violazioni di cui all'art. 29, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 e di cui all'art. 31, le relative sanzioni sono raddoppiate.

Capo VIII.

(Provvedimenti dell'Autorità Sanitaria)

Art. 35 (Provvedimenti di tutela igienico sanitaria)

1. Qualora i controlli esterni evidenzino il mancato rispetto dei requisiti igienico ambientali dell'Allegato 1 dell'Accordo di cui all'art. 9, comma 1, tale da costituire pericolo per la salute pubblica, l'Azienda ulss propone all'Autorità Sanitaria l'adozione di provvedimenti di chiusura.

2. La chiusura è altresì disposta nel caso in cui le analisi dell'acqua di vasca evidenzino che uno o più parametri microbiologici patogeni risultano difformi dai limiti previsti dall'Allegato 1, tabella A, dell'Accordo di cui all'articolo 9, comma 1, e al momento del prelievo è accertata la difformità dai limiti previsti per due o più dei parametri "pH per disinfezione a base di cloro", "Cloro attivo libero", "Cloro attivo combinato", "Impiego combinato Ozono e Cloro". In tal caso la chiusura è limitata alle vasche interessate.

3. La revoca del provvedimento di chiusura è disposta a seguito di accertamento del ripristino delle condizioni di idoneità.

Capo IX.

(Norme transitorie)

Art. 36 (Regime transitorio)

1. La comunicazione di inizio attività, prevista e disciplinata dagli articoli 20, 21 e 22, deve essere presentata, per le piscine già in attività, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

2. In assenza delle disposizioni tecniche di cui all'art.11 e fino alla loro adozione, la rispondenza dei requisiti strutturali ed impiantistici alle esigenze di igiene e sicurezza, nonché la determinazione del numero massimo ammissibile dei frequentatori e del numero degli assistenti bagnanti sono determinati dal gestore.

3. Le disposizioni tecniche di cui all'articolo 11 stabiliscono anche i termini entro cui le piscine esistenti devono essere adeguate ai requisiti ivi previsti, con il limite massimo di cinque anni dalla loro pubblicazione.

4. Qualora l'adeguamento ai requisiti previsti dalle disposizioni tecniche non risulti completamente realizzabile, il responsabile della piscina, entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche, presenta all'Azienda ulss un piano in deroga con i relativi tempi di adeguamento. Entro 180 giorni l'Azienda ulss si pronuncia dettando eventuali prescrizioni. Qualora l'Azienda ulss non si pronunci entro tale termine, il piano proposto si intende approvato.

4. Il mancato adeguamento entro i termini fissati ai sensi dei commi precedenti comporta la chiusura della piscina.



SEZIONE V PROSPETTIVE

§ 1. Le iniziative in fase di perfezionamento

L'azione istituzionale iniziata nella primavera del 2001 non si è conclusa, le iniziative previste dal Progetto Regionale Piscine stanno anzi per essere perfezionate in questo periodo.

Il *progetto di disegno di legge*, riportato nella Sezione IV del *dossier*, è stata elaborata con la collaborazione ed il contributo delle Associazioni di categoria, che hanno saputo cogliere questa occasione partecipando in modo costruttivo ai lavori del tavolo tecnico, e con la partecipazione delle strutture dipartimentali della sanità e dell'Arpav. Il progetto è un esempio di come pubblico e privato possano lavorare insieme con un obiettivo comune, qual è la salute e la sicurezza nelle piscine, e può rappresentare un valido riferimento per la stesura di un *disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale*.

L'Accordo interregionale e il relativo documento tecnico sulle piscine, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, è il risultato di un percorso complesso che è stato possibile grazie alla maturità delle Regioni e delle Province autonome che hanno preferito trovare elementi di condivisione piuttosto che accentuare gli aspetti di differenziazione, in un'ottica che ha favorito la crescita comune.

Quali le prospettive?

La formazione, l'informazione, la costituzione di una banca dati, i documenti tecnici di disciplina degli aspetti strutturali ed impiantistici delle piscine.

Presso l'Azienda Ulss n.12 di Venezia è stata costituita la *banca dati degli impianti natatori* e, tramite un sistema informatizzato, i Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie sono in questi mesi impegnati ad inserire i dati relativi ai requisiti strutturali delle piscine esistenti nel Veneto.

Questa iniziativa consentirà, una volta a regime, di conoscere la situazione effettiva degli impianti natatori della Regione, favorendo così l'attività degli operatori addetti alla vigilanza e la stesura del Piano di controllo, piano che potrà essere mirato in relazione alle diverse categorie di piscine.

L'Azienda Ulss n. 4 di Thiene sta elaborando un *programma dell'attività formativa diretta al personale di vigilanza*, in quanto è particolarmente sentita



l'esigenza di formazione e aggiornamento da parte degli operatori delle Aziende Ulss.

Per soddisfare le reali esigenze dei professionisti sanitari, il corso di formazione punterà su interventi mirati e su argomentazioni di particolare interesse per i partecipanti, in quanto risultato dell'analisi delle reali necessità degli addetti ai lavori.

Gli obiettivi che il corso si propone sono di fornire agli operatori sanitari competenze e strumenti per una *adeguata sorveglianza* nonché di individuare procedure e *modulistica comune* alle diverse Aziende sanitarie. Il *corso di formazione* avrà il riconoscimento di qualità come aggiornamento professionale e formazione permanente (ECM Educazione Continua in Medicina).

L'Azienda Ulss n.7 di Pieve di Soligo, elaborerà, in collaborazione con le Associazioni di categoria interessate ed il Comitato Tecnico Progettuale, altro *materiale informativo e di approfondimento* degli aspetti legati alla buona gestione delle piscine e al corretto comportamento degli utenti per una migliore qualità dell'acqua delle piscine.

L'elaborazione delle *disposizioni tecniche* e l'individuazione di *nuove figure professionali* (come l'assistente bagnanti) saranno i prossimi impegni del tavolo tecnico, cui parteciperanno i rappresentanti del Comitato Tecnico progettuale e delle associazioni di categoria interessate.

L'obiettivo di tutte le iniziative coordinate all'interno del "Progetto Piscine" è quello di assicurare che la piscina possa essere un ambiente di vita sicuro e salubre per il benessere dell'utente. Tale obiettivo è sintetizzato nel logo originale "LA SALUTE NELLE PISCINE".

§ 2. Il Convegno del 1° febbraio 2005

Il Convegno del 1° febbraio 2005 rappresenta un "momento prospettico" oltre che un appuntamento molto opportuno per consolidare il virtuoso rapporto stabilitosi fra istituzioni pubbliche (fra Stato e Regioni, fra Regioni e Regioni, fra Regioni ed enti funzionali) e fra "pubblico e privato".

Il Convegno offre l'occasione per fare il punto sul lavoro svolto e sulle prospettive di sviluppo per il prossimo futuro.





REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE
Assessorato alle Politiche Sanitarie
Direzione PrevenzioneAzienda ULSS n.7
Pieve di Soligo

Città di Conegliano



LA SALUTE

Norme d'igiene e sicurezza

NELLE PISCINE

degli impianti natatori

CONVEGNO

PARTECIPANO:

- | | |
|--|---|
| Fabio Gava
<i>Vicepresidente Regione Veneto
e Assessore Politiche Sanitarie</i> | ● Floriano Zambon
<i>Sindaco di Conegliano
e Presidente Conferenza dei Sindaci</i> |
| Franco Toniolo
<i>Segretario Sanità e Sociale
Regione Veneto</i> | ● Angelo Lino Del Favero
<i>Direttore Generale Az. Ulss n.7
e Coordinatore Direttori Generali</i> |
| Giancarla Niero
<i>Dirigente Direzione Prevenzione
Regione Veneto</i> | ● Sandro Cinquetti
<i>Direttore Dipartimento di Prevenzione
Azienda ULSS 7</i> |
| Maria Giuseppina La Falce
<i>Dirigente
Ministero della Salute</i> | ● Giancarlo Donati
<i>Primo Ricercatore
Istituto Superiore Sanità</i> |
| Francesco Capoccia
<i>Presidente Assopiscine</i> | ● Alessandro Peruch
<i>Presidente Confindustria Veneto</i> |
| Lionello Ambrosi
<i>Vicepresidente Commissione Impianti
e Attrezzi Sportivi e Ricreativi UNI</i> | ● Fabrizio Bettiol
<i>Vicepresidente Unindustria Venezia</i> |
| Gabriele Salvadori
<i>Vicepresidente Assonuoto - FIN</i> | ● Pierluigi Macini
<i>Regione Emilia-Romagna</i> |
| Alberto Verardo
<i>Regione Liguria</i> | ● Vittorio Carreri
<i>Regione Lombardia</i> |
| Caterina Salerno
<i>Regione Piemonte</i> | ● Emanuela Balocchini
<i>Regione Toscana</i> |
| Franco Guizzardi
<i>Provincia Autonoma di Trento</i> | ● Paola Paludetti
<i>Resp. Servizio Igiene Sanità Pubblica
Azienda Ulss n.7</i> |
| Giovanna Frison
<i>Dirigente Servizio Igiene Pubblica
Regione Veneto</i> | ● Michele Liessi
Giacomo Marchese
Agnese Dalla Riva
<i>Componenti Comitato Tecnico
Progettuale Regione Veneto</i> |

Martedì
1° Febbraio 2005
dalle ore 9.30 alle ore 17.30Auditorium comunale "Dina Orsi"
Via Einaudi, 136 - Loc. Parè

Conegliano (TV)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Servizio Igiene e Sanità Pubblica Az. ULSS 7
Tel 0438.664339 / 0438.664443
fax 0438.664434
e-mail: prevenzione@ulss7.itSi raccomanda di comunicare la partecipazione
entro Mercoledì 26 gennaio 2005

PROGRAMMA DEL CONVEGNO



LA SALUTE NELLE PISCINE

Norme di igiene e sicurezza degli impianti natatori

9.30 *Saluto* del Vicepresidente e Assessore alle Politiche Sanitarie della Regione Veneto

Fabio Gava

- *Saluto* del Sindaco di Conegliano e Presidente Conferenza dei Sindaci
Florianò Zambon
- *Saluto* del Direttore Generale Az. ULSS n.7 e Coordinatore dei Direttori Generali
Angelo Lino Del Favero

9.45 **LA VICENDA ISTITUZIONALE E LE NORME**
introduce e coordina **Giancarla Niero**
Dirigente Direzione Prevenzione Regione Veneto

- **Rossella Colagrossi**
Dirigente Ministero della Salute
L'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003, sugli aspetti igienico-sanitari delle piscine: linee generali e procedimento di formazione
- **Giancarlo Donati**
Primo Ricercatore Istituto Superiore di Sanità
L'Allegato dell'Accordo: parametri, metodiche, prospettive.
- **Giovanna Frison**
Dirigente Servizio Igiene Pubblica Regione Veneto
Collaborazione fra Regioni per il migliore esercizio delle funzioni: le norme condivise.
- **Lionello Ambrosi**
Vicepresidente Commissione Impianti e Attrezzi Sportivi e Ricreativi UNI
Metodi e livelli istituzionali per la formazione di norme tecniche

11.00 (*pausa caffè*)

11.30 **L'ATTENZIONE DEI PRIVATI PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DELLE PISCINE**
introduce e coordina **Sandro Cinquetti**
Direttore Dipartimento di Prevenzione Az. Ulss n.7

- **Alessandro Peruch** - Pres. Confturismo Veneto
Strutture turistico ricettive e termali: la qualità delle piscine come valore e opportunità
- **Fabrizio Bettiol** - Vicepres. Unindustria Venezia
"Igiene e sicurezza" nell'ambito della formazione professionale degli operatori delle piscine

- **Gabriele Salvadori** - Vicepres. Assonuoto-FIN
L'autocontrollo nella gestione delle piscine pubbliche

- **Francesco Capoccia** - Presidente Assopiscine
"Igiene e sicurezza" nella costruzione delle piscine

12.45 **LE POLITICHE**
introduce **Sandro Cinquetti**
Direttore Dipartimento di Prevenzione Az. Ulss n.7

- **Fabio Gava**
Vicepresidente e Assessore alle Politiche Sanitarie della Regione Veneto
Le politiche regionali e l'azione della Regione

13.15 (*colazione di lavoro*)

15.00 **L'AZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**
introduce e coordina **Franco Toniolo**
Segretario Sanità e Sociale Regione Veneto

- **Pierluigi Macini** - Regione Emilia-Romagna
- **Alberto Verardo** - Regione Liguria
- **Vittorio Carreri** - Regione Lombardia
- **Caterina Salerno** - Regione Piemonte
- **Emanuela Balocchini** - Regione Toscana
- **Franco Guizzardi** - Provincia Autonoma di Trento
- **Michele Liessi, Giacomo Marchese, Agnese Dalla Riva**
Componenti del Comitato Tecnico Progettuale
Il "Progetto piscine" della Regione Veneto

Interventi

17.00 *Sintesi e conclusioni* **Franco Toniolo**
Segretario Sanità e Sociale Regione Veneto

COMITATO TECNICO PROGETTUALE PISCINE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE VENETO:

Giovanna Frison, responsabile del comitato (*Direzione Prevenzione - Servizio Igiene Pubblica*), Ulderico Signorini (*Dir. Prev. - S.I.P.*), Agnese Dalla Riva (*Ulss n. 4*), Antonio Fabbro (*Ulss n. 13*), Maurizio Foroni (*Ulss n. 22*), Michele Liessi (*Ulss n. 7*), Giacomo Marchese (*Ulss n. 12*), Daniele Zotti (*Ulss n. 17*), Antonio Sambo (*U.C. Sport e Tempo Libero - Regione Veneto*), Emilia Aimo (*ARPAV*), Roberto Cola (*ARPAV*).

HANNO PARTECIPATO AI LAVORI DEL GRUPPO TECNICO INTERREGIONALE PISCINE:

Giovanna Frison coordinatrice, Agnese Dalla Riva, Michele Liessi e Daniele Zotti (*Veneto*); Catia D'Achille, Pasquale Di Placido e Pasquale Tuzi (*Abruzzo*), Nadia Colangelo e Umberto De Giuli (*Bolzano*); Luciano Valera (*Campania*); Danila Tortorici (*Emilia Romagna*); Marlen Machin (*Friuli V.G.*); Adalberto Bonifazi e Agostino Pedone (*Lazio*); Alberto Verardo (*Liguria*); Maurizio Salamana (*Lombardia*); Nadia Storti (*Marche*); Lina D'Alò e Maria Clotilde Tagliaferri (*Molise*); Caterina Salerno (*Piemonte*); Maria Trimigliozzi (*Puglia*); Emanuela Balocchini e Rosanna La Vecchia (*Toscana*); Franco Guizzardi e Felice Nicolini (*Trento*); Anna Maria Conforti e Gianfranco Tanzilli (*Umbria*).

COORDINAMENTO INTERREGIONALE PREVENZIONE: coordinatrice Giancarla Niero, Direzione Prevenzione Regione Veneto

HANNO CURATO I LAVORI DEL COORDINAMENTO DEGLI ASSESSORI ALLA SANITA' E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI:
Franco Toniolo - Segretario Sanità e Sociale, Teresa Maglione e Marina Principe (*Regione Veneto*).



Questo Dossier consente di comprendere
il recente percorso istituzionale
relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione
e la vigilanza delle piscine a uso natatorio,
attraverso la raccolta e la presentazione della relativa documentazione:
nella Sezione I, l'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003;
nella Sezione II, l'Accordo interregionale 16 dicembre 2004;
nella Sezione III, il "Progetto Piscine" della Regione Veneto
del 28 novembre 2003;
nella Sezione IV, il progetto di disegno di legge
elaborato presso il Servizio Igiene Pubblica della Regione Veneto.

Il Dossier, con presentazione del Vicepresidente
della Regione Veneto Fabio Gava,
ed introduzione del Direttore Generale
dell'Azienda Ulss n. 7 Angelo Lino Del Favero,
è stato curato da Giovanna Frison
(dirigente del Servizio Igiene Pubblica della Regione Veneto),
Michele Liessi e Agnese Dalla Riva
(componenti del Comitato tecnico-progettuale piscine);
ed è stato realizzato nel periodo novembre 2004 - gennaio 2005,
nell'ambito del Progetto Piscine (D.G.R. n. 3583 del 2003),
con il supporto tecnico-organizzativo
della Azienda Ulss n. 7, Dipartimento di Prevenzione,
Servizio Igiene e Sanità Pubblica, diretto da Paola Paludetti.
In fase redazionale, hanno collaborato Ulderico Signorini, Angelina Boscolo
e Silvia Brunello del Servizio Igiene Pubblica della Regione Veneto.

Ideazione logo "La salute nelle piscine" e progetto grafico:
Michele Liessi, per la Regione Veneto



Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile**Autorità:** Cassazione civile sez. III**Data:** 15/10/2004**n.** 20334**Classificazioni:** CASSAZIONE CIVILE - Ricorso - - in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Renato PERM.C. LICATESE - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO TORLONIA 39,
presso lo studio dell'avvocato STEFANO FRANZI', che lo difende,
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMPROPRIETA' PARCO DELLE TROTE DI FORNACIARI VIOLO D'ACUTO,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BOSIO 34, presso lo studio
dell'avvocato MARIA TERESA PAGANO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE
PADULA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

L.D'A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F LIPPI 2, presso
STUDIO TOMASSINI, difeso dall'avvocato PIETRO CORONA, giusta delega
in atti;

- controricorrente -

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA LGO LANCIANI 1, presso lo
studio dell'avvocato GIUSEPPE DI MACCO, difeso dall'avvocato
FERRUCCIO RIZZI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro

ZURIGO ASSICURAZIONI SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 907/00 della Corte d'Appello di ROMA, III
sezione civile emessa il 17/12/1999, depositata il 16/03/00; RG.
2369/1997;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/04 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

udito l'Avvocato PIETRO CORONA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Svolgimento del processo

Con citazione innanzi al tribunale di Latina del 10 febbraio 1989 M.C., che il giorno 9 agosto 1987 nel corso di una festa organizzata presso il complesso turistico "Parco delle Trote" di F.V.D'A. assumeva di essere

caduto accidentalmente nella piscina o di esservi stato spinto da altri, riportando, in tal modo, lesioni gravissime con postumi permanenti, conveniva in giudizio la comproprietà del complesso turistico e la società Zurigo Assicurazioni spa, che ne assicurava la responsabilità civile, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

Esponendo che la causa dell'incidente era da ravvisare nella condotta colposa della comproprietà convenuta, perché le luci, che illuminavano il piazzale e la piscina, erano state spente e perché nessuna sorveglianza veniva più svolta dal bagnino addetto all'impianto, che alla mezzanotte aveva lasciato il lavoro.

La convenuta proprietà contrastava la domanda ed eccepeva che aveva affidato la gestione del complesso turistico a L.D'A., che veniva, perciò, chiamato in causa e che, a sua volta, evocava in giudizio, al fine di essere mallevato, l'organizzatore della festa G.C..

Il tribunale adito rigettava la domanda di M.C., che condannava alle spese in favore della comproprietà "Parco delle Trote", di L.D'A. e della società assicuratrice; condannava L.D'A. alle spese a favore di G.C..

La Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 16 marzo 2000, rigettava il gravame di M.C., che condannava alle spese del grado.

I giudici dell'appello consideravano che era da escludere il nesso causale tra la condotta degli appellati e l'evento di danno, che era stato determinato esclusivamente dal comportamento di M.C., il quale, esortato dagli amici, nell'occasione in pochi secondi si era tuffato in acqua a capofitto, dopo avere spinto con i piedi sul bordo della piscina per dare al corpo un maggiore slancio in alto.

Escludevano che l'uso della piscina potesse integrare di per sé un'attività pericolosa; che il M.C. potesse essere scivolato perché il bordo della piscina non era dotato di superficie antiscivolo; che potesse essere ipotizzata a carico degli appellati la responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.C., il quale affida l'impugnazione a tre mezzi di doglianza.

Resistono con controricorso la comproprietà "Parco delle Trote" di F.V.D'A., L.D'A. e G.C., i quali eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnazione.

Non ha svolto difese la società Zurigo Assicurazioni spa.

Diritto

Motivi della decisione

I resistenti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni:

- a) l'impugnazione sarebbe stata introdotta tardivamente, oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., pur tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla legge n. 742 del 1969;
- b) la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione sarebbe inesistente perché effettuata alla parte personalmente nel suo domicilio eletto presso il suo procuratore del giudizio d'appello, ma non al procuratore medesimo, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ.;
- c) il ricorso sarebbe limitato ad una esposizione di fatto senza l'indicazione delle norme di legge che sarebbero state violate.

L'eccezione non è fondata in relazione ad alcuna delle ragioni esposte.

Circa la pretesa decadenza dall'impugnazione per la tardiva sua notificazione oltre il termine dell'anno, di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., rileva questa Corte che il ricorso è stato tempestivamente proposto.

E' pacifico (ex plurimis: Cass., n. 8850/2003; Cass., n. 9068/2000) che per le impugnazioni, al termine annuale di decadenza, di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che va calcolato ex nominatione dierum, ai sensi dell'art. 155, secondo comma, stesso codice, prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese od anno, devono aggiungersi i giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (previsto dal primo agosto al quindici settembre di ciascun anno), calcolati ex numeratione dierum, nella misura di quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto degli art. 155, primo comma, cod. proc. civ. e 1, primo comma, della legge n. 742 del 1969.

Nella specie, trattandosi di sentenza di secondo grado, non notificata, pubblicata in data 16 marzo 2000 avverso la quale il ricorso per cassazione risulta notificato in data 2 maggio 2001, osserva questa Corte che, anche a voler tener conto della tesi dei ricorrenti (secondo cui il dies ad quem dell'anno è quello del momento in cui l'atto d'impugnazione perviene ai destinatari), deve escludersi, comunque, l'eccezione di decadenza, dato che il termine dell'anno, con l'aggiunta dei quarantasei giorni, veniva a scadenza il giorno festivo del 1° maggio 2001, sicché esso di diritto era prorogato, ex art. 155, terzo comma, cod. proc. civ., al successivo

giorno non festivo del 2 maggio 2001.

Occorre, tuttavia, precisare che al riguardo bisogna, più correttamente, tener conto degli effetti conseguenti alla sentenza n. 28 della Corte costituzionale depositata il 23 gennaio 2004, la quale, in tema di notificazione, ha stabilito, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod. proc. civ., che le notificazioni si perfezionano, per il notificante, non alla data di completamento delle formalità poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata con idonea relata, ma nel momento antecedente della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, consegna che, nella specie, è avvenuta in data precedente al 2 maggio 2001.

Circa la pretesa inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione (in quanto effettuata alla parte personalmente, ma non al suo procuratore ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ.), deve questo giudice di legittimità ribadire che, trattandosi, in tal caso, non di inesistenza della notificazione, ma di vizio della notificazione del ricorso per cassazione, integrante l'eventuale sua nullità in quanto eseguita alla parte e non al procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, la nullità medesima (alla quale sarebbe stato, comunque, possibile porre rimedio ai sensi dell'art. 291, primo comma, stesso codice) è stata sanata dalla costituzione della parte, secondo il principio generale, applicabile anche al giudizio di legittimità, dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..

Circa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione al disposto dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., in quanto esso non conterrebbe l'indicazione delle norme di legge che sarebbero state violate per cui non assurgerebbero a validi motivi di doglianza le censure esposte, deve pure ribadire (ex plurimis: Cass., n. 5024/2002) che il ricorso per cassazione non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366 n. 3 e 4 cod. proc. civ. quando contiene mere enunciazioni di violazioni di legge, tali da non permettere, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né, quindi, di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento.

Nel caso di specie, siccome emerge dal successivo analitico esame delle censure esposte, questa Corte, in modo autonomo e senza il sussidio di fonti aggiuntive, è stata in grado di conoscere l'iter della vicenda processuale e di procedere alla pronta e compiuta identificazione delle questioni da risolvere, indicate in ricorso in maniera adeguata.

Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente critica la impugnata sentenza nella parte in cui essa ha escluso che l'utilizzazione di una piscina possa costituire esercizio di attività pericolosa.

Assume che il giudice del merito avrebbe errato nel ritenere che quando la piscina venga utilizzata non per la sua specifica destinazione, ma quale coreografia di una festa, debba per ciò ritenersi insussistente la pericolosità intrinseca dell'elemento strutturale ed inapplicabile a detta ipotesi la previsione della norma di cui all'art. 2050 cod. civ..

La censura non può essere accolta.

Costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 1954/2003; Cass., n. 8148/2002; Cass., n. 2220/2000; Cass., n. 5341/98; Cass., n. 12193/97) che delle attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e che importano responsabilità ex art. 2050 cod. civ., devono essere tenute distinte quelle normalmente innocue, che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ..

E' stato anche precisato che il giudizio di pericolosità deve essere espresso non già sulla base dell'evento dannoso, effettivamente verificatosi, sebbene secondo una prognosi postuma, che il giudice deve compiere sia facendo uso delle nozioni della comune esperienza; sia in relazione alle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività e che erano conosciute o conoscibili dall'agente in considerazione del tipo di attività esercitata (Cass., n. 15288/2002; Cass., n. 3471/99).

Conseguentemente, è affermazione ricorrente che definire se in concreto un'attività debba essere considerata pericolosa costituisce compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass., n. 814/2002; Cass., n. 2220/2000).

Nel caso di specie, nel quale si trattava di stabilire se nella fattispecie regolata dall'art. 2050 cod. civ. potesse rientrare lo svolgimento di una festa in un complesso turistico con piscina, all'uopo concesso in uso dal proprietario agli organizzatori, il giudice del merito ha escluso che l'uso della piscina di per sé costituisca attività pericolosa e che il pericolo potesse, nella vicenda in questione, derivare dalle modalità particolari di uso che di essa era stata fatto.

La Corte territoriale ha pure aggiunto che l'evento di danno fu determinato esclusivamente dall'improvvisa e

sconsiderata decisione del M.C. di tuffarsi nella piscina nel modo descritto in narrativa ed ha anche precisato che neppure la eventuale presenza del bagnino avrebbe potuto evitare l'evento.

La conclusione di non pericolosità, cui è pervenuto il giudice del merito, è del tutto coerente con l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, dato che è stato posto in evidenza che l'attività svolta era quella della festa di compleanno, il cui svolgimento comportava l'uso, certamente non pericoloso, di un complesso turistico, del quale nell'occasione la piscina rappresentava semplice elemento coreografico di contorno, senza che nella complessiva organizzazione della stessa festa se ne fossero previste modalità di utilizzazione conformi alla sua specifica destinazione.

Del resto, il ricorrente non indica circostanze di fatto o altri dati di esperienza, non valutati dal giudice del merito, tali da giustificare una diversa decisione, ma sostanzialmente ed impropriamente deduce la pretesa pericolosità dall'evento dannoso e non in base ad un giudizio di prognosi nei termini come innanzi precisati da questo giudice di legittimità.

Con il secondo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2051 cod. civ.- il ricorrente denuncia che, anche esclusa l'applicabilità nella specie della ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., il giudice del merito avrebbe dovuto ravvisare la fonte della pretesa responsabilità per danni nella norma di cui all'art. 2051 cod. civ..

Con il terzo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce che, identificate le possibili norme regolatrici della concreta fattispecie in quella di cui all'art. 2050 o nell'altra di cui all'art. 2051 cod. civ., sarebbe errata la decisione circa la identificazione del fortuito nel comportamento tenuto dal danneggiato, essendo prevedibile che, nel clima particolare di una festa d'agosto tra giovani, taluno dei partecipanti avrebbe potuto tuffarsi in piscina.

I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente siccome logicamente collegati, non possono essere accolti.

Secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 10277/90; Cass., n. 15538/2000; Cass., n. 2331/2001; Cass., n. 4480/2001) la responsabilità presunta per danni cagionati da cosa in custodia, stabilita dalla norma dell'art. 2051 cod. civ., ha il suo fondamento, oltre che su un effettivo potere esercitato dal soggetto sulla cosa, tale da implicare il controllo e l'uso di essa, anche sul fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni.

La norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di custodia e di controllo, allorché il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferisca alla cosa l'idoneità al nocimento.

Nell'interpretazione della norma si è pure ritenuto da questo giudice di legittimità che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie dell'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito; precisandosi che allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno (ex plurimis: Cass., n. 584/2001; Cass., n. 6616/2000).

All'ipotesi del fortuito, inoltre, viene pacificamente ricondotto il caso in cui l'evento di danno sia da scrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno. (Cass., n. 5578/2003; Cass., n. 4308/2002; Cass., n. 2231/2001; Cass., n. 4616/99); Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo, ovviamente, deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, perciò, la responsabilità del custode.

La quale è stata sempre negata dalla giurisprudenza di questa Corte nella specifica considerazione che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da

chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra il caso fortuito (Cass., n. 13337/2000; Cass., n. 5796/98; Cass., n. 9568/97).

Il giudice del merito dei suddetti principi di diritto ha fatto corretta ed esatta applicazione al caso di specie, poiché, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha escluso il nesso di causalità tra gli eventuali doveri di custodia degli obbligati e l'evento di danno occorso al M.C., al cui solo comportamento, del tutto imprevedibile e repentinamente posto in essere (tanto che neppure la presenza del bagnino al bordo della piscina del bagnino avrebbe potuto impedirlo), ha fatto risalire la causa dell'evento di danno.

Il ricorso, pertanto, è rigettato e le spese del presente giudizio di cassazione, sussistendone i giusti motivi ex art. 92 cod. proc. civ., sono interamente compensate tra le parti.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 20 maggio 2004

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 OTT. 2004

Note

Utente: E GEREMIA CECCHINATO - www.iusexplorer.it - 19.09.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile**Autorità:** Cassazione civile sez. III**Data:** 28/10/2009**n.** 22807**Classificazioni:** RESPONSABILITÀ CIVILE - Cose in custodia

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE	Michele	-	Presidente	-
Dott. UCCELLA	Fulvio	-	rel. Consigliere	-
Dott. TALEVI	Alberto	-	Consigliere	-
Dott. URBAN	Giancarlo	-	Consigliere	-
Dott. TRAVAGLINO	Giacomo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29652-2005 proposto da:

F.S., F.G., F.T., S.

P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCIARRETTA ROMANO giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

CONDOMINIO "(OMISSIS)" elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 52, presso lo studio dell'avvocato GOLINO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato SEGOLONI ANNALISA con delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

MEIEAURORA ASSIC SPA, AXA ASSIC SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 287/2004 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, Sezione Civile emessa il 5/02/2004; depositata il 05/10/2004; R.G.N. 83/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2009 dal Consigliere Dott. UCCELLA FULVIO;

udito l'Avvocato SCIARRETTA ROMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.-Con sentenza del 28 agosto 2001 il Tribunale di Terni condannava il Condominio "(OMISSIS)" al risarcimento del danno morale in favore degli eredi di F.G., determinato in misura diversa tra gli eredi.

In punto di fatto, con atto di citazione notificato il 27 marzo 1993;

F.G. e S.P. convenivano in giudizio avanti a quel giudice il Condominio sopra indicato.

Assumevano gli attori di essere i genitori di F.M. deceduto il (OMISSIS) per annegamento mentre faceva un bagno nella piscina di proprietà e gestita dal Condominio, per cui del decesso avrebbe dovuto rispondere il Condominio stesso, eventualmente anche ex art. 2051 c.c..

Costituitosi, il Condominio contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto della domanda, nonché di essere autorizzato a chiamare in causa le compagnie assicuratrici SIAD e Prudential.

Effettuate le chiamate in causa, si costituivano le compagnie, che ne eccepivano le nullità e svolgevano delle

eccezioni sul merito della domanda di garanzia.

Con atto del 1 giugno 2000 si costituivano gli eredi di F. G., deceduto il dì (OMISSIS), ovvero la moglie S. P. e le figlie F.G., F.T., e F. S., le quali ultime proponevano anche domanda di risarcimento in proprio per la morte del loro germano.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale emetteva la sentenza sopra indicata.

2. - Avverso di essa appellava il Condominio.

Si costituivano tutti gli appellati, resistendo al gravame.

Con sentenza del 5 ottobre 2004 la Corte di appello di Perugia riformava la decisione di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria, con integrale compensazione delle spese.

Contro questa decisione insorgono F.S., F. G., F.T. e S.P. con un ricorso affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Condominio.

Non sono costituite le intime compagnie assicuratrici.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Osserva il Collegio che il punto centrale del ricorso è costituito dall'inquadrabilità della vicenda, esclusa dal giudice dell'appello, ma invocata dalle ricorrenti, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. e di cui trattano il primo, terzo e quarto motivo.

Essi sono formulati rispettivamente come totale travisamento del fatto (il primo e il secondo); mancanza di prova da parte del condominio del caso fortuito (terzo motivo) e, di conseguenza, asserita carenza e contraddittorietà di motivazione su di un punto decisivo della controversia, allorchè la sentenza impugnata ha affermato che "solo la condotta abusiva del D. ha reso possibile l'accesso di estranei alla piscina".

Queste censure ritiene il Collegio che vadano esaminate congiuntamente.

2.- Va osservato che, così come formulato e non solo nella sua intestazione, il primo motivo e il secondo motivo, che è rubricato come travisamento del fatto - e, quindi, errore revocatorio sono inammissibili, perchè tutt'al più potrebbero essere oggetto di revocazione (Cass. n. 5149/03).

Il terzo motivo, circa la sussistenza del caso fortuito, così come accertato in sentenza, va disatteso.

Di vero, il giudice dell'appello ha accertato che il F. ebbe un comportamento colposo e questo comportamento è stata causa esclusiva dell'evento dannoso: la sua morte.

Infatti, è incontestato tra le parti che il F. era estraneo al condominio; che egli sapeva nuotare da "principiante" e, quindi, è stato quanto meno imprudente nell'avventurarsi nella piscina; che la sua condotta rivestiva il carattere della eccezionalità, perchè non era previsto nè prevedibile un suo accesso stante la circostanza pacifica che l'impianto era chiuso e che egli non figurava tra le persone autorizzate ad accedervi.

Questi elementi, che le stesse ricorrenti in punto di fatto riconoscono, salvo ad evidenziare che il condominio non avrebbe superato la presunzione di responsabilità a suo carico, perchè il D. comunque ne avrebbe permesso l'accesso e non era il giardiniere, bensì il custode materiale del complesso e, quindi, dell'impianto e, comunque, era un dipendente del Condominio, sono stati posti a fondamento della decisione.

Al riguardo, il giudice dell'appello con un ragionamento appagante dal punto di vista motivazionale ha escluso la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, perchè ha accertato che l'evento è avvenuto per caso fortuito.

Il dispiegarsi del fattore causale, la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiato - il F. - sono stati esaminati in modo approfondito dal giudice dell'appello, il cui apprezzamento risulta insindacabile in questa sede perchè sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 472/03).

Ed, infatti, il giudice dell'appello ha ricostruito la vicenda in questi termini:

a) il F. e il suo collega G. avevano ottenuto un permesso dal D. "come da precedenti accordi", senza, però, che sia stato indicato da parte attrice il titolo che legittimasse il D., indicato in un primo tempo come "custode" e in un secondo tempo come giardiniere dal collega del F., lo G.;

b) era credibile il condominio allorchè aveva negato che il D. avesse un rapporto diretto di lavoro con esso Condominio;

c) il complesso residenziale era ben protetto al punto che per giungere alla piscina occorreva superare un secondo cancello.

Da questi elementi il giudice dell'appello ha dedotto che nessuna tolleranza vi era stata da parte del Condominio "di un diffuso uso abusivo della piscina da parte di estranei e la piscina non era ancora nemmeno aperta, all'utenza interna e proprio del Condominio" (p. 17 - 18 sentenza impugnata) e ha ritenuto

sussistere il caso fortuito, consistente nell'abusivo, perchè non autorizzato dal condominio nè da un suo sottoposto, accesso alla piscina da parte del F..

La valutazione in questi termini, operata dal giudice del merito, consente di ritenere, quindi, infondate le censure nel loro insieme, anche per quanto concerne il secondo motivo (violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per vizio di motivazione e per travisamento del fatto, sotto altro profilo) sia perchè non si indica quale sia il vizio della motivazione, sia perchè come travisamento del fatto è inammissibile.

Osserva, infatti, il Collegio che il giudice dell'appello non solo ha argomentato congruamente circa l'asserito contrasto tra le disposizioni del regolamento in ordine ai tempi dell'apertura della piscina e alcune fotografie scattate subito dopo l'evento morte del F., ma lo stesso giudice ha dato contezza del suo convincimento, non solo in base al predetto regolamento, quanto soprattutto in base a circostanze non contestate, peraltro, nella loro materialità e nel loro accadimento.

Di vero, va affermato che il giudice dell'appello ha tenuto presente l'art. 5 del regolamento che riconosceva ai soli condomini e agli utenti in possesso di tessere l'accesso alla piscina ed ha argomentato, in maniera dirimente per escludere la responsabilità de Condominio, in base a quanto accertato in punto di fatto, ovvero che il F. assieme al collega G. e alle due ragazze era entrato in piscina "grazie alla compiacenza del D. e alcuni giorni prima della sua apertura prevista dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno (p. 16 sentenza impugnata).

Non solo, ma ha posto in rilievo quel giudice che il F. non aveva alcun titolo all'accesso, essendo egli e il suo collega, nonchè le due ragazze soggetti estranei al Condominio.

A leggere, quindi, la sentenza non si rinviene alcun vizio di motivazione, mentre a leggere il motivo viene prospettata una censura che investe la ricostruzione della fattispecie concreta, senza, peraltro, specificare di quale vizio di motivazione si tratti (v. S. U. n. 10313/06 m. 589877, citata anche dal resistente Condominio).

In sostanza, il comportamento colposo del F., l'"autorizzazione" illegittima del D., di cui, però, le ricorrenti non discutono nè hanno allegato nelle fasi di merito nè lo fanno in questa sede alcun indizio che possa contrastare quanto invece dedotto dal Condominio (assenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato con esso Condominio, autorizzazione a rilasciare il permesso di accedere alla piscina a persone estranee al c.d. suo dipendente, inagibilità della piscina prima della apertura prevista) sono elementi che, in una valutazione coordinata e complessiva della vicenda, non potevano che indurre alla decisione emessa.

La Corte territoriale ha, quindi, sostanzialmente ritenuto che l'evento era da attribuirsi in via esclusiva al comportamento imprudente del danneggiato.

Trattasi di una ricostruzione minuziosa delle modalità del fatto generatore del danno, che si risolve nell'esclusione del rapporto di causalità tra cosa in possesso del custode (nella specie, la piscina e il Condominio) ed evento, che, essendo congruamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte.

Al contrario, la valutazione dell'evento dannoso (come si evince anche dalla intitolazione delle censure - prima e seconda - proposta dalle ricorrenti) si sostanzia in un apprezzamento di fatto, diverso da quello operato dal giudice del merito ed è come tale inammissibile in questa sede (Cass. n. 2430/04, in motivazione).

Peraltro, il Condominio ha mostrato di aver vinto la presunzione di responsabilità a suo carico, essendo emerso dagli accertamenti in corso di causa e dalle modalità del fatto:

a) l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento verificato (Cass. n. 2062/04).

b) questo fattore esterno era assolutamente impreveduto ed imprevedibile perchè non era ancora maturato il tempo di apertura della piscina; vigeva il divieto che persone estranee avessero diritto di usufruire della piscina; per accedere alla piscina vi era un ulteriore cancello da aprire e traversare; nessun permesso era stato dato al terzo - il F. - per entrarvi da parte dell'amministratore nè alcun assenso era stato dato a D. per permettere l'accesso di terzo.

Si sono verificati integri, quindi, i caratteri tipici ed imprescindibili del fortuito, ovvero l'imprevedibilità e l'eccezionalità (Cass. n. 2284/06).

Quanto sopra esposto e considerato rende assorbito il quinto motivo, molto generico e, quindi, inammissibile. Peraltro, una volta accertata la sussistenza del caso fortuito e cioè una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. che, inoltre, non sembra essere stata coltivata nelle fasi di merito.

Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi per compensare le spese, tenuto conto degli alterni esiti processuali delle fasi di merito.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009

Note

Utente: E GEREMIA CECCHINATO - www.iusexplorer.it - 19.09.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156